

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	131
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	146
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	154
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	171
AFFARI SOCIALI (XII)	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	180

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	<i>Pag.</i>	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	182
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	183

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	3
Sui lavori della Giunta	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 19 giugno 2014.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.20 alle 9.30, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.30.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, invita ora il Vicepresidente Pagano, coordinatore del Comitato per i profili attinenti

alle ineleggibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, comunica che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha concluso l'analisi delle cariche dichiarate dai colleghi all'inizio della legislatura. In esito al lavoro svolto, il Comitato ha concluso tale analisi per i deputati proclamati nelle circoscrizioni Piemonte 1, Lombardia 1, Lombardia 2, Lombardia 3, Veneto 1, Campania 2, Puglia e Sicilia 2.

Nell'ambito di questo lavoro il Comitato ha svolto un ampio e specifico approfondimento istruttorio, concentrandosi in particolare sulla verifica di quelle situazioni che apparivano potenzialmente rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Tale disposizione individua infine una serie di situazioni che determinano una condizione di ineleggibilità, per taluni aspetti non facilmente distinguibili dalle posizioni che, ai sensi della legge n. 60 del

1953, comportano condizioni di incompatibilità con il mandato parlamentare. Si tratta in particolare di:

coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica (n. 1);

rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato (n. 2);

consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese sopra citate (n. 3).

Nell'ambito del Comitato si è svolto un lungo e ampio confronto – che si è spinto sino approfondirne le origini storiche e giuridiche, che risalgono al periodo statutario – sul contenuto, l'interpretazione e gli effetti di questa disposizione, sia complessivamente considerata, sia con riferimento ad alcuni aspetti specifici.

Pur riconoscendo le problematiche connesse all'applicazione di una norma piuttosto datata in quanto scritta in una differente fase economica e sociale, da parte di qualcuno – ci si riferisce in particolare agli esponenti del gruppo M5S – si è sostenuta l'esigenza di una interpretazione della norma in armonia con i fini costituzionalmente previsti di garantire la libertà delle elezioni e la parità di chances dei candidati e, conseguentemente, la possibilità di una sua piena applicazione rispetto a specifici casi concreti.

A fronte di questa lettura delle previsioni dell'articolo 10, ne è stata proposta un'altra – sostenuta dal coordinatore per le ineleggibilità e che ha incontrato il consenso della parte maggioritaria del Comitato – che, senza negare la possibilità di

una teorica applicabilità della norma in questione – peraltro formulata in modo generico e incerto sin dall'origine – ha tuttavia evidenziato quanto siano ristretti i margini per una sua concreta applicazione a specifiche situazioni imprenditoriali nella realtà economica odierna ed avendo come riferimento la sua vigente formulazione (e non una interpretazione evolutiva della stessa).

A conforto di questo secondo orientamento, sono stati richiamati anche i precedenti, che hanno visto nelle scorse legislature un limitatissimo numero di casi nei quali le posizioni di deputati sono state esaminate con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10. Anche nell'unico caso (1989, X legislatura) nel quale, durante le legislature repubblicane, fu formalmente contestata la violazione dell'articolo 10, la proposta della Giunta – che pure evidenziava la scarsa chiarezza e il ricorrente equivoco legislativo tra le fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità e rilevava l'eccezionalità della norma in materia di ineleggibilità rispetto al diritto costituzionale all'elettorato passivo – venne poi respinta dall'Assemblea della Camera.

Nell'ambito del Comitato, si è altresì sviluppato un confronto su alcuni aspetti specifici delle norme in materia di ineleggibilità.

Per quanto riguarda la fattispecie di cui al n. 1 dell'articolo 10, i colleghi del gruppo M5S hanno posto la questione dell'interpretazione della locuzione « in proprio », ritenendo che essa comportasse profili di ineleggibilità anche in situazioni di sola proprietà (completa ovvero per quote rilevanti) di società o imprese vincolate con lo Stato. Anche al concetto di « vincolo con lo Stato » per contratti di opere o somministrazioni, il Comitato ha dedicato uno specifico approfondimento.

Infine, il Comitato ha dedicato una particolare attenzione al concetto di società o impresa « sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative » contenuto nel n. 2 dell'articolo 10.

Relativamente a questi specifici aspetti, il Comitato ha assunto a maggioranza un orientamento che privilegia una rigorosa

adesione alla lettera del dettato normativo, sempre sul presupposto dell'eccezionalità delle previsioni in materia di ineleggibilità rispetto al diritto costituzionalmente riconosciuto all'elettorato passivo. In questo senso, del resto, si è espressa anche la Corte costituzionale, affermando che è «evidente che le cause di ineleggibilità, derogando al principio costituzionale della generalità del diritto elettorale passivo, sono di stretta interpretazione e devono comunque rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate» (sentenza n. 46 del 1969).

Il confronto svolto nell'ambito del Comitato sui contenuti e la portata delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è stato funzionale allo specifico approfondimento sulle posizioni di alcuni colleghi che, in base alle dichiarazioni da essi rese all'inizio della legislatura, si segnalavano per lo svolgimento di attività imprenditoriali di particolare rilievo al momento della loro candidatura per le elezioni del febbraio 2013. Si è trattato, in particolare, dei colleghi Bombassei, Colaninno, D'Agostino, Galli, Gitti, Martarese e Vitelli.

Di seguito si darà conto, sia pure sinteticamente, della situazione dei predetti deputati, degli approfondimenti istruttori svolti, delle valutazioni compiute e delle conclusioni alle quali è giunto il Comitato.

L'onorevole Alberto Bombassei ha dichiarato sia cariche di presidente del consiglio di amministrazione o comunque di rappresentante legale di società (Brempo spa, Parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso spa, Nuova Fourb Srl e Finbosas), sia cariche in alcuni consigli di amministrazione (FIAT Industrial, Italcementi, Atlantia, Nuovo Trasporto Viaggiatori NTV e Pirelli).

I rappresentanti del gruppo M5S hanno chiesto di approfondire in particolare la situazione della società Parco scientifico Kilometro Rosso s.p.a., che si occupa di promozione, sviluppo e sostegno all'ino-

vazione, e della società Brempo s.p.a., nelle quali l'onorevole Bombassei ricopre la posizione di presidente del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la prima società, l'esigenza di approfondimento è stata motivata dal fatto che lo statuto della stessa prevede una serie di rapporti per progetti in campo scientifico con soggetti pubblici, ed è inoltre previsto che tali attività siano poste sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Per quanto attiene alla società Brempo è stato chiesto di approfondire le condizioni economico-finanziarie dell'azienda con particolare riferimento ai casi di cassa integrazione ordinaria verificatisi presso l'azienda stessa negli ultimi anni.

Il Comitato, a maggioranza, ha ritenuto che ai fini della valutazione di eventuali profili di ineleggibilità la situazione della società Kilometro Rosso non evidenzia criticità particolari, posto che i rapporti con le istituzioni pubbliche sembrerebbero limitati alla vigilanza a cui sarebbe sottoposta la società medesima. Quanto alla richiesta di approfondire l'eventuale ricorso della società Brempo alla cassa integrazione guadagni, il Comitato – anche in questo caso a maggioranza – ha ritenuto che la CIG rientri fra gli interventi autorizzati da una legge generale dello Stato e che, pertanto, essa non possa essere considerata alla stregua di un sussidio ad una specifica azienda bensì configuri un intervento di carattere generale.

Sulla base di queste considerazioni, e non avendo rilevato presupposti significativi ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 nelle altre cariche ricoperte al momento della candidatura, il Comitato ha concluso a maggioranza il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Bombassei.

L'onorevole Matteo Colaninno ha dichiarato la carica di vicepresidente in una holding (Omniaholding) che detiene prevalentemente partecipazioni azionarie di imprese che svolgono attività industriali, nonché la carica di vicepresidente (non

esecutivo) nella società Piaggio, e risulta consigliere di amministrazione in altre due società che hanno natura di holding (IMMSI e Omniainvest, che detengono partecipazioni azionarie di imprese che svolgono attività industriali).

Si tratta di cariche che erano già state dichiarate dall'interessato nella precedente legislatura e che all'epoca erano state considerate dalla Giunta compatibili con il mandato parlamentare.

A seguito del confronto svoltosi sulla posizione dell'onorevole Colaninno, il Comitato ha convenuto di richiedere all'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni e, in particolare, con riferimento a Piaggio e a Intermarine (attraverso cui IMMSI opera nel settore navale) quali siano i rapporti instaurati dalle due società con lo Stato o con pubbliche amministrazioni. Il Comitato ha inoltre chiesto chiarimenti sulla partecipazione detenuta nella società Campus Bio-Medico ed ha inteso verificare la effettiva « non esecutività » degli incarichi ricoperti dall'onorevole Colaninno in Omniainvest, IMMSI e Piaggio.

Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dall'interessato e dell'esame della documentazione disponibile, dalla quale non sono emersi elementi rilevanti ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il Comitato ha concluso a maggioranza il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Colaninno.

L'onorevole Angelo Antonio D'Agostino ha dichiarato cariche di amministratore unico nella società D'Agostino Costruzioni generali srl, e in una serie di società di cui la predetta società costituisce la capofila. Si tratta di società che operano nel settore della produzione e della distribuzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di due che operano, rispettivamente, nel campo dell'approvvigionamento e vendita del gas e in quello della lavorazione dei metalli. Dalle cariche ricoperte in queste società il collega D'Agostino dichiara di

essersi dimesso, fatto che assumerà rilevanza ai fini della successiva valutazione delle situazioni di incompatibilità da parte della Giunta.

Il collega D'Agostino ha dichiarato inoltre la carica di amministratore in un consorzio che opera nel settore dei trasporti (in particolare autotrasporto per conto di terzi) e la carica di consigliere di amministrazione in una società che opera nel settore della costruzione e commercializzazione di immobili urbani e nella compravendita di immobili rustici o urbani.

Sulla base della documentazione agli atti il Comitato, a maggioranza, non ha ravvisato fattispecie riconducibili all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e ha pertanto concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato D'Agostino.

L'onorevole Giampaolo Galli ha dichiarato cariche di consigliere di amministrazione nelle società Cerved Group spa e Fondiaria SAI spa (da quest'ultimo incarico, peraltro, il collega Galli ha rassegnato le dimissioni in data 13 febbraio 2013).

Il Comitato, in questo caso all'unanimità, non ha ravvisato fattispecie riconducibili all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e ha pertanto concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Giampaolo Galli.

L'onorevole Gregorio Gitti ha dichiarato cariche di presidente del consiglio di amministrazione di alcune società dalle quali si è nel frattempo dimesso (Gloker Mediagroup srl, GZ Corporate Finance srl, Piazza della Loggia srl, Studia srl), nonché la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società Metalcam spa.

Il collega Gitti ha dichiarato inoltre cariche di presidente del consiglio di amministrazione di alcune società di cartolarizzazione di crediti, e la carica di consigliere di amministrazione in talune altre società (Basilichi Spa, Chesa Colani In-

vestment Circle Srl, Edison Spa, Flos Spa, Librerie Feltrinelli srl, Skira Editore spa, Navigator srl, Sabaf spa).

A seguito del confronto svoltosi sulla posizione dell'onorevole Gitti, il Comitato ha convenuto di richiedere all'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni i rapporti che eventualmente intercorrono fra le richiamate società di cartolarizzazione e lo Stato o le pubbliche amministrazioni.

Alla luce delle ulteriori informazioni fornite dall'interessato e dell'esame della documentazione disponibile, dalla quale non sono emersi elementi rilevanti ai fini di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il Comitato ha concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Gitti.

L'onorevole Salvatore Matarrese ha dichiarato cariche di presidente del consiglio di amministrazione di alcune società (Matarrese Immobiliare srl, Senigallia scarl, Consorzio stabile Samac, Alba-Bra scarl, Assistenza e Servizi alle Imprese - ASI spa ed Ecoambiente srl). Ha dichiarato inoltre di essere amministratore unico di SudArea srl e consigliere di Innovedil scarl, nonché direttore tecnico e procuratore della Matarrese Salvatore spa.

Ancorché alcune delle predette società, nelle quali il collega Matarrese svolge funzioni di rappresentante legale, operino nel settore dei lavori pubblici e siano impegnate nella realizzazione di importanti opere (è questo il caso di Senigallia scarl, Consorzio stabile Samac, Alba-Bra scarl), è stato rilevato che i relativi rapporti contrattuali sono stabiliti non con lo Stato o con amministrazioni pubbliche, bensì con società concessionarie di natura privata.

In altri casi (in particolare per quanto riguarda ASI spa ed Ecoambiente srl) esiste un rapporto di appalto, ma esso risulta stabilito non con amministrazioni dello Stato, bensì con taluni enti locali.

Pertanto, sulla base della documentazione agli atti il Comitato, a maggioranza,

non ha ravvisato fattispecie riconducibili all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e ha pertanto concluso il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Matarrese.

Il deputato Paolo Vitelli ha dichiarato cariche di presidente del consiglio di amministrazione ovvero di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato in varie società (Azimut Benetti Service spa, Villa Beau Sejour srl, Breithorn srl, G.B. Paravia e C. Spa, Grand Hotel des Alpes sas, Azimut Benetti spa, Marina di Varazze srl, e Azimut Russian Yachting Centers srl).

Ha dichiarato inoltre cariche di amministratore unico ovvero di socio amministratore di alcune società di gestione di immobili costituite nella forma di società semplici, nonché cariche di consigliere di amministrazione di alcune altre società (Fraser Yachts Group srl, Porta a Mare spa, Paravia partecipazione srl e Immobiliare Casteldelfino). In una nota successivamente trasmessa, il collega Vitelli ha fra l'altro precisato di essere rappresentante legale delle società Immobiliare Casteldelfino, Fraser Yachts Group e Porta a Mare.

In relazione alle cariche dichiarate dall'onorevole Vitelli, il Comitato ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento sulle concessioni del demanio marittimo delle quali alcune delle società precedentemente richiamate risultano titolari. A tal fine, il Comitato ha richiesto all'interessato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*) del regolamento della Giunta delle elezioni, ulteriori informazioni circa quantità, entità economica e caratteristiche delle concessioni, demaniali o di altro genere, delle quali sono titolari le società delle quali l'onorevole Vitelli aveva dichiarato di essere il rappresentante legale.

L'onorevole Vitelli ha corrisposto a questa richiesta, fornendo l'elenco delle concessioni con i relativi ambiti temporali e importi, nonché l'indicazione degli enti concessori. Poiché fra tali enti (oltre all'autorità portuale regionale, al comune di

Fano e al comune di Varazze) sono risultate anche le autorità portuali di Savona e di Livorno, il Comitato ha compiuto un ulteriore approfondimento sulla natura giuridica delle Autorità portuali.

Dal momento che tale approfondimento ha fatto emergere orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non univoci, rilevato che la classificazione adottata dall'ISTAT colloca tali enti fra quelli di carattere locale, e sempre nel presupposto che le previsioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – in quanto concernenti una fattispecie sensibile come l'ineleggibilità – non possano essere oggetto di interpretazioni estensive, il Comitato ha concluso a maggioranza il suo approfondimento nel senso di non ravvisare profili problematici rispetto alla eleggibilità del deputato Vitelli.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento sulla comunicazione resa dal Vicepresidente Pagano.

Fabiana DADONE (M5S) chiede preliminarmente che sia messo agli atti della Giunta il fascicolo contenente l'interpretazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 con relativa nota che il suo gruppo ha depositato in merito a tale interpretazione.

Ritiene che le difficoltà di interpretazione dell'articolo 10 siano dovute, in parte, anche al fatto che sia stato scritto alla fine degli anni cinquanta e che da allora ci siano state una serie di sentenze contrastanti che hanno fatto sì che la Giunta non prendesse una posizione univoca.

Ricorda che il suo gruppo ha depositato una nota, proponendo una interpretazione orientata sui principi costituzionali che parte dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente per arrivare ai nostri giorni. In particolare affronta il significato dell'inciso « in proprio » che, a suo parere, non dovrebbe essere volto a circoscrivere letteralmente il significato della norma, ma piuttosto a dare rilievo all'interesse

economico che i soggetti interessati hanno con lo Stato, rispetto all'interesse generale che gli stessi dovrebbero tutelare. Ricorda, infatti, che vari costituzionalisti ritengono che tale inciso non debba essere interpretato in senso letterale, ma in senso sistematico e che, quindi, sia comprensivo di diverse fattispecie che non comprendano solo il mero proprietario, ma anche il maggior azionista.

Ritiene inoltre che la « rilevanza economica » vada intesa non solo *strictu sensu*, riferita cioè alla commessa, alla concessione o all'appalto con lo Stato, ma anche come una realtà sociale che attraverso dimensioni occupazionali, commerciali e di indotto concorre attivamente a modificare, plasmare un particolare territorio dove è stato eletto uno specifico soggetto.

Al tempo stesso rammenta che è d'obbligo individuare una definizione di Stato che sia attuale e atualizzabile al contesto odierno, perché non si può pensare che con il concetto di Stato si possa oggi rappresentare e inglobare solo ed esclusivamente il Governo, nelle composizioni ministeriali, oltre che il Parlamento. Infatti, ritiene che la pubblica amministrazione, in senso ampio, sia riconducibile al concetto di Stato come entità pubblica nel quale vanno ricompresi, per onestà intellettuale e politica, anche le autonomie locali e le regioni.

Richiama infine la posizione dell'onorevole Matarrese che, a suo parere, è in una condizione di ineleggibilità manifesta, considerata la rilevanza economica e la diretta, nonché la indiretta, connessione con lo Stato e con la pubblica amministrazione che le società – in cui lo stesso Matarrese detiene una condizione di influenza e intervento decisionale – hanno per lo svolgimento delle attività di progettazione, realizzazione e promozione di opere pubbliche. A tal proposito, in particolare, il restauro della Pinacoteca dell'Accademia di Carrara a Bergamo, la riqualificazione della Scuola economia e finanze dell'Agenzia del Demanio, la riqualificazione ex Poste in sede universitaria dell'Università di Roma la Sapienza, la

variante 429 della Val d'Elsa in provincia di Firenze, la galleria naturale San Martino ad Ancona, la variante della strada 69 del Valdarno in provincia di Arezzo e la variante in sotterraneo alla SS 639 in provincia di Lecco.

Dalla relazione del coordinatore del Comitato il deputato Matarrese risulta inoltre essere presidente del consiglio amministrazione di Senigallia scarl che si occupa della costruzione della terza corsia di un tratto dell'autostrada A 14. Le società Consorzio stabile SAMAC, di cui Matarrese risulta presidente e la Salvatore Matarrese spa, di cui è presidente del consiglio amministrazione, che risulta essere parte integrante dello stesso Consorzio SAMAC sono impegnate, o lo sono state, in attività analoghe con società che, anche se attualmente conferenti esclusivamente al diritto privato, rappresentano evoluzioni societarie di tronconi della pubblica amministrazione e di assoluta rilevanza strategica, oltre che socio-economica, e in quanto tali rientranti nell'ambito dell'articolo 10.

Rammenta, inoltre, che il Consorzio stabile SAMAC ha ricevuto l'attestazione di qualificazione di contraente generale da parte del Ministero delle infrastrutture, specificando che il 'contraente generale' è un soggetto unico al quale è affidata la «realizzazione delle infrastrutture strategiche». Tale figura è normata dalla legge n. 443 del 2001 e che ciò pone il *general contractor* in una posizione potenzialmente di vantaggio sul mercato delle opere pubbliche rispetto alle imprese di grandezza media o medio-piccola. Quindi, al di là del merito della normativa di riferimento, il contraente generale, ai sensi dell'articolo 176 del codice appalti pubblici, gode di una procedura di affidamento in deroga a quella prevista dall'articolo 53 del medesimo codice.

Sottolinea poi che il 24 gennaio 2014 l'onorevole Lodolini ha presentato un'interrogazione rivolta al Ministro delle Infrastrutture in cui si denuncia la condizione di 130 lavoratori della SAMAC, oltre che di altri 250 delle aziende di subappalto, impiegati nei lavori del lotto 4

della terza corsia A14 dell'autostrada Senigallia-Ancona nord, attualmente in cassa integrazione, e si chiedono chiarimenti circa le intenzioni da parte del Ministero per far fronte alla «all'ennesimo stop legato questa volta alle difficoltà economiche del consorzio SAMAC a finanziare la ripartenza».

In conclusione dichiara che, a suo parere, per l'onorevole Matarrese si prefigura una condizione di ineleggibilità. Infatti il volume di affari, le numerose connessioni con la pubblica amministrazione, la rilevanza in termini economici, sociali e strategici delle cariche ricoperte dal collega Matarrese possono contribuire a porre lo stesso nella condizione di godere di una posizione di vantaggio nei confronti di altri cittadini nel concorrere all'organizzazione politica del Paese.

Giulia SARTI (M5S) rileva che, in qualche circostanza, il Comitato ha esaminato la posizione di alcuni deputati in maniera troppo frettolosa anziché procedere, come sarebbe stato a suo avviso più opportuno, con l'esame approfondito di ogni singolo. Pertanto, l'odierna discussione rappresenta l'occasione per porre all'attenzione della Giunta alcuni aspetti della posizione del collega D'Agostino non presi in considerazione nella relazione dell'onorevole Pagano.

Osserva infatti che la D'Agostino Costruzioni generali s.r.l., di cui l'onorevole D'Agostino risulta amministratore unico, è una società capofila di numerose società che non si occupano soltanto della produzione e della distribuzione di energia da fonti rinnovabili ma operano anche in numerosi altri settori produttivi, tra i quali l'edilizia direzionale, infrastrutture e servizi, reti tecnologiche, restauro ed edilizia residenziale.

Osserva altresì che un aspetto rilevante è costituito dal fatto che la predetta società ha conseguito un appalto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del progetto C.A.S.E. relativo alla ricostruzione post terremoto della città de L'Aquila.

Ricorda, incidentalmente, che vi sono state delle vicende giudiziarie legate ad illeciti connessi agli interventi relativi alla ricostruzione che hanno portato all'arresto di diverse persone; peraltro, anche lo stesso progetto C.A.S.E è stato oggetto di inchieste giudiziarie, ancora in corso, in cui si ipotizzavano i reati di turbativa d'asta, e di frode in pubbliche forniture, oltre che per il mancato rispetto della normativa antisismica.

Considerato, quindi, che la società in titolo è stata vincolata con lo Stato per contratti d'opera relativi a lavori svolti nell'anno 2009, ribadisce che sarebbe stato opportuno svolgere una istruttoria più approfondita per verificare se i predetti rapporti con lo Stato fossero ancora in essere.

Avanza pertanto la richiesta di svolgere un'ulteriore verifica della posizione dell'onorevole D'Agostino proprio al fine di acquisire le predette informazioni.

Davide CRIPPA (M5S) reputa che sarebbe opportuno allegare al resoconto della seduta odierna della Giunta la documentazione che è stata prodotta nel corso dell'istruttoria svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le illeggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità. Tale documentazione, infatti, è il frutto della collaborazione di tutte le forze politiche e ha rappresentato un punto importante di confronto nel corso delle discussioni svolte.

Riprendendo quanto poc'anzi rilevato in merito alla posizione dell'onorevole D'Agostino, osserva che le perplessità derivanti dal contratto d'opera stipulato con la Presidenza del Consiglio dei ministri nascono dal fatto che, sebbene presumibilmente la costruzione delle opere possa ritenersi conclusa, permane una responsabilità successiva dell'impresa appaltatrice nei riguardi dello Stato relativamente alla garanzia dell'immobile realizzato. Si tratta di una garanzia postuma per di più sottoposta, come già sottolineato dalla collega Sarti, ad un procedimento amministrativo di verifica dei componenti edilizi utilizzati e il cui esito potrebbe determinare un vizio del contratto stipulato dalla

predetta società con lo Stato. Ad ogni modo, essendo i contratti stipulati nel settore edilizio caratterizzati da una garanzia postuma sul prodotto realizzato, il rapporto tra la D'Agostino Costruzioni generali s.r.l. e lo Stato si estende a suo avviso per tutta la durata della garanzia e quindi oltre il termine temporale costituito dalla ultimazione dei lavori.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo per una precisazione, ricorda a tale proposito che l'adeguamento alla normativa antisismica delle abitazioni costruite nel 2009 è stato effettuato nel periodo tra il 2012 e il 2013.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che tali interventi di adeguamento possono essere realizzati in modalità diverse a secondo dei vizi di forma riscontrati nella costruzione degli immobili.

Ricorda che il proprio gruppo ha depositato un documento concernente l'interpretazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 che, oltre a rappresentare un punto di partenza per esplicitare la linea interpretativa del proprio gruppo, è risultato anche strumentale allo svolgimento di una discussione che probabilmente non ha precedenti per quanto concerne la verifica dell'ineleggibilità svolta in passato sia in sede di Comitato che di Giunta.

Nel chiarire come non sia intenzione dei rappresentanti del gruppo MoVimento 5 Stelle assumere un ruolo persecutorio, valuta tuttavia incomprensibile la leggerezza con cui la posizione di alcuni deputati sia stata analizzata dal Comitato, nonché la superficialità con cui sono stati applicati alcuni parametri relativi all'ineleggibilità. Intende soffermarsi in particolare sulla posizione degli onorevoli Colaninno e Vitelli.

Con riferimento all'onorevole Colaninno, richiama le cariche dichiarate dal deputato e segnatamente la carica di vicepresidente e amministratore nella società Omniaholding spa (una holding statica che detiene prevalentemente partecipazioni azionarie di imprese che svolgono

attività industriali), la carica di vicepresidente (non esecutivo) nella società Piaggio spa, nonché la consigliere di amministrazione nelle società Immsi spa (che, attraverso società controllate, opera nei settori immobiliare, industriale e navale) e Omniainvest spa (anch'essa holding statica che detiene prevalentemente partecipazioni azionarie di imprese che svolgono attività industriali).

Ricorda che nella relazione dell'onorevole Pagano, la sola carica rilevante – con riferimento al n. 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – risultava essere quella in Omniaholding spa, che svolge attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti sul capitale di altre imprese.

Rispetto a tali aspetti, richiama il fatto che la stessa relazione dell'onorevole Pagano si interrogava in merito alla possibilità o meno che l'analisi della Giunta dovesse spingersi anche a valutare la situazione delle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, posto che, da un lato, si potrebbe ritenere che la normativa in materia di ineleggibilità debba essere « di stretta interpretazione », dall'altro, qualcuno potrebbe sostenere che lo strumento della holding costituirebbe il mezzo per rendere di fatto inapplicabile tale normativa.

A suo giudizio, tale questione rappresenta un nodo fondamentale, che deve essere oggetto di una riflessione al fine di verificare se la fattispecie di una holding statica – e quindi di una società non operativa – rappresenti lo strumento per rendere vana l'applicazione del citato articolo 10.

Ritiene che nel caso in esame vi siano delle responsabilità operative dirette che si ripercuotono in altre società. Ciò in quanto Omniaholding s.p.a. controlla Omniainvest s.p.a. e detiene circa il 10 per cento di Immsi s.p.a.; a sua volta Omniainvest spa possiede circa il 43 per cento di Immsi s.p.a. Osserva inoltre che quest'ultima società opera in vari settori quali quello turistico-alberghiero, industriale e navale e detiene una quota pari al 7 per

cento della società Alitalia. Essa delinea quindi una serie di rapporti con altre società.

Pertanto, a suo avviso l'analisi della Giunta deve valutare le società controllate direttamente e indirettamente per evitare che vengano posti in essere meccanismi di elusione del dettato normativo.

Nel considerare opportuno analizzare le attività svolte dalle società controllate, si sofferma sull'attività del gruppo Piaggio e ricorda che lo stesso nell'anno 2012 ha avuto una commessa con Poste italiane s.p.a. del valore di 30 milioni di euro.

Richiama a tale proposito il fatto che qualcuno ha ritenuto tale importo non significativo sotto il profilo della rilevanza economica – aspetto peraltro controverso, che ha registrato una difformità di vedute. Infatti, non è chiaro quale sia il parametro rispetto al quale valutare la rilevanza economica e se tale parametro debba essere costituito dal fatturato di una società o dall'intero panorama degli appalti in generale. Cita, al riguardo, la difficoltà registrata dal suo gruppo, nel corso dell'esame della legge di stabilità, nel reperire finanziamenti statali per il rilancio della stampa digitale, laddove a fronte di una richiesta di 150 milioni di euro sono stati concessi solo 5 milioni di euro. Pertanto, a suo giudizio, la somma di 30 milioni di euro rappresenta un importo rilevante sotto il profilo economico. Peraltro, osserva che la Cassa depositi e prestiti partecipa al capitale di Poste italiane s.p.a. e quindi vi sono rapporti anche con l'amministrazione centrale.

Con riferimento alla Intermarine s.p.a. – facente parte della società Immsi spa – osserva che tale società opera nella progettazione e costruzione di navi cacciamine. Nel rilevare che i destinatari di un bene di tale natura, a suo avviso, non possono che essere le forze armate dei singoli Stati, evidenzia che vi sono dei contratti posti in essere dalla Intermarine s.p.a. con il Ministero della difesa e quindi con un'amministrazione centrale.

Nonostante a suo giudizio il caso in esame rientri palesemente tra le fattispecie configurate dall'articolo 10 del decreto del

Presidente della Repubblica n. n. 361 del 1957, permangono delle reticenze ad una valutazione oggettiva della situazione considerata.

Avanza quindi la richiesta di pervenire ad una revisione delle valutazioni del Comitato in merito alla situazione dell'onorevole Colaninno in relazione alle problematiche sopra esposte.

Passa quindi all'esame della situazione dell'onorevole Vitelli, che ha dichiarato la carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società Azimut Benetti s.p.a.

Richiamando il contenuto della relazione dell'onorevole Pagano, osserva che la posizione dell'onorevole Vitelli, essendo costui titolare di concessioni demaniale rilasciate da autorità portuali utilizzate nell'attività produttiva, rientra pienamente nella fattispecie prevista dal suddetto articolo 10 in materia di concessioni.

Ritiene, infatti, di tutta evidenza che si tratti di concessioni demaniali e richiama il fatto che lo stesso Vitelli ricopra la carica di presidente della società Porta a Mare s.p.a., detenuta per il 99 per cento della società Azimut e per l'1 per cento dal comune di Livorno, e che opera nella realizzazione di opere di riqualificazione urbanistica di un'area industriale e portuale di Livorno.

Peraltro, con riferimento alle predette società, la stessa relazione dell'onorevole Pagano richiama la necessità di affrontare il problema della titolarità di concessioni del demanio marittimo.

Nel dare atto che il Comitato ha svolto un approfondimento sulla questione, ricorda che a seguito del decreto legislativo n. 112 del 1998 (c.d. decreto Bassanini), la gestione amministrativa del demanio marittimo è ormai di competenza regionale o, per subdelega, comunale, fatte salve alcune ipotesi di competenza statale.

A tale proposito desidera porre l'accento sulla previsione della competenza statale, che rappresenta un nodo fondante sul punto. Infatti, a seguito degli approfondimenti svolti, la società Azimut risulta concessionaria demaniale da parte dell'autorità portuale di Livorno e dell'autorità

portuale di Savona. Giudica quindi palese che tali concessioni rientrano nell'ipotesi di competenza statale sopra richiamata.

Rileva tuttavia che il Comitato ha messo in dubbio una siffatta conclusione ritenendo che le autorità portuali non rientrassero in modo indiscutibile nel novero delle pubbliche amministrazioni ovvero fra gli enti economici. Nel richiamare le conclusioni non univoche circa la natura delle autorità portuali alle quali si è giunti dopo un approfondimento della materia, ritiene tuttavia che le autorità portuali debbano essere considerate una emanazione diretta dello Stato, in quanto la legge che le ha istituite demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle finanze diversi compiti di vigilanza in materia di bilancio, nonché di intervento diretto sulle nomine del presidente delle autorità portuali e del commissario in sostituzione del presidente dell'autorità, oltre che dei rappresentanti ministeriali in seno alle autorità medesima. Vi è quindi una stretta correlazione tra la sfera politico-amministrativa dello Stato e quella dell'attività posta in essere dall'autorità portuale.

Pur ammettendo che alcune concessioni demaniali regionali o comunali debbano essere tenute distinte dalle concessioni demaniali dello Stato, con riferimento alle concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali di Livorno e di Savona, alla luce dei rapporti sopra richiamate tra queste e lo Stato, a suo giudizio tali concessioni devono essere considerate come rilasciate dallo Stato.

In conclusione, ritiene che la posizione dell'onorevole Vitelli rientri tra le fattispecie di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Da ultimo osserva che, sulla base della biografia del collega Vitelli presente sul sito internet dello stesso, egli risulta ricoprire la carica di console onorario della Norvegia in Italia. A tale proposito andrebbe approfondito quali interessi egli rappresenti in tale veste.

Giulia SARTI (M5S), ad integrazione delle considerazioni testé esposte dall'onorevole Crippa, fa presente che il deputato Vitelli fa parte della IX Commissione trasporti che si occupa di materie rispetto alle quali appare evidente il potenziale conflitto di interessi.

Adriana GALGANO (SCpI) esprime sorpresa per il fatto che i colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle ripropongano ancora una volta argomenti ampiamente esposti e dibattuti in sede di Comitato. I colleghi del gruppo Scelta Civica per l'Italia sono stati sollecitati nel fornire al Comitato la documentazione che lo stesso, su iniziativa dei colleghi del Movimento 5 Stelle, aveva richiesto. In particolare è stato consegnato un documentato parere dal quale risulta che le autorità portuali non sono assimilabili ad amministrazioni statali; dalla documentazione consegnata inoltre risulta che le concessioni alle quali si faceva riferimento negli ultimi interventi non hanno la rilevanza economica considerata significativa dall'articolo 10. Sulla base di questi elementi le richieste avanzate dai colleghi del Movimento 5 Stelle risultano non fondate, e pertanto, esprime pieno consenso sulla relazione del coordinatore del Comitato, onorevole Pagano.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, fa presente che nei loro interventi i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno fatto riferimento a documentazioni e relazioni che sono state esaminate nel corso dei lavori del Comitato. Considera necessario che il complesso delle documentazioni esaminate in tale ambito, ivi comprese quelle fatte pervenire dai deputati interessati, faccia parte integrante dell'odierno dibattito. Ritiene, infatti, che tale patrimonio documentale debba costituire parte integrante della relazione da lui svolta.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, con riferimento a quest'ultimo intervento e ad altre considerazioni svolte in precedenza da altri colleghi, fa presente che tutto il

materiale che ha formato oggetto di esame da parte del Comitato è ovviamente agli atti della Giunta e a disposizione dei suoi membri. Resta ferma la particolare forma di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività della Giunta prevista dal regolamento della stessa. La pubblicità dei lavori è comunque assicurata dal resoconto che viene pubblicato per ogni seduta della Giunta plenaria, al quale non possono peraltro essere allegati dossier o note di documentazione.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 10 rende estremamente difficile, come del resto hanno riconosciuto anche i colleghi del Movimento 5 Stelle, che la Giunta possa pervenire a proporre l'ineleggibilità di alcuno dei deputati che hanno formato oggetto di attenzione in questi mesi. La sua parte politica peraltro si è manifestata fin dall'inizio disponibile a pervenire a una nuova stesura delle norme in questione, allo stato assolutamente astruse. Ciò significa che in questa sede non si possono dare patenti di bravura ad alcuni piuttosto che ad altri: in Giunta, infatti, tutti hanno manifestato la volontà di affrontare questi temi in maniera seria e scevra da pregiudizi.

A suo avviso non sussistono fattispecie di ineleggibilità in relazione ai casi sin qui esaminati, che dovranno comunque essere valutati anche sotto il profilo della incompatibilità, e prescindendo in questa fase dalle conclusioni cui potrà giungere tale esame. Andrebbe infine valutata la possibilità che Parlamento e Governo intervenissero eventualmente con norme di interpretazione autentica al fine di chiarire portata ed effetti delle disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, dal momento che una ridefinizione complessiva di tutta la materia potrebbe comunque richiedere tempi non brevi.

Adriana GALGANO (SCpI), con riferimento a quest'ultimo intervento, osserva che la Giunta è chiamata oggi a pronunciarsi in materia di ineleggibilità: è questo il tema e non ritiene opportuno che il

dibattito si trasferisca sulle incompatibilità. Quando la Giunta avvierà l'esame delle incompatibilità dovrà prendere in considerazione tutti i casi significativi.

Concorda invece sulla opportunità di avviare una riflessione che porti a riscrivere le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità rendendole più adeguate all'attuale contesto sociale ed economico. Sotto questo profilo ritiene che in passato il legislatore sia stato molto attento ai profili di incompatibilità che riguardano le imprese e i responsabili delle stesse, trascurando invece altri aspetti probabilmente più rilevanti.

Giuseppe LAURICELLA (PD) tiene a precisare di non aver assolutamente inteso esprimere il dubbio che taluno dei soggetti di cui oggi la Giunta discute possa versare in una situazione di incompatibilità, non essendo stata ancora valutata a questo riguardo la posizione di ciascuno di essi. Ritiene invece necessario che la Giunta affronti il tema delle incompatibilità con riferimento a tutti i colleghi interessati.

Fabiana DADONE (M5S) non si sofferma sul riferimento ad un parere *pro veritate* depositato dallo stesso soggetto del quale si sta valutando l'eleggibilità, dal momento che il parere *pro veritate* dovrebbe per definizione provenire da un soggetto terzo. Non si sofferma neppure sul concetto di rilevanza economica, di cui all'articolo 10, quale è stato interpretato dalla collega Galgano perché ritiene che in materia non dovrebbe esservi una interpretazione personale bensì una interpretazione frutto di un comune orientamento. A questo riguardo esprime forti perplessità sull'ipotesi che un'interpretazione autentica possa essere proposta dal Governo, dal momento che è il Parlamento ad essere titolare della funzione legislativa. Sarebbe stato certo meglio se si fosse risolto il problema all'origine con una nuova formulazione delle norme in questione: allo stato, invece, si è di fronte ad una interpretazione dell'articolo 10 estremamente restrittiva e letterale, senza alcun riconoscimento delle situazioni di

conflitto di interessi in capo a taluni dei colleghi la cui posizione è stata esaminata dal Comitato.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente alla collega Galgano, che ha presumibilmente perso parte del suo precedente intervento, che la riproposizione in Giunta plenaria di argomenti e considerazioni già sviluppati nell'ambito del Comitato discende dalla esigenza di garantire piena conoscibilità a un confronto che altrimenti rimarrebbe chiuso nell'informalità della sede più ristretta.

Considera altresì singolare che un parere *pro veritate* possa pervenire da uno dei soggetti interessati alla questione. Ribadisce inoltre che la rilevanza economica cui fa riferimento l'articolo 10 deve essere valutata in relazione al mercato di riferimento e non ad altri parametri economici. Le posizioni espresse in Giunta dovrebbero avere una valenza tecnica e non rappresentare una sorta di difesa d'ufficio effettuata in ragione di una comune appartenenza politica.

Adriana GALGANO (SCpI) fa presente che la passione con cui ha difeso la posizione del collega Vitelli discende dalla inoppugnabilità dei dati. Le sue società sono titolari di concessioni per un importo pari a 150 mila euro, a fronte di un fatturato complessivo di 700 milioni, ossia una percentuale minima dello stesso.

Davide CRIPPA (M5S) precisa che l'ammontare complessivo delle concessioni ammonta a circa 390 mila euro e ribadisce che la rilevanza economica delle stesse non dovrebbe essere valutata rispetto al fatturato.

Adriana GALGANO (SCpI), premesso che il dato richiamato dal collega Crippa modificherebbe la percentuale di pochi centesimi di punto, osserva che la diversità di opinioni su come debba intendersi il concetto di rilevanza economica conferma la problematicità della formulazione dell'articolo 10. Ribadisce, in conclusione, il proprio consenso rispetto alla proposta di

una revisione complessiva della normativa che, come detto, ritiene allo stato molto penalizzante per chi svolga attività di impresa.

Giulia SARTI (M5S) rileva che da parte dei colleghi del gruppo di Scelta Civica per l'Italia – che ben conoscono le situazioni dei deputati interessati – si sarebbe aspettata maggior attenzione rispetto ai contenuti della relazione del coordinatore Pagano, in particolare con riferimento alla società D'Agostino Costruzioni generali, che non costituisce solo la capofila di una serie di società che operano nel settore di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, ma che è essa stessa società attiva nel settore della costruzione di immobili residenziali. Essa infatti risulta aver operato nell'ambito della ricostruzione de L'Aquila in relazione al cosiddetto progetto C.A.S.E., nel quale sono state coinvolte anche altre società per le quali sono successivamente emersi contatti con ambienti mafiosi. Esprime il rammarico per il fatto che la posizione del deputato D'Agostino sia stata esaminata dal Comitato con eccessiva fretta e senza procedere ad opportuni approfondimenti.

Nicola STUMPO (PD) osserva che la discussione odierna verte sui profili di eleggibilità con riferimento alla situazione di alcuni colleghi. Successivamente il Comitato dovrà occuparsi dei profili di incompatibilità di tutti i colleghi e non solo dei casi oggi in questione. In questa prospettiva ritiene pertanto necessario arrivare ad una conclusione dell'esame delle fattispecie rilevanti ai fini dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Nel sottolineare il positivo lavoro sin qui svolto dalla Giunta, desidera evidenziare le caratteristiche peculiari di questo Organo, a partire dal ruolo di garanzia del suo Presidente e dalle modalità di nomina dei suoi componenti, di competenza del Presidente della Camera. In questa ottica un aspetto rilevante è quello relativo al

peculiare regime di riservatezza degli atti e delle informazioni di cui vengono a conoscenza i membri della Giunta.

Auspica in conclusione che nel prosieguo della legislatura si possa sviluppare, come in più occasioni prospettato anche dal Presidente D'Ambrosio, un proficuo confronto in merito a un aggiornamento delle norme regolamentari e delle procedure che regolano l'attività della Giunta.

Antimo CESARO (SCpI) osserva che la Giunta dovrebbe limitarsi in questa sede ad esaminare questioni e profili relativi alla eventuale ineleggibilità di deputati. Invita pertanto a non associare in modo suggestivo a questo esame vicende che riguardano aziende ben diverse da quelle di cui i colleghi sono, ovvero sono stati, responsabili, utilizzando a tal fine la coincidenza casuale del fatto che le stesse abbiano operato nella medesima area territoriale.

Fabiana DADONE (M5S) ribadisce ancora una volta che la rilevanza economica di un rapporto con lo Stato non deve limitarsi ad una valutazione della entità finanziaria di un appalto, ma deve essere intesa in un senso più ampio, come capacità di influenza sulla realtà sociale in cui una impresa opera e, conseguentemente, come capacità di influire sulla libera determinazione degli orientamenti elettorali di chi in quel territorio vive.

Adriana GALGANO (SCpI), osservando che l'interpretazione di una norma non può essere il frutto delle valutazioni di un singolo gruppo, rivolge un sincero ringraziamento al collega Pagano per le modalità con cui ha inteso svolgere la sua funzione di coordinatore del Comitato in relazione all'esame dei profili attinenti alle ineleggibilità e con cui ha portato avanti in questi mesi l'attività del Comitato medesimo.

Franco BRUNO (Misto-MAIE-ApI) concorda con l'impostazione data dall'onorevole Pagano nell'ambito dei lavori svolti dal Comitato, rilevando che la questione di

cui si dibatte è costituita in sostanza dal conflitto di interessi e dal modo in cui le *élite* si organizzano per partecipare alla gestione della cosa pubblica. Occorre riflettere sulle modalità più adatte per consentire a tutti i cittadini di partecipare all'elettorato passivo, salvaguardando nel contempo l'esigenza che chi ha la gestione del bene pubblico possieda e mantenga requisiti minimi di garanzia e responsabilità verso la collettività.

Ringrazia in conclusione il Presidente D'Ambrosio per aver evidenziato gli aspetti di riservatezza che devono connotare l'attività della Giunta e i comportamenti dei suoi componenti.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, preso atto che non sussiste unanimità circa le conclusioni alle quali è pervenuto il Comitato e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, avvertendo che nella prossima seduta si procederà a distinte deliberazioni sulle proposte del Comitato medesimo relative ai deputati sui quali esso ha svolto uno specifico approfondimento.

Sui lavori della Giunta.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente che in esito al primo turno delle recenti elezioni amministrative dello scorso 25 maggio l'onorevole Matteo Biffoni è risultato eletto sindaco di Prato e che in esito al turno di ballottaggio svoltosi l'8 giugno scorso, l'onorevole Antonio Decaro è risultato eletto sindaco di Bari.

Poiché si tratta di cariche che sono incompatibili con il mandato parlamentare invita il Comitato per le incompatibilità, ineleggibilità e decadenze a procedere alla relativa istruttoria. Alla stessa ovviamente non si darà corso qualora pervengano in tempo utile le dimissioni da una delle due cariche da parte dei colleghi interessati.

La seduta termina alle 11.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione parlamentare britannica 17

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Giovedì 19 giugno 2014.

Incontro informale con una delegazione parlamentare britannica.

L'incontro è stato svolto dalle 14.45
alle 15.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano 18

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 18

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (*Svolgimento e conclusione*) 19

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 19

ALLEGATO (*Parere approvato*) 24

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 giugno 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.

Il Comitato si è riunito dalle 11.10 alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Svolgimento e conclusione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfonso CELOTTO, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Roma Tre*, Gaetano AZZARITI, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, Antonio D'ANDREA, *ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Brescia*, Claudio DE FIORES, *straordinario di diritto costituzionale presso la II Università di Napoli*, Giovanni GUZZETTA, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma*, Francesco Saverio MARINI, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico, presso l'Università Tor Vergata di Roma*, Giulio SALERNO, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata*, Gino SCACCIA, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Teramo* e Mauro VOLPI, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Perugia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe LAURICELLA (PD), Enzo LATTUCA (PD) e Emanuele COZZOLINO (M5S).

Rispondono ai quesiti posti i professori Giovanni GUZZETTA, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma*, Gaetano AZZARITI, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, Beniamino CARAVITA DI TORITTO, *ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma*, e

Mauro VOLPI, *ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Perugia*.

Interviene, per una precisazione, Giuseppe LAURICELLA (PD).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i professori e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICETTI (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di cinque articoli, che recano una serie di proroghe di gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze. Nel preambolo del decreto si fa riferimento alla necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, necessarie a garantire l'approvvigionamento idrico della zona interessata, la prosecuzione delle attività volte alla rea-

lizzazione del completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, nonché per consentire alla regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni di alcuni impianti di collettamento e depurazione siti nel suo territorio.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge proroga dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2016 la durata della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli.

Tale disposizione modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, che prevedeva che la predetta gestione commissariale, disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010, operasse fino al 31 marzo 2014, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza. Il predetto termine, già prorogato al dicembre 2015 nel testo originario del decreto-legge, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 nel corso dell'esame al Senato.

Segnala che la proroga del termine della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli era stata inserita nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013 e successivamente soppressa durante l'esame alla Camera.

Agli oneri derivanti dalla proroga disposta dalla norma in commento si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza, stimate in 95 milioni di euro.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il comma 1-bis del suddetto decreto-legge n. 43 del 2013, prevedendo che la relazione contenuta nel rapporto sulla gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, inviato al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenga anche informazioni sull'entità dei lavori ancora da eseguire, oltre all'invio del rapporto medesimo anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2, sostituito nel corso dell'esame al Senato, differisce sino al 31 dicembre 2016 l'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della predetta gestione commissariale rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.

In particolare, il comma 1 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di: differire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 il termine per la cessazione dell'incarico del Commissario *ad acta*, nominato ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981; differire dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'obbligo in capo al Commissario *ad acta*, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta; prevedere come per il biennio 2012-2013, fino al 2016, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, nel limite di 100.000 euro.

Sono altresì dettate disposizioni per il monitoraggio delle attività del Commissario. Il comma 2 prevede infatti che il Commissario: invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute; riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale,

sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, rileva che il comma 1 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 30 novembre 2014 continuano a produrre effetti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, nonché i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alla citata ordinanza. La disposizione espressamente chiarisce che la proroga, al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti suddetti, opera nelle more del completamento, da parte della regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli stessi impianti.

Al riguardo, osserva che il termine del 30 novembre è stato inserito nel corso dell'esame al Senato, in luogo del termine del 31 luglio inizialmente contemplato dal decreto-legge.

Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che la realizzazione dei citati impianti avvenga nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti (comma 1-ter).

Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, prevede che il Commissario provveda a: inviare, al termine del proprio incarico, al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile; riferire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse.

Il comma 2 individua la copertura finanziaria per fronteggiare gli oneri recati dal comma precedente a carico delle ri-

sorse previste per la richiamata ordinanza n. 4022 del 2012, che sono stimate in 65 milioni di euro.

L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2014 il termine – di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 – fino al quale continuano a produrre effetti le ordinanze di protezione civile adottate per la prosecuzione dei compiti finalizzati alla rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, e l'istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio delle operazioni connesse al progetto di rimozione e recupero proposto dalla Costa Crociere S.p.A.

Agli oneri conseguenti alla proroga si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro, con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle citate ordinanze di protezione civile.

Fa presente che il termine del 31 luglio 2014 è stato fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2013, al fine di consentire il proseguimento degli interventi previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 e nell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 2012.

Osserva altresì che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettere g) e s) della Costituzione) e alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Rileva come le proroghe in oggetto non siano conformi al contenuto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, che aveva stabilito in generale che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 (istitutiva del Servizio nazionale della

protezione civile) non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

Rileva, altresì, che alcune disposizioni del decreto-legge in esame – in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 – differiscono il termine finale già stabilito da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni finalizzate a chiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di considerare, in relazione a ciascuna proroga o differimento, il divieto di proroga o rinnovo posto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012 nonché di considerare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che differisce il termine finale già stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012.

Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il decreto in esame costituisce un miniproroga di termini, perché non fa che dettare delle proroghe di termini su alcune gestioni commissariali ed in alcuni casi su stati di emergenza ai fini della realizzazione di determinate opere pubbliche.

Evidenzia che questo provvedimento, alla luce del dibattito svolto in Assemblea nella seduta di ieri, in occasione dell'approvazione di una mozione in tema di semplificazione normativa e amministrativa, va nella direzione opposta per diversi motivi.

Al riguardo, fa presente che, partendo dalle motivazioni più formali, il decreto è privo dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione e la relazione illustrativa del provvedimento non accenna a questa mancanza e neppure la giustifica.

Quanto alle questioni più sostanziali, ritiene che i requisiti costituzionali di necessità e urgenza siano difficili da individuare relativamente all'articolo 2 del decreto, perché si tratta di interventi su gestioni commissariali volte alla realizza-

zione di opere pubbliche che dovevano rimediare ai danni prodotti da eventi sismici risalenti agli anni 1980 e 1981.

Per quanto riguarda invece l'articolo 1, rileva che la proroga disposta dallo stato di emergenza deroga alla disposizione del decreto legge n. 59 del 2012 che ha stabilito un limite ben preciso alla proroga delle gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992. Tale deroga è, a suo avviso, formalmente illegittima e sostanzialmente irrazionale.

Relativamente agli articoli 3 e 3-bis del provvedimento, osserva che andrebbe analizzata la questione dei rinnovi delle gestioni commissariali sul sistema di collettamento dei rifiuti in Campania, nonché la vicenda del relitto della Costa Concordia che si avvia a diventare una sorta di emergenza permanente.

Evidenzia, infine, che non ci sono gli estremi, a suo avviso, per esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), facendo presente di essere sindaco di un comune sito nella zona interessata dall'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, al quale si riferisce l'articolo 2 del decreto-legge in oggetto, evidenzia come nel caso di specie, analogamente ad altri interventi contemplati dal medesimo provvedimento, la proroga della gestione commissariale si riveli indispensabile, in quanto i lavori per la costruzione della strada si protraggono da diversi anni, comportando peraltro l'adozione di diversi provvedimenti di esproprio nei confronti dei cittadini di comuni interessati. Al riguardo, fa presente che l'attuale commissario è persona stimata da tutti i sindaci della zona e, pertanto, ritiene che non ci sia nulla di demagogico nell'auspicare che questi sia rimesso pienamente nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire il completamento dell'opera.

Per quanto riguarda, poi, il rilievo critico emerso dall'intervento del deputato Cozzolino, per cui le proroghe delle gestioni commissariali si riferirebbero a emergenze risalenti nel tempo, precisa che

non vi è coincidenza temporale tra il verificarsi della situazione di emergenza e il conferimento dell'incarico a un commissario.

Inoltre, pur ritenendo che la gestione commissariale non dovrebbe sostituire, in via generale, quella ordinaria, rileva come, a suo avviso, nei casi considerati dal decreto-legge in esame ricorrano i presupposti di necessità e urgenza, al fine di consentire la prosecuzione delle attività volte a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio di alcune regioni.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), richiamando le considerazioni svolte dal deputato Famiglietti, evidenzia come sia tutt'altro che demagogico censurare un provvedimento che proroga il termine finale in relazione a diverse gestioni commissariali che si protraggono da anni, causando diversi danni ai cittadini per le modalità relative al loro esercizio. A titolo di esempio, cita il caso della proroga concernente la gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, di cui all'articolo 1 del

decreto-legge in oggetto, ricordando che tale questione era già emersa nell'ambito della discussione del cosiddetto « decreto milleproroghe » e che, in quella sede, era stata bloccata grazie al suo intervento e a quello del deputato Sibilìa.

Alla luce delle considerazioni svolte, fa presente, in modo paradossale, che potrebbe votare a favore di un provvedimento che preveda il commissariamento di coloro che fino a questo momento hanno svolto le funzioni di commissari di fronte a situazioni di emergenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

ALLEGATO

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (C. 2447 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche »;

considerato che il provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente tra Stato e regioni « protezione civile » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che il decreto-legge in oggetto reca una serie di proroghe di gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze motivate, come risulta dal preambolo del medesimo decreto, dalla necessità di intervenire in via d'urgenza per consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività volte a fronteggiare alcune situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Campania e Puglia, nonché per consentire alla regione Campania di proseguire nelle attività avviate per l'affidamento delle gestioni di alcuni impianti di collettamento e depurazione siti nel suo territorio;

evidenziato che le proroghe previste dal decreto-legge non sono conformi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, recante disposizioni ur-

genti per il riordino della protezione civile, che aveva stabilito in generale che le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge n. 225 del 1992 – istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile – non fossero suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

considerato che la maggior parte delle proroghe contenute nel decreto-legge si riferiscono a termini originariamente stabiliti attraverso fonte normativa di rango subordinato ma successivamente prorogati mediante decreti-legge;

rilevato peraltro che alcune disposizioni del decreto-legge in esame – in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 – differiscono il termine finale già stabilito da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare, in relazione a ciascuna proroga o differimento, il divieto di proroga o rinnovo posto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che differisce il termine finale già stabilito dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2044 Carfagna</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	28

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (<i>Deliberazione</i>)	26
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	26

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	27
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2044 Carfagna).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo e C. 2407 Gebhard è stata abbinata la proposta di legge C.2044 Carfagna.

Avverte quindi che la relatrice ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Michela MARZANO (PD), *relatore*, illustra brevemente la proposta di testo unificato. Chiarisce, in particolare, come il testo si basi sulla proposta di legge C. 360 Garavini, alla quale sono state aggiunte talune disposizioni volte ad integrarne la disciplina e l'ambito applicativo. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 6, in virtù del quale il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome

paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno. Preso atto, inoltre, della particolare complessità della normativa di rango secondario che disciplina la materia in esame, ha ritenuto opportuno inserire l'articolo 7, volto a prevedere che siano apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Osserva, comunque, come debba essere valutato con estrema attenzione l'impatto che il provvedimento potrà produrre soprattutto sul versante amministrativo, ritenendo quindi opportuno che, prima ancora di adottare quale testo base la sua proposta di testo unificato, sia audito il direttore della Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con la relatrice, ricorda come nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri si sia ravvisata l'opportunità di procedere all'audizione del direttore della Direzione centrale per i servizi demografici presso il Ministero dell'interno. Assicura, quindi, che il direttore sarà contattato quanto prima per concordare, ove nulla osti da parte del Ministro dell'interno, la data della sua audizione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

**Audizione di Franco Roberti,
Procuratore nazionale antimafia.**

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Daniele FARINA (SEL), Franco VAZIO (PD), Giulia SARTI (M5S), Alessia MORANI (PD), Sofia AMODDIO (PD) *relatore* e Donatella FERRANTI (PD) *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il ministro della giustizia Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 15.25.

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Il ministro Andrea ORLANDO risponde ai quesiti posti nella precedente seduta.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni i deputati Walter VERINI (PD), Andrea COLLETTI (M5S), Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), Alessia MORANI (PD), Davide MATTIELLO (PD), Sofia AMODDIO (PD), Francesca BUSINAROLO (M5S), Simone VALIANTE (PD), Giulia SARTI (M5S), Alfredo BAZOLI (PD) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Il ministro Andrea ORLANDO risponde agli ulteriori quesiti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO**Disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli.**

ART. 1.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 143-*bis*. – (*Cognome dei coniugi*). – Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 143-*ter*. – (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). – I genitori coniugati, all'atto della registrazione del figlio allo stato civile, possono attribuire, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre ovvero quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, registrati successivamente, portano lo stesso cognome del primo figlio registrato.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

ART. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 262. – (*Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio*). – Al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*ter*.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l'attestazione della filiazione da parte del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questi si aggiunge a quello del primo genitore. A tale fine è necessario il consenso del genitore che ha effettuato il primo riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

Nel caso di riconoscimento di entrambi i genitori, se uno di loro ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio soltanto uno, a sua scelta.

In caso di più figli nati fuori dal matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*ter*, terzo comma ».

ART. 4.

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 299. — (*Cognome dell'adottato*). — L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-ter e dell'articolo 262, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere.

Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-ter. In caso di mancato accordo, si segue l'ordine alfabetico ».

2. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 27. — 1. L'adottato acquista, nei confronti degli adottanti, la condizione di figlio nato nel matrimonio.

2. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-ter del codice civile ».

ART. 5.

(*Figli degli italiani residenti all'estero*).

1. Le disposizioni della presente legge in materia di attribuzione del cognome ai figli si applicano anche ai figli degli italiani residenti all'estero che devono essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

ART. 6.

(*Cognome del figlio maggiorenne*).

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata,

all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori dal matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento.

3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 7.

(*Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile*).

1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

ART. 8.

(*Clausola di invarianza finanziaria*).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 9.

(*Disposizione finale*).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso in data successiva alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/14: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	42
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97 (Rilievi alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Nota della Ragioneria generale dello Stato</i>)	44
ALLEGATO 4 (<i>Appunto dell'Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	46
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMAR-TINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 73/14: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.

C. 2447 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge e che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una documentazione di risposta alle osservazioni formulate durante il dibattito, nonché una relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 3.0.800 del Governo successivamente approvato e confluito nel testo (attuale articolo 3-*bis*). Non risulta invece pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche approvate dal Senato.

Passa quindi all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla

documentazione richiamata, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 1, recante proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, osserva come la relazione tecnica ribadisca che agli oneri derivanti dalle norme in esame si provveda mediante utilizzo delle risorse già previste dall'ordinanza n. 3858 del 2010 e che le disposizioni non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto continuano a gravare sulle disponibilità dell'ordinanza di nomina del Commissario *ad acta*.

Ricorda quindi che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha precisato che, alla data del 26 maggio 2014, le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3919 ammontano a euro 11.004.052,69. Tale somma è considerata congrua per il completamento della Galleria Pavoncelli.

In merito agli oneri per il funzionamento della struttura e del Commissario, il Governo ha precisato che essi trovano copertura nell'ambito del finanziamento degli interventi, mentre al Commissario è riconosciuto un compenso pari allo 0,25 per cento dell'importo delle opere da appaltare.

Circa il profilo di spendibilità per cassa delle risorse, il Governo ha fatto presente che – tenuto conto della precedente scadenza (31 marzo 2014) e dello stato di avanzamento dei lavori – la gestione commissariale non avrebbe potuto giungere al completamento delle opere. Ciò considerato, in fase di predisposizione del DEF, presentato nello scorso aprile, sono stati già scontati gli effetti della proroga. Al riguardo prende atto che, secondo quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, le risorse disponibili per l'attività della gestione commissariale risultano congrue per il completamento della Galleria Pavoncelli, inclusi gli oneri per il personale della struttura di supporto. Riguardo al nuovo termine previsto dal testo iniziale del decreto-legge per l'operatività della gestione commissariale, ricorda che il Governo ha precisato che, in considerazione dello stato di avan-

zamento dei lavori, gli effetti della proroga (con i relativi andamenti di spesa) erano già stati scontati nel DEF di aprile 2014. Poiché il Senato ha ulteriormente prorogato il predetto termine di un anno (dal 2015 al 2016), andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi volti a confermare la coerenza del nuovo termine rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia come la norma preveda che agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga dell'attività del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli si provvederà con le risorse già previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010. L'articolo 6 della suddetta ordinanza prevede uno stanziamento complessivo pari a 95 milioni di euro. Dai chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 10 giugno 2014, emerge che le risorse ancora disponibili sulla suddetta contabilità ammontano a circa 11 milioni di euro e risultano congrue per il completamento degli interventi previsti dalla disposizione in esame. Alla luce delle modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, che hanno posticipato al 2016 la conclusione delle attività del suddetto Commissario, ritiene opportuno che il Governo confermi che le somme ancora disponibili sulla relativa contabilità speciale risultino comunque congrue.

Con riferimento all'articolo 2, concernente la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, segnala che la relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che per la copertura delle spese di funzionamento della struttura temporanea (non più prevista nella nuova formulazione approvata dal Senato) si provvede utilizzando le risorse già iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728. Pertanto non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo osserva che la relazione tecnica e la documentazione integrativa trasmessa dal Governo fanno riferimento ad una formulazione del testo che è stata poi modificata dal Senato, nel corso dell'esame in prima lettura. In particolare, le variazioni intervenute riguardano sia l'ambito degli interventi oggetto di proroga sia l'entità e la durata degli oneri di funzionamento delle strutture di supporto.

In sintesi, stando al tenore letterale delle disposizioni, evidenzia le seguenti differenze fra le due formulazioni del testo: il testo iniziale prevedeva l'istituzione di una struttura temporanea con nuove modalità di reclutamento (dirigente in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e altro personale pubblico in posizione di comando), mentre il testo approvato dal Senato prevede la proroga di una struttura commissariale già operante, il cui vertice non deve necessariamente essere scelto fra i dirigenti in servizio; il testo iniziale indicava, come unico intervento da realizzare, il completamento delle opere per la viabilità su uno specifico asse stradale, invece il testo approvato dal Senato non sembrerebbe circoscrivere ad un unico intervento le residue competenze del Commissario; gli oneri per il funzionamento della struttura commissariale, in entrambe le formulazioni posti a carico delle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728, ammontano nel caso del testo iniziale a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nel caso del testo approvato dal Senato a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Andrebbero pertanto, a suo avviso, acquisiti elementi volti a chiarire l'equivalenza degli effetti finanziari fra l'istituzione di una nuova struttura temporanea, prevista dal testo iniziale, e la proroga della struttura commissariale, prevista dal testo in esame: ciò con particolare riferimento agli oneri per interventi – che nel testo iniziale appaiono finalizzati al solo completamento delle opere su uno specifico asse stradale – e agli oneri di funzionamento, che nel testo iniziale sono

ripartiti fra due annualità, mentre nel testo modificato sono suddivisi fra tre esercizi.

Riguardo, infine, al nuovo termine previsto per l'operatività della gestione commissariale (2014-2016), ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al precedente articolo 1. Infatti, poiché il Senato ha differito dal 2015 al 2016 il termine in precedenza individuato dal Governo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori sulla tratta stradale indicata nel testo iniziale dell'articolo 2, andrebbero, a suo parere, acquisiti elementi volti a confermare la coerenza del nuovo termine rispetto alla dinamica della spesa per cassa già scontata in base alla normativa vigente.

Circa l'articolo 3, riguardante gli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania, segnala che la relazione tecnica, riferita al testo iniziale – recante il termine di proroga del 31 luglio 2014 e non del 30 novembre 2014, come successivamente modificato – afferma che le norme non comportano oneri per il bilancio dello Stato e che alla loro attuazione, come stabilito dal comma 2, si provvederà con le risorse già previste dall'ordinanza n. 4022 del 2012.

La relazione tecnica precisa, in proposito, che il meccanismo di finanziamento degli interventi e della struttura commissariale indicato dall'ordinanza prevede il versamento dei canoni dovuti ai comuni o ai gestori del Servizio idrico per i servizi di depurazione e di collettamento, nonché l'utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio regionale della Campania (capitoli 1657, 1662 e 1663) nel caso in cui i predetti canoni non risultino sufficienti a coprire integralmente le spese.

Al riguardo, a suo avviso, andrebbe chiarito se le risorse disponibili a normativa vigente (presenti sulle contabilità speciali indicate dal Governo) risultino sufficienti a completare gli interventi programmati e a dare copertura agli oneri derivanti dalla struttura commissariale. In relazione a ciò, ritiene che andrebbe anche chiarito se, per effetto della proroga dell'OPCM 4022/2012, continui ad

applicarsi il meccanismo di finanziamento degli oneri per la gestione degli impianti previsto dalla medesima ordinanza: versamento dei canoni da parte dei soggetti obbligati ed eventuale integrazione delle risorse a carico della regione Campania. In ordine a quest'ultimo aspetto, andrebbe, a suo parere, valutato se gli eventuali residui versamenti a carico della regione Campania siano compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno senza pregiudizio per le attività inerenti la gestione ordinaria della regione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, in base al comma 2, all'attuazione delle norme in esame si provvederà con le risorse già previste nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012. L'articolo 1, comma 8, della suddetta ordinanza prevedeva uno stanziamento pari a 65 milioni di euro. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora iscritte sulla suddetta contabilità speciale.

Circa l'articolo 3-bis, concernente la gestione commissariale della Costa Concordia, evidenzia come la relazione tecnica, riferita all'articolo aggiuntivo approvato dal Senato, afferma che la norma è volta a consentire nel più breve tempo possibile il completamento delle operazioni di rimozione e di smantellamento della nave Costa Concordia in relazione al contesto emergenziale inerente al naufragio della citata nave nel territorio del comune dell'isola del Giglio.

Per quanto concerne i profili finanziari, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, come espressamente indicato dal testo, le spese necessarie graveranno sulle risorse individuate nelle ordinanze di protezione civile riguardanti la nave Costa Concordia. La relazione tecnica sottolinea, inoltre, che tutti gli oneri connessi agli interventi per la rimozione del relitto, ivi comprese le attività di ricerca e soccorso

o di assistenza ai naufraghi, sono stati finora sostenuti dalla società armatrice Costa Crociere SpA.

Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'attribuzione alla Costa Crociere SpA di tutti gli oneri connessi agli interventi per la rimozione del relitto, ritiene comunque opportuno acquisire elementi in ordine agli eventuali oneri, per esempio, di carattere amministrativo, che, almeno al momento, non possono essere attribuiti direttamente alla società armatrice e quindi restano a carico della gestione commissariale. In tal senso, ritiene che andrebbe quindi chiarito quale sia l'ammontare delle disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga in esame (dal 31 luglio al 31 dicembre 2014) e se tali risorse risultino congrue rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della gestione commissariale.

In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che, in base al testo in esame, agli oneri derivanti dalla proroga, al 31 dicembre 2014, del termine relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, si dovrà provvedere con le risorse già previste dalle ordinanze n. 3998 e n. 4023 del 2012. Al riguardo, ritiene infine opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora disponibili relative alle suddette ordinanze.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata (*vedi allegato 1*) e una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente la Galleria Pavoncelli (*vedi allegato 2*).

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, approvato dal Senato, di conver-

sione del decreto-legge n. 73 del 2014, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

le risorse iscritte nella contabilità speciale del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli di cui all'articolo 1 risultano congrue anche alla luce del nuovo termine fissato, al 31 dicembre 2016, per la scadenza dell'attività del suddetto Commissario;

le risorse iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728 utilizzate per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981 ai sensi dell'articolo 2, risultano congrue anche alla luce delle modifiche apportate durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica;

all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, in materia di impianti di collettamento e depurazione nella Regione Campania, può provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sull'ordinanza n. 4022 del 2012;

agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2014 del termine relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio di cui all'articolo 3-bis, potrà provvedersi a valere sulle risorse già previste dalle ordinanze n. 3998 e n. 4023 del 2012;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del provvedimento in oggetto ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Federico D'INCÀ (M5S) ricorda che le disposizioni di proroga della gestione commissariale per il superamento dello stato di emergenza connesso alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli e di quella per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, già esaminate in occasione della conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, cosiddetto « Milleproroghe », erano state soppresse mediante l'approvazione di proposte emendative presentate da parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Osserva pertanto come il Governo, disponendo una proroga di tali gestioni con il provvedimento in esame, dimostri di non tenere nella dovuta considerazione le decisioni precedentemente assunte dal Parlamento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, evidenzia come, in questa sede, la Commissione non sia chiamata ad entrare nel merito di disposizioni approvate, in piena autonomia, dall'altro ramo del Parlamento, che ha ritenuto di modificare norme approvate in precedenza.

Maino MARCHI (PD), rilevando che gli aspetti di merito del provvedimento sono di competenza della VIII Commissione, che svolge l'esame in sede referente, evidenzia che la Commissione è tenuta a valutare i soli effetti finanziari del provvedimento stesso.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente che la discussione sui profili di merito del provvedimento potrà comunque essere svolta anche in Assemblea.

Rocco PALESE (FI-PdL), ricordando che la Galleria Pavoncelli è indispensabile per il funzionamento del sistema idrico della regione Puglia, osserva che sarebbe opportuno svolgere un'audizione del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza connesso alla vulnerabilità sismica della predetta Galleria, per

comprendere esattamente lo stato di avanzamento dei lavori e i relativi tempi di ultimazione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ribadisce che la Commissione non è competente sul merito del provvedimento in esame, ma solo sugli aspetti di carattere finanziario.

Giuseppe DE MITA (PI) si dichiara contrario in linea di principio al ricorso a gestioni di tipo commissariale, in quanto i poteri straordinari affidati ai commissari rendono difficoltoso il ritorno alla gestione ordinaria. Con riferimento alla gestione commissariale per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, evidenzia tuttavia come la proroga della suddetta gestione si giustifichi in ragione della necessità di utilizzare stanziamenti residui, appostati su contabilità speciali, che non potrebbero altrimenti essere impiegati dagli enti territoriali competenti.

Quanto alla proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, osserva come la stessa si collochi nell'ambito di una complessa questione che riguarda anche problematiche di carattere ambientale. Evidenzia infatti come la predetta gestione commissariale renda più opache le modalità di erogazione delle acque dalla regione Campania alla regione Puglia, non ponendo, di fatto, gli enti locali nelle condizioni di esercitare alcuna forma di efficace controllo.

Maino MARCHI (PD) ribadisce che le questioni cui si è fatto riferimento nel corso della discussione testé svoltesi sono attinenti ai profili di merito del provvedimento, di stretta competenza della VIII Commissione, che si occupa sia di tutela dell'ambiente e del territorio sia di opere pubbliche.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97.

(Rilievi alle Commissioni VI e XI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*) e un appunto dell'Ufficio legislativo – finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 4*) relativi ai profili finanziari del provvedimento.

Cinzia Maria FONTANA (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (atto n. 97);

preso atto della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che:

il regolamento in esame disciplina esclusivamente le fattispecie agevolative realizzatesi a partire dall'anno 2013;

all'articolo 2 mancano disposizioni volte ad escludere espressamente l'attribuzione del credito d'imposta per le attività di formazione nel caso in cui il datore di lavoro non provveda all'assunzione dei detenuti o internati, a conclusione del periodo di formazione, per un lasso di tempo minimo corrispondente al triplo della durata della formazione;

per quanto riguarda i costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra il comma 2 dell'articolo 6, che prevede che le istanze per accedere al credito d'imposta sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, e il successivo comma 8, che prevede invece che, per l'anno 2014, per l'attribuzione del beneficio continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso;

al comma 2 dell'articolo 6 appare necessario chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze « preventive » sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati sia in riferimento ai nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno;

al comma 4 dell'articolo 6 appare necessario esplicitare che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua « maturazione », cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili;

il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 6, concernente il monitoraggio dei crediti maturati e non utilizzati, deve essere sostituito con quello all'anno 2014, in coerenza con il primo periodo del medesimo comma, che fa riferimento al 2014 come anno di applicazione delle disposizioni regolamentari;

la rubrica dell'articolo 6 dovrebbe recare come decorrenza dell'utilizzazione del credito d'imposta l'anno 2014, anziché l'anno 2015;

nell'anno 2013, 420 imprese hanno usufruito dei crediti di imposta concessi ai sensi della legge n. 193 del 2000 in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti, di cui al presente schema di regolamento, per un importo complessivo pari a 4.776.448 euro e, nel periodo gennaio-maggio 2014, hanno usufruito del medesimo beneficio 261 imprese, per un importo complessivo pari a 1.657.398,5 euro;

le amministrazioni interessate dall'attuazione delle procedure previste dallo schema di regolamento in esame potranno far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già disponibili;

l'INPS procederà al monitoraggio delle agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8 utilizzando le procedure già sviluppate e adottate per altre misure agevolative, comunque in modo da garantire il rispetto dei limiti finanziari predefiniti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2 sia precisato più puntualmente che la fruizione del credito d'imposta per le attività di formazione spetta solo subordinatamente all'assunzione dei

detenuti o internati, a conclusione del periodo di formazione, per un lasso di tempo minimo corrispondente al triplo della durata della formazione;

all'articolo 5 sia precisato che sia per i crediti d'imposta maturati precedentemente al 2013 – e non ancora utilizzati in compensazione – sia per quelli maturati nell'anno 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti, a prescindere dall'anno di utilizzazione in compensazione dei relativi importi;

all'articolo 6 sia precisato se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito, oppure se, come per l'anno 2013, si applica la procedura previgente;

all'articolo 6, comma 2, aggiungere, dopo le parole: per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza, le seguenti: relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare;

all'articolo 6, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili;

all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: 2013 con la seguente: 2014;

sia sostituita la rubrica dell'articolo 6 con la seguente: Utilizzazione del credito d'imposta a decorrere dall'anno 2014».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Atto n. 98.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in oggetto, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro dell'amministrazione della giustizia, al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse ai servizi espletati. Fa presente che il provvedimento precisa i limiti e le condizioni nell'ambito dei quali la normativa generale in materia di sicurezza deve trovare attuazione. Osserva che lo schema di decreto fa riferimento, in particolare, alle esigenze connesse: alla vigilanza e ai sistemi di controllo negli edifici penitenziari e negli uffici giudiziari; all'esercizio della funzione giurisdizionale; all'incolumità del personale nell'esercizio delle sue funzioni; all'impiego di equipaggiamenti speciali e di armi; alla riservatezza delle informazioni connesse alla tutela della sicurezza pubblica.

Evidenzia come, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e la sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 siano espletati, rispettivamente, da personale della stessa amministrazione e dal medico competente, che devono essere in possesso di specifici requisiti professionali, quali titoli di studio, frequenza di appositi corsi di formazione e di aggiornamento. Fa presente inoltre che gli accertamenti sanitari non effettuabili dall'amministrazione devono essere eseguiti da enti esterni, con oneri a carico del datore di lavoro.

Ricorda, quindi, che l'articolo 8 dello schema di decreto reca una clausola di neutralità finanziaria e che il testo in esame non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, fa presente di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto dell'obbligo di provvedere ai prescritti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente e considerato, altresì, il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame.

Alla luce di tali osservazioni, propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di rilievi formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

ALLEGATO 1

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

1-3721

Roma, 18 GIU 2014

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

ALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche - A.C. 2447 – **Relazione tecnica aggiornata.**

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Senato della Repubblica l'11 giugno u.s. (A.S. 1479) sul quale è stata predisposta la nuova relazione tecnica aggiornata al passaggio, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la citata relazione tecnica **positivamente verificata** dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

AC 2447 (appr. Senato)**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****Art. 1**

La norma proroga fino al 31 dicembre 2016 la scadenza dell'attività del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, prevista dalla normativa vigente al 31 marzo 2014. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione della gestione commissariale si provvede mediante utilizzo delle risorse già previste per la copertura finanziaria della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, di nomina del Commissario. L'importo del quadro economico dell'intervento risulta interamente coperto dai finanziamenti assentiti e comprende tutte le spese generali fino all'ultimazione e collaudo dell'intervento inclusi i costi di funzionamento delle strutture di supporto al Commissario delegato e dello stesso Commissario, tenuto conto che all'epoca di approvazione del citato quadro economico la scadenza del commissariamento era prevista al completamento delle opere ed al loro collaudo. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto gli oneri continuano a gravare sulle disponibilità dell'ordinanza di nomina del Commissario ad acta.

Inoltre il comma 1 bis prevede che il Commissario invii, oltre che al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori servizi e forniture con periodicità semestrale, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da svolgere e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli.

Si tratta di una norma procedurale che non comporta effetti finanziari negativi.

Art. 2

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2016 la struttura commissariale, di cui all'art. 49 del decreto legge 83 del 2012, prevedendo un onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Per la copertura delle spese di funzionamento della richiamata struttura la norma prevede l'utilizzo delle risorse già iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728, e pertanto non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre il comma 2 prevede che il Commissario invii, oltre che al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche alle Commissioni parlamentari e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori servizi e forniture con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da svolgere e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

Si tratta di una norma procedurale che non comporta effetti finanziari negativi.

Art. 3

L'articolo 3 concerne disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania e stabilisce che fino alla data del 30 novembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012. Decorso il termine del 30 novembre, cessano comunque gli effetti di tale ordinanza.

L'articolo in esame non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato; dall'attuazione della norma si provvede, come previsto dal comma 2, con le risorse già previste dalla citata ordinanza 4022/2012.

A tal proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 8, dell'ordinanza 4022/2012 ha infatti previsto che agli oneri necessari si faccia fronte prioritariamente mediante i canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. La regione Campania si fa inoltre carico di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie, con le risorse stanziare nel bilancio regionale, capitoli 1657, 1662 e 1663.

Inoltre il comma 1 bis prevede che il Commissario invii, oltre che al Parlamento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche alle Commissioni parlamentari e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dei lavori servizi e forniture al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

Si tratta di una norma procedurale che non comporta effetti finanziari negativi.

Articolo 3 bis

La disposizione concerne le operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio operazioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, che vengono prorogate al 31 dicembre 2014. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (OPCM 3988). Gli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di rimozione e recupero sono interamente a carico della Società Concordia (OPCM 4023).

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai fini e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO
Il Regioispettore Generale dello Stato

18 GIU. 2014

ALLEGATO 2

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

**NOTA PREDISPOSTA DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

M INF. GABINETTO.REGISTRO UFFICIALE.U.0023934.18-06-2014



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo – Economia

e, p.e. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio legislativo

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare – Ufficio legislativo

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dip.to della Ragioneria Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
18 GIU. 2014
Prot. n. 1-3739

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche – A.C. 2447 (ex A.S. 1479).

Con riferimento alla nota prot. 1-3725 del 18 giugno 2014, che sostituisce la nota prot. 1-3702 del 17 giugno 2014, riferita al provvedimento indicato in oggetto, facendo seguito alla nota prot. 23904 del 18 giugno 2014 ed alla nota prot. 23234 del 13 giugno 2014, con la quale si è trasmessa la Relazione tecnica relativa all'art. 1 (Galleria Pavoncelli), si forniscono gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, sulla base degli elementi forniti dal Commissario delegato.

Art. 1 (Galleria Pavoncelli)

La disposizione in esame proroga fino al 31 dicembre 2016 la scadenza dell'attività del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli. Al riguardo il Commissario delegato ha ricordato che l'OPCM n. 3858 del 12 marzo 2010, all'art. 2, comma 3, individuava il termine di conclusione dell'incarico affidato al Commissario stesso nella compiuta realizzazione delle opere e della



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

consegna nelle stesse all'Ente che sarebbe successivamente stato individuato dall'Autorità competente. La scadenza dell'attività del Commissario al 31 marzo 2014 è stata introdotta con il decreto-legge n. 43 del 2013 e prorogata al 31 dicembre 2016 dall'articolo in esame. Da ciò deriva che le risorse finanziate dall'O.P.C.M. 3858 erano state quantificate in modo tale da poter coprire fino al completamento e alla consegna dell'opera sia i costi necessari alla realizzazione dell'opera sia quelli del Commissario e della relativa struttura, per cui tutte le spese derivanti dall'articolo in esame trovano già adeguata copertura nelle fonti di finanziamento sopra citate.

Il Commissario ha riferito anche che allo stato attuale i lavori sono in regolare corso di esecuzione, con tempistica realizzativa coerente con il previsto cronoprogramma, e che l'importo del quadro economico dell'intervento risulta interamente coperto dai finanziamenti assentiti. Detto quadro comprende tutte le spese generali fino all'ultimazione e collaudo dell'intervento, inclusi i costi del funzionamento delle strutture di supporto al Commissario e del Commissario stesso.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla prosecuzione della gestione commissariale si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse già previste per la copertura della suddetta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, di nomina del commissario.

In relazione ai dati puntuali richiesti, sempre sulla base dei dati forniti dal Commissario delegato:

- la disponibilità del capitolo di contabilità speciale n. 3919, in essere presso la Resoreria provinciale di Bari ed intestato al "funzionario delegato galleria Pavoncelli bis", ammonta alla data del 12.06.2013 ad euro 10.004.052,69;
- sono stati già rendicontati in attesa di erogazione Euro 7.672.365,44 (Risorse in corso di recupero da perenzione, già richiesta la reiscrizione in bilancio);
- rimangono da eseguire circa 94 milioni di euro di lavori;
- le spese del commissario della struttura ammontano a circa 7000/750mila euro annui;

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Gerardu Mastrandrea)

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

3454



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 GIU. 2014
Prot. n. <u>1-3466</u>

Roma, 18 GIU. 2014

Prot. Nr. 52238
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo SEDE

e p.c.
All'Ufficio Legislativo – Economia SEDE

All'Ufficio Legislativo – Finanze SEDE

OGGETTO: Atto del Governo n. 97 – Schema di decreto ministeriale concernente: “Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti” - Dossier della Camera dei Deputati n. 110 del 12 giugno 2014.

Si fa riferimento alle osservazioni e richieste di chiarimenti contenute nel documento della Camera dei Deputati specificato in oggetto.

Al riguardo, per i profili di competenza di questo Dipartimento, nel confermare le osservazioni espresse con la precedente nota n. 40574 del 5 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.

Si conviene con quanto evidenziato dagli uffici del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, circa la necessità di acquisire i dati riguardanti il numero dei beneficiari e gli altri elementi relativi alla misura del beneficio già fruito nell'annualità 2013 e nel primo semestre del 2014, rinviando al Ministero della giustizia per l'aggiornamento della relazione tecnica.


Per quanto riguarda la destinazione delle risorse stanziato per il 2013 – peraltro, integrate, per un importo pari a 16 milioni di euro, dal D.P.C.M. adottato in attuazione dell'art. 1, comma 270, della legge 228/2012 – si osserva che la quota eccedente rispetto alle fruizioni assentite per lo stesso anno deve essere utilizzata per reintegrare la contabilità speciale 1778 delle somme

utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate, per la lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, non versate dal Ministero della giustizia alla citata contabilità speciale. Sul punto ulteriori precisazioni potranno essere fornite anche dalla predetta Agenzia.

Il RAGIONIERE GENERALE



Il Ragioniere Generale dello Stato



Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97.

**APPUNTO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Roma, 18 giugno 2014

Appunto

Oggetto: Atto n. 97. – Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

ITER

Prosegue presso la V Commissione bilancio della Camera dei Deputati, in sede consultiva, l'esame del testo dello schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto a regolamentare gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

In riferimento ai chiarimenti richiesti al Governo nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera si osserva quanto segue (vedasi note allegate):

- si conviene con quanto evidenziato dagli Uffici del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, circa la necessità di acquisire i dati riguardanti il numero dei beneficiari e gli altri elementi relativi alla misura del beneficio già fruito nell'annualità 2013 e nel primo semestre del 2014, e pertanto nella tabella sottostante sono indicati i dati dei crediti d'imposta di cui alla legge n. 193/2000, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti, utilizzati in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6741):

Periodo	Importo	N. imprese
Anno 2013	4.776.448,03	420
gennaio/maggio 2014	1.657.398,50	261

fonte Agenzia entrate

- con riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare attuazione alle procedure previste dallo schema di regolamento utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili, si indica che il monitoraggio dell'agevolazione di cui trattasi, previsto nello schema di regolamento, avverrà utilizzando procedure già sviluppate e adottate per altre misure agevolative (nota RGS).

- si ribadisce comunque che, dal punto di vista strettamente finanziario, le suddette agevolazioni comportano effetti negativi per importi rientranti nei limiti di spesa indicati (nota DF).

- per quanto riguarda la destinazione delle risorse stanziare per il 2013 — peraltro, integrate, per un importo pari a 16 milioni di euro, dal D.P.C.M. adottato in attuazione dell'art. 1, comma 270, della legge 228/2012 — si osserva che la quota eccedente rispetto alle fruizioni per lo stesso anno, deve essere utilizzata per reintegrare la contabilità speciale 1778 delle somme utilizzate negli anni precedenti dall'Agenzia delle entrate, per la lordizzazione dei predetti crediti d'imposta, non versate dal Ministero della giustizia alla citata contabilità speciale (RGS).

Oltre, agli elementi di risposta al dossier del servizio Bilancio della Camera dei Deputati si auspica che **possano essere inserite quali condizioni/osservazioni nel parere che la medesima V Commissione esprimerà al riguardo, alcune modifiche** al testo di seguito riportate (su richiesta degli Uffici competenti del MEF):

Le modifiche all'articolo 6:

- si osserva che il regolamento in esame disciplina esclusivamente le fattispecie agevolative realizzatesi a partire dall'anno 2013. Occorre pertanto precisare, nell'articolo 5, che sia **per i crediti maturati precedentemente al 2013** – e non ancora utilizzati in compensazione – **sia per i crediti d'imposta maturati per costi sostenuti nell'anno 2013**, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti, a prescindere dall'anno di utilizzazione in compensazione dei relativi importi;
- **commi 2 e 8:** quanto poi ai costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra le disposizioni recate dall'art. 6 comma 2 (che prevede che le istanze sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento in oggetto) e dal successivo comma 8 (che prevede che per l'anno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento). Al riguardo, premesso che le due disposizioni sembrano escludersi a vicenda, occorre chiarire se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito (seppur rispettando i termini diversi legati alla pubblicazione del decreto), oppure se, come per l'anno 2013, si applica tout court la procedura previgente;
- **comma 2:** al fine di chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le **istanze "preventive"** sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati che in riferimento a nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno, **occorre integrare il comma 2, aggiungendo**, dopo le parole "*per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza*" le seguenti parole "**relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare**";
- **comma 4:** si ritiene necessario esplicitare che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua "maturazione", cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili, secondo la seguente riformulazione:

"4. Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili."

- **comma 8:** il riferimento all'**anno 2013** contenuto nell'ultimo periodo del comma 8, **deve essere sostituito con "2014"**, in coerenza con le modifiche già apportate al primo periodo del medesimo comma.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2273 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Emendamenti e subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del Relatore</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2273, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 13 marzo 2012, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey e con Gibilterra, sui cui disegni di legge di ratifica consultiva la Commissione Finanze ha recentemente espresso parere favorevole, sia basato sul modello di accordo in materia (*TIEA – Tax Information Exchange Agreement*) predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orienta-

menti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Al riguardo, segnala inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire Jersey, la quale è la più grande delle isole del Canale della Manica, è sottoposta direttamente alla sovranità della Corona inglese e non è membro effettivo dell'Unione Europea, tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.

Evidenzia inoltre come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile e come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

In tale contesto la norma specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 prevede che le informazioni devono essere fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di una delle due Parti.

Inoltre stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per Jersey fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta su beni e servizi.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevenendo che la Parte interpellata utilizzi a

sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo l'autorità di ottenere le informazioni richieste.

In tale ambito la lettera *a)* prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera *b)* stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone e *Anstalten*, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni; le quote o unità, nel caso di organismi di investimento collettivi.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.

In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, al nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla, nonché alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione e sono pre-

sumibilmente rilevanti per l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente e una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio, richiedendo in tali casi il consenso delle persone da interrogare.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, la Parte richiedente non abbia esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire le informazioni e la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico.

Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a *legal privilege* o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia, mentre il paragrafo 4 specifica che la Parte interpellata non è obbligata a fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe tenere in base alla sua legislazione.

Il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o

di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.

Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime, mentre il paragrafo 4 esclude che le informazioni possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano con modalità amichevoli eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. In tale contesto il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore

dell'Accordo, prevista quando le Parti si saranno notificate il completamento delle procedure interne di ratifica.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri fiscali.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come siano ormai molto frequenti gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, richiamando quelli, di contenuto quasi del tutto identico, stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey e con Gibilterra, recentemente esaminati in sede consultiva dalla Commissione Finanze. In tale contesto, pur considerando positivamente l'estensione di tale tipologia di accordi bilaterali a un numero sempre più ampio di Paesi, ritiene che, da qui a qualche mese, occorrerà compiere, anche con il contributo del Governo, una verifica

circa l'effettiva efficacia dei predetti accordi a conseguire l'obiettivo di eliminare definitivamente i « paradisi fiscali ».

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, concorda con la considerazione svolta dal deputato Paglia sull'opportunità di verificare nel tempo il reale impatto di tali accordi bilaterali nei rapporti tra l'Italia e le altri Parti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria.

C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2278, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

In primo luogo evidenzia come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia il risultato dei negoziati bilaterali tra Italia e San Marino condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009), il quale prevede, all'articolo 1, la stipula di un accordo specificamente dedicato alla regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.

Rileva inoltre come l'Accordo in esame si colleghi alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Proto-

collo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al relativo Protocollo di modifica firmato a Roma il 13 giugno 2012.

Segnala al riguardo come le innovazioni apportate dal predetto Protocollo di modifica abbiano aggiornato la Convenzione sulle doppie imposizioni al modello OCSE 2005, il quale costituisce il modello standard internazionale, con particolare riferimento allo scambio di informazioni.

Ricorda, in particolare, che l'articolo IV del Protocollo di modifica ha sostituito l'articolo 26 della Convenzione del 2002 in materia di scambi di informazioni, riformulandolo al fine di rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta di informazione utilizzi i poteri a sua disposizione per raccogliere tali informazioni anche qualora le informazioni stesse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, esplicitando, anzi, che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. Rammenta inoltre, che la nuova formulazione del predetto articolo 26 ha ridotto la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non possa rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.

In tale contesto sottolinea come la ratifica della citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali (avvenuta con la legge n. 88 del 2013) sia stato un elemento determinante per la decisione, intervenuta con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, di espungere la Repubblica di San Marino da lista degli Stati cosiddetti « *black list* » (ovvero dall'elenco contenuto all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni, che indica gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato).

Passando quindi ad illustrare il contenuto dell'Accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fa presente come esso disciplini e rafforzi la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisca lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. L'Accordo ha la finalità di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

In particolare, rileva come l'articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione finanziaria enunciati dall'articolo 1 dell'Accordo di cooperazione economica tra le Parti del 31 marzo 2009, indichi, al paragrafo 1, nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale.

In dettaglio la disposizione specifica, al paragrafo 2, che le Parti favoriscono lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e di tutelarne la stabilità, l'integrità e la trasparenza.

Il paragrafo 3 impegna le Parti a collaborare, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminali, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.

Segnala inoltre come, ai sensi del paragrafo 4, San Marino si impegni a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria.

Il paragrafo 5 fa salve le disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti relative all'accesso e all'operatività nei mercati

finanziari, mentre il paragrafo 6 specifica che agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE.

Ai sensi dell'articolo 2 San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante:

i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, in recepimento del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006 n. 1781/2006;

i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante tramite sistema di dichiarazione obbligatoria scritta, in linea con la relativa raccomandazione del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – consultabile all'indirizzo internet www.dt.tesoro.it/it/prevenzione-reati-finanziari/area-internazionale/Antiriciclaggio-Internazionale) e con il Regolamento n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;

gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette (direttiva 2003/6/CE);

i principi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3, al paragrafo 1, stabilisce tra le Parti l'impegno reciproco a:

garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti: in tale contesto la norma specifica che alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera;

assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registra-

zione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;

assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti;

assicurare, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

assicurare la collaborazione tra l'Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e con modalità definite congiuntamente dai due organismi anche mediante accordi scritti di cooperazione;

assicurare forme di collaborazione tra le autorità preposte nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari svolte dalle autorità medesime, che sono la Gendarmeria e Nucleo Interforze per San Marino, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso – e la Guardia di Finanza, per l'Italia.

Il paragrafo 2 prevede, inoltre, che nei casi di collaborazione previsti dall'Accordo le competenti autorità si scambino, su richiesta ed entro dieci giorni da essa, informazioni sull'esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese intestati ad un determinato individuo o ente. A tale riguardo i paragrafi 3

e 4 esplicitano l'impegno delle autorità competenti dei due Stati a rispettare il predetto termine di dieci giorni, anche avvalendosi, per quanto riguarda l'Italia, dell'anagrafe dei rapporti finanziari.

Ai sensi del paragrafo 6, le Parti potranno altresì adottare misure per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi, a condizione che siano attuate le forme di collaborazione previste dall'Accordo. Inoltre, in caso di sospensione di tali misure, è previsto che Italia e San Marino faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche attraverso la Commissione Mista istituita dall'articolo 4.

L'articolo 4 impegna le Parti a costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, con il compito di verificare l'attuazione dell'Accordo e di valutare eventuali aggiornamenti dell'Accordo stesso.

L'articolo 5 regola l'entrata in vigore dell'Accordo.

In particolare, il paragrafo 1 dispone che, a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, cesserà di avere efficacia nei due Paesi la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, con atto aggiuntivo corredato da processo verbale, firmato a Roma il 4 marzo 1994.

Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo in esame entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche che comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne ai due ordinamenti necessarie per l'adeguamento ai rispettivi ordinamenti dell'Accordo e della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, e Protocollo di modifica, con particolare riguardo al nuovo articolo 26 (scambi di informazioni) ora formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.

Il paragrafo 3 prevede inoltre che l'Accordo avrà durata illimitata ma potrà

essere denunciato per via diplomatica da ciascuna delle Parti, con effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, come d'uso l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.

Ricorda che durante l'esame presso il Senato il predetto articolo 2 è stato integrato inserendovi un comma 2, contenente la clausola di invarianza finanziaria, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Bilancio.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale contesto sottolinea come l'Accordo di cui si propone la ratifica debba essere valutato unitamente alla citata Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, come da ultimo modificata nel 2012, in quanto tali due atti recano un vasto complesso normativo di grande rilevanza, che consentirà ai due Stati di collaborare in modo efficace nei settori della vigilanza finanziaria, del contrasto al riciclaggio e del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore se l'Accordo in esame modifichi le disposizioni contenute nella suddetta Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, con riferimento alla questione posta dal deputato Pesco, chiarisce come l'Accordo all'esame della Commissione, sebbene connesso in qualche modo alla richiamata Convenzione, il cui *iter* legislativo risulta peraltro già concluso, non apporti alcuna modifica a quest'ultima.

Daniele PESCO (M5S) coglie l'occasione fornita dall'esame del provvedimento per

chiedere al Sottosegretario un aggiornamento sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno presentato al Senato dal gruppo del Movimento 5 Stelle, con cui si impegna il Governo a verificare i rapporti finanziari di aziende italiane con San Marino, per scongiurare, in particolare, il pericolo che, in contrasto con la normativa in materia di collaborazione finanziaria, siano poste in essere triangolazioni verso i Paesi indicati nella cosiddetta « *black list* » dei paradisi fiscali.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire gli elementi di informazione richiesti dal deputato Pesco.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda innanzitutto come, con riferimento alla proposta di legge C. 2247 Causi, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, siano stati fissati ampi termini, poi

ulteriormente prorogati, sia per la presentazione degli emendamenti sia per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Relatore 1.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge.

Avverte quindi che sono stati presentati circa 130 subemendamenti al predetto emendamento 1.1 del Relatore (*vedi allegato*).

A tale proposito segnala come non siano stati inseriti nel fascicolo delle proposte emendative, in quanto irricevibili, un subemendamento soppressivo dell'articolo 1 della proposta di legge, che pertanto non può essere considerato come emendamento, ma come nuovo emendamento, ed un subemendamento soppressivo dell'emendamento 1.1 del Relatore, in quanto l'effetto di respingere il predetto emendamento può essere realizzato solo votando in senso contrario all'emendamento stesso.

Segnala inoltre come alcuni subemendamenti, inclusi nel fascicolo, non siano ammissibili come subemendamenti in questa fase. Ricorda, infatti, che i subemendamenti devono presentare una connessione testuale diretta con la proposta emendativa cui essi si riferiscono: in caso contrario, essi devono essere considerati come nuovi emendamenti presentati oltre la scadenza del termine per la presentazione degli stessi.

In base a tali considerazioni devono pertanto essere considerati inammissibili i seguenti subemendamenti:

Colletti 0.1.1.102, il quale apporta una serie articolata di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ed al decreto legislativo n. 39 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda i reati di falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, impedito controllo della società di revisione;

Colletti 0.1.1.104, il quale modifica una serie di articoli del codice civile (2621:

false comunicazioni sociali; 2622: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; 2625: impedito controllo da parte dei soci o di altri organi sociali; 2626: indebita restituzione dei conferimenti ai soci; 2627: illegale ripartizione degli utili o delle riserve; 2628: illecito acquisto di azioni o quote sociali o della società controllante da parte di amministratori; 2629: riduzioni di capitale, fusioni o scissioni in danno dei creditori; 2629-bis: omessa comunicazione del conflitto di interessi in capo agli amministratori; 2630: omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; 2632: formazione o aumento fittizio del capitale sociale; 2633: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; 2634: compimento o concorso alla deliberazione di atti di disposizione di beni sociali che cagiona un danno alla società; 2635: compimento da parte degli amministratori ed esponenti societari di atti o omissioni in violazione di propri obblighi a seguito di dazione o promessa di utilità, rubricato come corruzione tra privati; 2636: illecita influenza sull'assemblea sociale; 2637: aggio), al fine di inasprire le sanzioni penali o amministrative ivi previste;

Colletti 0.1.1.105, il quale sostituisce gli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile;

Colletti 0.1.1.106, il quale sostituisce gli articoli 2625 (impedito controllo da parte dei soci o di altri organi sociali) e 2626 (indebita restituzione dei conferimenti ai soci) del codice civile;

Colletti 0.1.1.107, il quale sostituisce l'articolo 2627 (illegale ripartizione degli utili o delle riserve) del codice civile;

Colletti 0.1.1.108, il quale sostituisce l'articolo 2628 (illecito acquisto di azioni o quote sociali o della società controllante da parte di amministratori) del codice civile;

Colletti 0.1.1.109, il quale sostituisce l'articolo 2629 (riduzioni di capitale, fu-

sioni o scissioni in danno dei creditori) del codice civile;

Colletti 0.1.1.110, il quale sostituisce gli articoli 2629-*bis* (omessa comunicazione del conflitto di interessi in capo agli amministratori) e 2630 (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese) del codice civile;

Colletti 0.1.1.111, il quale sostituisce l'articolo 2632 (formazione o aumento fittizio del capitale sociale) del codice civile;

Colletti 0.1.1.112, il quale sostituisce l'articolo 2633 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) del codice civile;

Colletti 0.1.1.113, il quale sostituisce l'articolo 2634 (compimento o concorso alla deliberazione di atti di disposizione di beni sociali che cagiona un danno alla società) del codice civile;

Colletti 0.1.1.114, il quale sostituisce l'articolo 2635 (compimento da parte degli amministratori ed esponenti societari di atti o omissioni in violazione di propri obblighi a seguito di dazione o promessa di utilità, rubricato come corruzione tra privati) del codice civile;

Colletti 0.1.1.115, il quale sostituisce l'articolo 2636 (illecita influenza sull'assemblea sociale) del codice civile;

Colletti 0.1.1.116, il quale sostituisce l'articolo 2637 (aggiotaggio), inserisce l'articolo 2637-*bis* (divulgazione di notizie sociali riservate) e sostituisce l'articolo 2640 (circostanze attenuanti applicabili alle disposizioni penali in materia di società e consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile) del codice civile;

Colletti 0.1.1.120, il quale sostituisce o modifica alcuni articoli del regio decreto n. 267 del 1942, recante la legge fallimentare: l'articolo 218 (ricorso abusivo al credito), l'articolo 219 (circostanze aggravanti e attenuante per i fatti previsti dagli articoli 216, 217 e 218 della citata legge fallimentare in materia di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso

abusivo al credito), l'articolo 220 (denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito), l'articolo 228 (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) e l'articolo 229 (accettazione di retribuzione non dovuta da parte del curatore fallimentare);

Colletti 0.1.1.121, il quale sostituisce l'articolo 216 (bancarotta fraudolenta) del regio decreto n. 267 del 1942, recante la legge fallimentare;

Businarolo 0.1.1.122, il quale introduce una norma in materia di responsabilità di fronte alla Corte dei conti degli amministratori delle società, dei membri degli organi di controllo e dei dipendenti di società pubbliche e delle società da queste controllate o a queste collegate.

Precisa, comunque, che l'inammissibilità dei predetti subemendamenti non è pronunciata per un profilo di estraneità di materia, ma per il fatto che i citati subemendamenti non sono formulati in termini congruenti con la loro natura di subemendamenti e costituiscono pertanto, di fatto, nuovi emendamenti.

La Presidenza ritiene invece che, applicando in modo non restrittivo le regole in materia, siano ammissibili i seguenti subemendamenti, i quali, sebbene non incidano direttamente sul testo dell'emendamento 1.1, presentano comunque una connessione sostanziale con alcuni aspetti del testo, in quanto intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 e sull'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, richiamati dal predetto emendamento 1.1:

Colletti 0.1.1.117, il quale sostituisce o modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: l'articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), l'articolo 4 (dichiarazione infedele) e l'articolo 5 (omessa dichiarazione);

Colletti 0.1.1.118, il quale sostituisce o modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: l'articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'articolo 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), l'articolo 12 (recante disposizioni in materia di pene accessorie alla condanna per alcuni dei delitti previsti dal predetto decreto legislativo n. 74);

Colletti 0.1.1.119, il quale modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante disposizioni in materia di circostanza attenuante per i delitti previsti dal predetto decreto legislativo n. 74);

Schullian 0.1.1.128, il quale inserisce nella proposta di legge un nuovo articolo al fine di modificare l'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di escludere dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria gli investimenti e le attività estere di importo inferiore a 10.000 euro;

Schullian 0.1.1.129, il quale inserisce nella proposta di legge un nuovo articolo al fine di modificare l'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di escludere dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e le attività patrimoniali per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero;

Schullian 0.1.1.130, il quale inserisce nella proposta di legge un nuovo articolo al fine di modificare l'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di innalzare da 10.000 a 20.000 euro il limite di valore fino al quale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero sono esclusi dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria.

Avverte inoltre che il deputato Pisano ha ritirato il proprio subemendamento 0.1.1.7, che il deputato Schullian ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 1.08 e che i subemendamenti Pisano 0.1.1.9, 0.1.1.12, 0.1.1.17 e 0.1.1.74, sono stati sottoscritti dai deputati Barbanti, Cancellieri e Ruocco.

Daniele PESCO (M5S) chiede se, in considerazione del fatto che l'emendamento del Relatore 1.1 è completamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge, possa essere rivisto il giudizio di inammissibilità sui subemendamenti presentati dal suo gruppo che sono stati dichiarati inammissibili.

Marco CAUSI (PD) ritiene che il tema posto dal deputato Pesco possa essere ridimensionato, sottolineando come l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore non dovrebbe comunque precludere tutte le proposte emendative, in quanto sarebbero mantenuti i numerosi articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ribadisce il giudizio di inammissibilità sui subemendamenti di cui il deputato Pesco ha chiesto il riesame, in quanto gli stessi non presentano una connessione testuale, nemmeno indiretta, con l'emendamento 1.1. Avverte, peraltro, che eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità dei subemendamenti testé pronunciati potranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 24 giugno prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.05.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
(C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone).**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI
ALL'EMENDAMENTO 1.1 DEL RELATORE**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b)* per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Conseguentemente, allo stesso capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

*** 0. 1. 1. 1.** Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere dalle parole: per la definizione *fino alle parole:* sostituti d'imposta;

al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: unitamente ai documenti *fino alle parole:* detenute all'estero.

*** 0. 1. 1. 2.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sopprimere le parole: per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b)* per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

0. 1. 1. 3. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli

effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero, nei soli casi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini, di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

0. 1. 1. 4. Pelillo.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

*** 0. 1. 1. 5. Sottanelli.**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la pre-

sentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

*** 0. 1. 1. 6. Busin.**

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

0. 1. 1. 7. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.

0. 1. 1. 8. Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancellieri, Alberti, Pisano, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: l'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

0. 1. 1. 9. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: Deve altresì indicare quali istituti bancari, finanziari assicurativi o di altro genere, nonché professionisti, hanno gestito le attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 10. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

0. 1. 1. 11. Ruocco, Pisano, Pesco, Villarsa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento

con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

0. 1. 1. 12. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera *a)* non sia superiore a cinquecento mila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

0. 1. 1. 13. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione *con le seguenti:* versare in tre rate, di uguale importo.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: unica soluzione con le seguenti tre rate, di uguale importo.

0. 1. 1. 14. Busin.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b) sostituire le parole: in unica soluzione con le seguenti: nella misura ridotta del 50 per cento e sostituire le parole: , senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni con le seguenti: ; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;*

2) *al capoverso ART. 5-octies:*

a) al comma 2, sostituire le parole: in unica soluzione, con le seguenti: , in unica soluzione ovvero ripartendole, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali;

b) al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura;

c) al comma 3, sopprimere le parole: esclusa la compensazione ivi prevista.

0. 1. 1. 15. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione, inserire le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, terzo periodo, dopo le parole: versare, in unica soluzione, aggiungere le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

0. 1. 1. 16. Sottanelli.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: entro venti giorni dalla redazione dell'atto, inserire le seguenti: ovvero versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: e destinatario dell'atto di contestazione inserire le seguenti: o dell'avviso di accertamento.

0. 1. 1. 17. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 18. Pisano, Pesco, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati

tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 1. 1. 19. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

0. 1. 1. 20. Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 21. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria colla-

borazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.

0. 1. 1. 22. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 2, inserire, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

0. 1. 1. 23. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sopprimere il comma 3.

0. 1. 1. 24. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.

0. 1. 1. 25. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: lettere a) e b) con le seguenti:

comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 26. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Barbanti, Villarosa, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 3, sostituire le parole da: comunica fino a: per l'utilizzo dell'informazione con le seguenti: comunica tutte le informazioni rilevate all'autorità giudiziaria competente e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche.

0. 1. 1. 27. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Barbanti, Pisano.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Qualora la procedura di collaborazione volontaria sia stata posta in essere da soci di una società il cui capitale sociale in ciascun anno sia detenuto da meno di dieci soci e tale società sia oggetto di un accertamento su imponibili correlati alle attività oggetto di collaborazione volontaria dei soci, le imposte versate da tali soci sulle suddette attività nel contesto della procedura di collaborazione volontaria sono scomutate fino a concorrenza delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive accertate in capo alla società. Tale scomputo è applicato su richiesta della società, la quale deve dimostrare la correlazione tra i propri maggiori imponibili e le attività oggetto della collaborazione volontaria dei soci. Le sanzioni eventualmente irrogabili alla società per violazioni relative alle imposte sui redditi e Irap sono applicate con i medesimi criteri di cui all'articolo 5-quinquies e limitatamente all'ammontare eccedente le imposte versate dai soci. Gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti dalla società solo sul-

l'importo delle imposte sui redditi ed Irap eventualmente eccedente le imposte versate dai soci.

0. 1. 1. 28. Petrini.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, comma 2-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 3, lettera c), 4 e 5-bis.

0. 1. 1. 29. Petrini.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

0. 1. 1. 30. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 settembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 dicembre.

0. 1. 1. 31. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, i seguenti commi:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di

operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

0. 1. 1. 32. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:

5. I professionisti e gli intermediari devono provvedere agli adempimenti relativi all'obbligo di adeguata verifica e di registrazione della clientela e di segnalazione di eventuali operazioni sospette, secondo le modalità previste nel decreto legislativo n. 231 del 2007.

0. 1. 1. 33. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

0. 1. 1. 34. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:

5. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

0. 1. 1. 35. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

0. 1. 1. 36. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, dopo il comma 4 inserire il seguente:

5. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici, nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica del comune. Le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell'*exclave*, in considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero.

0. 1. 1. 37. Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sopprimere i commi 1 e 2.

0. 1. 1. 38. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

1-*bis*. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato »;

al comma 1, capoverso ART. 5-octies, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:

a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

6-*bis*. Nei confronti di colui che si avvale del ravvedimento speciale:

a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

0. 1. 1. 39. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

2) alla lettera b) sopprimere le parole: « e 3 »;

3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

« c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-*quater*;

d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido ».

0. 1. 1. 40. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.

0. 1. 1. 41. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies», comma 1, lettera a), sopprimere le

parole: , 10-bis e 10-ter e, dopo le parole: e successive modificazioni, inserire le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 6, sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

0. 1. 1. 42. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 10-bis e 10-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 2, sopprimere le parole: , alle imposte e alle ritenute.

0. 1. 1. 43. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* **0. 1. 1. 44.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

* **0. 1. 1. 45.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto

temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omissis di compilare il quadro RW del modello Unico, relativamente ai redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

0. 1. 1. 46. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo,

la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 47. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: minimo edittale con le seguenti: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al minimo edittale.

0. 1. 1. 48. Pesco, Alberti, Ruocco, Cancellieri, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto inserire le seguenti: irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.

*** 0. 1. 1. 49.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, inserire le seguenti: , irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura.

*** 0. 1. 1. 50.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.

0. 1. 1. 51. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4 con le seguenti: ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 7, comma 4.

0. 1. 1. 52. Pesco, Villarosa, Cancellieri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole da ovvero c) fino a richiesta di collaborazione volontaria.

0. 1. 1. 53. Pesco, Ruocco, Alberti, Cancelleri, Villarosa.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: Nei confronti dei contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto;

0. 1. 1. 54. Pisano, Ruocco, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Alberti, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: , ridotto di un quarto.

0. 1. 1. 55. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 4, sostituire le parole alla metà con le seguenti: al doppio.

0. 1. 1. 56. Pesco, Ruocco, Alberti, Villarosa, Cancelleri.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento

dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.

0. 1. 1. 57. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 58. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di

cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.

0. 1. 1. 59. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.

0. 1. 1. 60. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati.

0. 1. 1. 61. Capezzone.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, sopprimere il comma 5-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sopprimere le seguenti parole: e 5-bis.

0. 1. 1. 62. Pisano, Ruocco, Pesco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, dopo le parole: Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria *inserire le seguenti:* per i contribuenti che intendono aderire alla procedura a partire dal 2 settembre 2014.

0. 1. 1. 63. Pesco, Alberti, Cancellieri, Villarosa, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

0. 1. 1. 64. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-bis, sostituire le parole: anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo *con le seguenti:* anche su elementi riconducibili al biennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'accordo.

0. 1. 1. 65. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, sostituire il comma 5-ter con il seguente:

5-ter. Su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media degli ammontari di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 66. Ginato.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sopprimere le parole: Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro.

0. 1. 1. 67. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti 500.000 euro.

0. 1. 1. 68. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro;

b) le parole: 5 per cento sono sostituite dalle parole: 10 per cento;

c) sostituire le parole: l'aliquota del 20 per cento con le seguenti: l'aliquota del 26 per cento.

0. 1. 1. 69. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 1 milione di euro.

0. 1. 1. 70. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 27 per cento.

0. 1. 1. 71. Causi, Bargero, Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaldo.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, comma 5-ter, sostituire le parole: l'aliquota del 20 per cento con le seguenti: l'aliquota del 26 per cento.

0. 1. 1. 72. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

5-ter.1. Su richiesta di colui che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero possono essere determinati sottraendo al valore delle suddette attività al termine di ciascun anno solare aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, il valore delle medesime attività all'inizio dell'anno. Tale criterio deve essere applicato per tutte le attività finanziarie detenute all'estero dal medesimo contribuente e, in presenza di più conti, è comunque consentita la compensazione dei risultati positivi generati da un conto con i risultati negativi generati da altri conti. Il reddito così determinato è soggetto ad imposta con la medesima aliquota di cui al comma 5-ter.;

b) dopo il comma 5-quater, inserire il seguente:

5-quinquies. Ai soli fini della collaborazione volontaria, i risultati negativi riferibili ad una determinata annualità sono ammessi in deduzione dell'ammontare dei risultati positivi dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, anche laddove i risultati siano determinati ai sensi del comma 5-ter.1.

0. 1. 1. 73. Gutgeld.

Al comma 1 capoverso ART. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e;

b) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: avviso di accertamento e;

c) al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,.

0. 1. 1. 74. Pisano, Barbanti, Cancelleri, Ruocco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

* **0. 1. 1. 75.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da ver-

sare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

* **0. 1. 1. 76.** Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura.

Conseguentemente, al capoverso ART. 5-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere dalle parole per la definizione fino alle parole sostituti d'imposta;

b) al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole unitamente ai documenti fino alle parole detenute all'estero.

0. 1. 1. 77. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater.

0. 1. 1. 78. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione vo-

lontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

0. 1. 1. 79. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma.

0. 1. 1. 80. Sottanelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso ART. 5-sexies, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro;

2) *al capoverso ART. 5-octies, comma 5, inserire in fine, il seguente periodo:* Il provvedimento prevede modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore complessivo sia inferiore a 500.000 euro.

0. 1. 1. 81. Capezzone.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Gli obblighi dichiarativi scadenti nell'anno 2014 relativi alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato oggetto di collaborazione volontaria e ai relativi imponibili si considerano assolti se le relative

informazioni sono fornite unitamente alla presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. Le relative imposte sono versate secondo i termini di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera b).

0. 1. 1. 82. Gutgeld.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

0. 1. 1. 83. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.

0. 1. 1. 84. Capezzone.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-septies con il seguente:

ART. 5-septies – (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). – 1. Il richiedente che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce

dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 85. Pelillo.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, sostituire le parole: l'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, *con la seguente:* Chiunque.

0. 1. 1. 86. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, *inserire le seguenti:* con riferimento agli investimenti e a tutte e attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.

0. 1. 1. 87. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero *inserire le seguenti:* oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.

0. 1. 1. 88. Paglia, Lavagno.

Al comma 1, capoverso ART. 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collabora-

zione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

0. 1. 1. 89. Sottanelli.

Al comma 1 sopprimere il capoverso ART. 5-octies.

0. 1. 1. 90. Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2015, *ovunque ricorrano, con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

0. 1. 1. 91. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo *ovunque ricorrano, con le seguenti:* un terzo.

0. 1. 1. 92. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, comma 2, sostituire le parole: un ottavo *ovunque ricorrano, con le seguenti:* un sesto.

0. 1. 1. 93. Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Barbanti.

Al comma 1, capoverso ART. 5-octies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio

1975, n. 386, che si avvalgono della procedura di ravvedimento speciale di cui ai commi precedenti per i redditi derivanti dall'attività lavorativa prestata in Svizzera, la sanzione per le violazioni in materia di imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta nella misura pari a un dodicesimo del minimo edittale.

0. 1. 1. 94. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, al capoverso ART. 5-octies, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

0. 1. 1. 95. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 5-novies.

* **0. 1. 1. 96.** Pesco, Pisano, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 5-novies.

* **0. 1. 1. 97.** Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-novies, sostituire le parole: novies con la seguente: nonies.

0. 1. 1. 98. Pisano, Barbanti.

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 5-novies, aggiungere il seguente:

ART. 5-decies. – (Incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese che si avvalgono della disciplina per il rientro di capitali). – 1. Fino al 30 settembre 2015, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti che si sono avvalsi delle procedure di cui agli articoli 5-quater e 5-octies, della presente legge, indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nominale del capitale proprio, almeno uguale all'importo delle somme oggetto di collaborazione volontaria ovvero del ravvedimento speciale, valutato mediante applicazione, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, di un'aliquota percentuale pari al 5 per cento. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0. 1. 1. 99. Causi.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **0. 1. 1. 100.** Pesco, Pisano, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Barbanti.

Sopprimere il comma 1-bis.

* **0. 1. 1. 101.** Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

Dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

1-ter. L'articolo 137-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 137-bis. – (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o per l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro ».

1-*quater*. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). — 1. I responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da 50.000 euro a 300.000 euro.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o per altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società soggetta a revisione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni e della multa da 100.000 euro a 400.000 euro.

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto ».

1-*quinquies*. L'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« ART. 29. — (*Impedito controllo della società di revisione*). — 1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 300.000 euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi si applicano la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da 70.000 euro a 500.000 euro.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Per i reati di cui al presente articolo si procede d'ufficio ».

0. 1. 1. 102. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

1-*ter*. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 del presente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalso della procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti in capitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*quater*. Con decreti del Ministro dell'economia emanati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti di investimento delle somme di cui al comma precedente.

0. 1. 1. 103. Paglia, Lavagno.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2621 del codice civile, le parole « sono puniti con l'arresto fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 »;

b) all'articolo 2622 le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da tre a sette anni »;

c) all'articolo 2625, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000 »;

d) all'articolo 2626, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

e) all'articolo 2627, le parole « con l'arresto fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

f) all'articolo 2628, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000 »;

g) all'articolo 2629, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

h) all'articolo 2629-bis, le parole « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000 »;

i) all'articolo 2630, le parole « con la sanzione amministrativa pecuniaria da

103 euro a 1.032 euro » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 »;

l) all'articolo 2632, le parole « con la reclusione fino ad un anno » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

m) all'articolo 2633, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

n) all'articolo 2634, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 »;

o) all'articolo 2635, le parole « con la reclusione da uno a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni »;

p) all'articolo 2636, le parole « con la reclusione da sei mesi a tre anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

q) all'articolo 2637, le parole « con la reclusione da uno a cinque anni » sono sostituite con le seguenti: « con la reclusione da due a sei anni ».

0. 1. 1. 104. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). – Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

b) l'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2622. — (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità ».

0. 1. 1. 105. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2625 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2625. — (*Impedito controllo*). — Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo

116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

b) l'articolo 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2626. – (*Indebita restituzione dei conferimenti*). – Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

0. 1. 1. 106. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2627 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2627. – (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*). – Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato ».

0. 1. 1. 107. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2628. – (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*). – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sot-

toscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ».

0. 1. 1. 108. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629. – (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

0. 1. 1. 109. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(*Inammissibile*)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2629-bis. – (*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*). – L'ammi-

nistratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000 ».

b) l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo ».

0. 1. 1. 110. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2632 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2632. – (Formazione fittizia del capitale). – Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000 ».

0. 1. 1. 111. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2633. – (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione ».

0. 1. 1. 112. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2634 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2634. – (*Infedeltà patrimoniale*). – Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo ».

0. 1. 1. 113. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2635. – (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è com-

messo da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

0. 1. 1. 114. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. L'articolo 2636 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2636. – (*Illecita influenza sull'assemblea*). – Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ».

0. 1. 1. 115. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2637. – (*Aggiotaggio*). – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in es-

sere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000 ».

b) dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2637-bis. — (*Divulgazione di notizie sociali riservate*). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio ».

c) l'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2640. — (*Circostanza attenuante*). — Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

0. 1. 1. 116. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto di cui al comma 1 si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 50.000 euro si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro ».

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*Dichiarazione infedele*). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro.

2. Qualora l'imposta evasa sia superiore a 300.000 euro oppure l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore a 150.000 euro, si applica la pena della reclusione da due a sette anni ».

d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Omessa dichiarazione*). — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta

evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro ».

0. 1. 1. 117 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 6 la parola « non » è soppressa.

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti*). — 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato.

3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti di cui al presente articolo è inferiore a 50.000 euro per periodo d'imposta, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — (*Occultamento o distruzione di documenti contabili*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà nei casi di particolare tenuità ».

d) le lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 12 sono sostituite dalle seguenti:

a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni;

b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a otto anni;

c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sei anni ».

0. 1. 1. 118. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite:

a) fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima del rinvio a giudizio, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria;

b) fino a un terzo e si applicano le pene accessorie, opportunamente dimi-

nuite, indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle disposizioni in materia tributaria ».

0. 1. 1. 119 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 218 è sostituito dal seguente:

« ART. 218. – (*Ricorso abusivo al credito*). – 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena di cui al comma 1 è aumentata nel caso di società soggette all'applicazione del capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Fatte salve le altre pene accessorie di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di cinque anni ».

b) il terzo comma dell'articolo 219 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno

patrimoniale di speciale tenuità le pene ivi previste sono ridotte fino alla metà ».

c) l'articolo 220 è sostituito dal seguente:

« ART. 220. — (*Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore fallito*). — 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni l'imprenditore dichiarato fallito che, fuori dei casi previsti dall'articolo 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, primo comma, numero 3), e 49.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è avvenuto per colpa si applica la pena della reclusione fino a un anno ».

d) l'articolo 228 è sostituito dal seguente:

« ART. 228. — (*Interesse privato del curatore negli atti del fallimento*). — 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*quater*, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona ovvero con atti simulati è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 2.000 euro.

2. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici ».

e) l'articolo 229 è sostituito dal seguente:

« ART. 229. — (*Accettazione di retribuzione non dovuta*). — 1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta a quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da un minimo di 2.000 euro fino ad un massimo pari al doppio della retribuzione o dell'utilità ricevuta.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per un periodo non inferiore a tre anni ».

0. 1. 1. 120 Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.
(Inammissibile)

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-*ter*. L'articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 216. — (*Bancarotta fraudolenta*). — 1. È punito con la reclusione da quattro a dieci anni l'imprenditore dichiarato fallito che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte, i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La pena di cui al comma 1 si applica anche all'imprenditore dichiarato fallito che, durante la procedura fallimentare, commette uno dei fatti previsti dalla lettera a) del citato comma 1 ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore dichiarato fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, qualcuno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Fatte salve le altre pene accessorie, di cui al capo III del titolo II del libro primo del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo comporta l'inabilitazione all'esercizio di

un'impresa commerciale e l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di tredici anni».

0. 1. 1. 121. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1-ter. Gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società pubbliche, ossia delle società interamente o maggioritariamente partecipate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti all'azione di responsabilità disciplinata dal presente comma.

Sono altresì soggetti all'azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti gli amministratori, i membri degli organi di controllo e i dipendenti delle società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile agli enti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ovvero alle società pubbliche indicate nel comma precedente. Rimane fermo che alle società quotate partecipate in misura inferiore al 50 per cento si applica l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

0. 1. 1. 122. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

0. 1. 1. 123. Capezzone.

Al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).

0. 1. 1. 124. Paglia, Lavagno.

Al comma 4 sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

0. 1. 1. 125. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole «di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato» con le seguenti: «a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini».

0. 1. 1. 126. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 1. 127. Iacono.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Investimenti esteri).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo le parole « conti correnti bancari costituiti all'estero » sono inserite le seguenti parole: « e per investimenti ed attività estere ».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1 milione di euro, si provvede, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla « Tabella A » della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016.

0. 1. 1. 128. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Investimenti esteri).

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

0. 1. 1. 129. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro ».

0. 1. 1. 130. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale).

1. Dopo l'articolo 5-*ter* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*quater*. — (*Collaborazione volontaria*). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera *b*) per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'invito di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-*bis* del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito al comma 5-*quinquies*, comma 1, lettere *a*) e *b*).

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

ART. 5-*quinquies*. — (*Effetti della procedura di collaborazione volontaria*). — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater*:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla metà.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richie-

sta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore aggiunto e ritenute, è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 3 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3, primo e secondo periodo, del presente articolo.

5-*bis*. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria la misura della sanzione minima prevista per le violazioni

dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro il 1° settembre 2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico contro la doppia imposizione, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

5-ter. Nei casi in cui l'ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda 2 milioni di euro, su istanza del contribuente da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 20 per cento.

5-quater. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun pe-

riodo d'imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

6. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, 5 e 5-*bis* del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

ART. 5-*sexies*. — (*Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria*). — 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

ART. 5-*septies*. — (*Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al*

vero). — 1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

ART. 5-*octies*. — (*Ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili*). — 1. I contribuenti che non abbiano commesso le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e che non abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, possono avvalersi della speciale forma di ravvedimento di cui al presente comma per i periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2012. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nei reati tributari. I contribuenti non possono avvalersi più di una volta della speciale forma di ravvedimento di cui al presente comma.

2. Fino al 30 settembre 2015 e per i periodi d'imposta indicati nel comma 1, al contribuente è consentito accedere alla procedura di ravvedimento speciale. A tal fine, applicando le disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai singoli tributi, deve presentare una dichiarazione integrativa in luogo di quella omessa ovvero rettificare in aumento la dichiarazione già presentata, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali e dell'imposta sul valore aggiunto. Entro il 30 settembre 2015 deve, altresì, versare, in unica soluzione, le somme dovute a titolo di tributo, di contributi, di interessi moratori calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente

eseguito e di sanzione per le violazioni in materia di imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura pari ad un ottavo del minimo edittale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al comma 1 ed effettuare il relativo versamento, oltre agli interessi di cui al periodo precedente ed alle sanzioni, nella misura pari ad un ottavo del minimo edittale.

3. I versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento speciale sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

4. La dichiarazione integrativa è redatta utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. La dichiarazione non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può

essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.

5. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate definisce con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'effettuazione del ravvedimento speciale.

6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:

a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4, 5 *10-bis* e *10-ter*, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;

b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione.

7. Dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa decorrono i termini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 5-*novies*. — (*Estensione delle cause di non punibilità e di riduzione della pena*).

— 1. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dagli articoli 5-*quinquies*, comma 1, e 5-*octies*, comma 6, operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.».

1-*bis*. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da « e dall'articolo 48 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al fine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla Convenzione 90/436/CEE, e successive modifiche, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata alle ipotesi di dolo ».

2. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 2 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 2, a ciascun ente beneficiario.

4. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento

dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione « dogane » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione « ASSI » alla sezione « monopoli » si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

1. 1. Il Relatore.

*Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-*quater*, con il seguente:*

« ART. 5-*quater*. — (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti, e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi, d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono

scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini, per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare, il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e

contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 2. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente:

«ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti, e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di

presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legi-

slativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies., comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies., comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: Nell'ipotesi

di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 4, ultimo periodo, del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 3. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente: «ART.

5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il

contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti

nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari connessi alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente:

al capoverso ART. 5-quinquies., comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

e al capoverso ART. 5-quinquies., comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 4. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 5-quater, con il seguente:

« ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione

degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:

a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al

comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria (prescrizione).

8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ».

Conseguentemente al capoverso ART. 5-quinquies., comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;

al capoverso ART. 5-quinquies., comma 6, dopo le parole: del presente articolo aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 5. Pisano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-quater, con il seguente:

« ART. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono

scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'obbligo della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli contenuti nella documentazione stessa.

1. 6. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 7. Busin.

Al comma 1, capoverso ART. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti o detenuti all'estera, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* 1. 8. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera a), sostituire le parole: relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: relativamente agli otto periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno la dichiarazione dei redditi ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione della richiesta, in caso di omissione, anche per un solo anno della dichiarazione dei redditi.

1. 9. Ruocco.

Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e succes-

sive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* **1. 10.** Pisano.

Al comma 1 capoverso 5-quater, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.

* **1. 11.** Ruocco.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

1. 12. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

1. 13. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-*quinquies* ».

1. 14. Capezzone.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti

e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera *a*) non sia superiore a cinquecentomila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 ».

1. 15. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: versare in una unica soluzione con le seguenti: versare in tre rate, di uguale importo.

1. 16. Busin.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-quater, lettera b), comma 1, sopprimere le parole: , in un'unica soluzione;

b) sostituire il capoverso 5-quinquies con il seguente:

ART. 5-quinquies. – (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). – 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

2. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora

l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera *a*), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera *c*) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.

6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché procedano al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare, comprendenti i maggiori interessi nel frattempo maturati. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

7. Se il contribuente destinatario del provvedimento di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4 e 6 del presente articolo. Il versamento può es-

sere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un nuovo atto di contestazione con la rideeterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.

1. 17. Capezzone.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

*a) al capoverso Art. 5-*quater*, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.*

*b) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-*quater*, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia;*

*c) al capoverso Art. 5-*quinqües*, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse com-*

porta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al cento per cento delle imposte dovute.

1. 18. Pisano.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

b) al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, previa prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, in un massimo di tre rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sei rate trimestrali se le somme dovute superano i 103.291,38 euro. L'importo della prima rata deve essere versato entro i termini indicati nel presente comma e contestualmente alla prestazione di idonea garanzia.

c) Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, la procedura di volontaria collaborazione non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi, 1, 3, e 5 del presente articolo in caso di omessa prestazione della garanzia di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta, invece, il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.

1. 19. Pisano.

Al comma 1 al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

Conseguentemente, al capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), aggiungere in

fine le parole: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del successivo articolo.

1. 20. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , in unica soluzione,.

1. 21. Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater comma 1, lettera b), dopo le parole: versare, in unica soluzione inserire le seguenti: ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previa presentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati.

1. 22. Sottanelli.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.

1. 23. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 24. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 25. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

1. 26. Pisano.

Al comma 1 capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10

marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1.

1. 27. Pisano.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

1. 28. Pisano.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere il comma 3.

1. 29. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera *b*), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione, della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.

1. 30. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quater, comma 4, sostituire le parole: 30 Settembre 2015, *con le seguenti:* 31 Dicembre 2015.

1. 31. Busin.

Al comma 1, capoverso 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella pro-

cedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

1. 32. Capezzone.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistano il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.

1. 33. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.

1. 34. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;

c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;

d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.

1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato.

1. 35. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

alla lettera b) sopprimere le parole: e 3; e dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-*quater*;

d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido.

1. 36. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui agli articoli, inserire la seguente: 3.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del con le seguenti: le pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del.

1. 37. Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere, in fine, le seguenti: Sono comunque fatti salvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reati tributari.

1. 38. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 1. 39.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*** 1. 40.** Busin.

Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'esclusione della punibilità di cui al comma 1 ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

1. 41. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dalle sanzioni di cui ai successivi commi 3 e 4.

1. 42. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate: *a)* se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; ovvero *b)* se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c)* se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura pari al dieci per cento delle imposte accertate.

1. 43. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.

* **1. 44.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: Le san-

zioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto *inserire le seguenti:* , irrogabili esclusivamente nei confronti di colui che ha attivato la procedura,.

* **1. 45.** Busin.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate *inserire le seguenti:* esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura,.

1. 46. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 3, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,.

1. 47. Ruocco.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, oppure sia un piccolo risparmiatore con redditi e depositi fino a 100.000 euro, che dichiara un deposito o conto corrente bancario costituito in Svizzera, ai sensi dell'articolo 4, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura

pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.»

1. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un lavoratore frontaliere, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppure un pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato in Svizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5 comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»

1. 49. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre, Borghi, Guerra.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.»

1. 50. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-*quater* sia un piccolo risparmiatore che detiene risparmi per un importo fino a centomila euro, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposte accertate.»

1. 51. Plangger, Gebhard, Alfreider, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso 5-quinquies, comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente:

«La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

1. 52. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. «La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.»

* **1. 53.** Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati. ».

* **1. 54.** Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*.

1. 55. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 7. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura ».

1. 56. Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 7. La procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere del-

l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativamente ai delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per i quali si determinano gli effetti di cui alla lettera a) del presente comma ».

1. 57. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 7. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la procedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previsto all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo. »

1. 58. Sottanelli.

*Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 5-*sexies* con il seguente:*

« 5-*sexies*. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). – 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prevedendo modalità semplificate qualora la procedura di collaborazione riguardi attività il cui valore risulti inferiore a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

2. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati

a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 59. Capezzone.

Al comma 1, capoverso 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura e non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 60. Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-sexies dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido ».

1. 61. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. ».

* **1. 62.** Capezzone.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

* **1. 63.** Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: Il richiedente che.

Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 5-septies, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il richiedente è obbligato a rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie sono rispondenti al vero.

1. 64. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, sostituire la parola: Chiunque con le seguenti: L'autore delle violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, che,

1. 65. Sottanelli.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, inserire le seguenti: con riferimento agli investimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, di cui al precedente articolo 5-quater lettera a),.

1. 66. Lavagno, Paglia.

Al comma 1, capoverso articolo 5-septies, comma 1, dopo le parole: non rispondenti al vero inserire le seguenti: oltre a perdere tutti i benefici di cui ai precedenti articoli 5-quater e 5-quinquies.

1. 67. Paglia, Lavagno.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1. 68. Capezzone.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con le seguenti:

a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altro personale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato;

a-bis) dopo le procedure di mobilità di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5

milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

1. 69. Sottanelli.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di personale con rapporto d'impiego a tempo indeterminato con le seguenti: a tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1 e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorità ai vincitori e agli idonei che sono inseriti in graduatorie ancora vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nonché all'attivazione di tirocini.

1. 71. Bonomo, Fregolent, Marco Di Maio, Capozzolo.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di utilizzo dei vincitori collocati nelle graduatorie vigenti.

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) in sede di applicazione di quanto previsto dalla lettera a) e nel rispetto dei vincoli di spesa ivi prevista, l'Agenzia delle entrate attinge alle graduatorie regionali di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per la qualifica di funzionario, proseguendo nella selezione con i candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, fino a copertura ruoli relativi al medesimo profilo professionale. Qualora vi siano ulteriori esigenze di copertura dell'organico si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

1. 72. Pagano.

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , a tal fine derogando eccezionalmente ad ogni altra modalità di reclutamento di personale esterno, attingendo dalle graduatorie regionali di merito del 10 maggio 2013 per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico formate con l'ultima selezione pubblica per esami, per la qualifica di funzionario, ed ultimando la stessa procedura concorsuale selezionando quei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, al fine di ricoprire i ruoli relativi al medesimo profilo professionale;

1. 73. Paglia, Lavagno.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 74.** Palmizio.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle

carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 75.** Iacono.

Al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente:

c) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione dei candidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzioni sono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato di cui dispone l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le annualità 2014, 2015 e 2016.

*** 1. 76.** Tullo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 648-bis.

(Riciclaggio e auto-riciclaggio).

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato

doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambialevalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle

cose che servono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.

2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 648-ter.

(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648.

3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 21.

(Esecuzione del sequestro).

1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con

l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 55.

(Sanzioni penali).

Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di

fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.

Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.

Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

Chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

5. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 57.

(Violazioni del titolo II, capi I e II).

La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

7. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è

ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

6. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

ART. 57-bis.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di per-

sona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

2. In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-*quater*.

(*Violazione di altri obblighi informativi*).

La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-*ter*, di importo fino

a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

7. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c) le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d) le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*bis*, 57-*ter*, 51-*quater* e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-*ter* è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-*bis*, 57-*quater* e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si

è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-*bis*. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-*ter* provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-*bis*.

(*Dichiarazioni tardive del contribuente*).

1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministra-

tive previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà.

1. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «ART. 648-bis. – (Riciclaggio e auto-riciclaggio). – Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiovalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto ».

2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 648-ter. – (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648 ».

3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: « ART. 21. – (*Esecuzione del sequestro*). – 1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi

dell'articolo 79-*quater* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni ».

4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 55. – (*Sanzioni penali*). – 1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante.

2. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.

3. Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.

4. Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi ».

1. 02. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: « articolo 648-bis. – *Riciclaggio e autoriciclaggio*). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.

2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. La stessa pena prevista dai primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato pre-

supposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.

5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ».

6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.

7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto ».

1. 03. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « ART. 57. (*Violazioni del titolo II, capi I e II*). – La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quo-

tidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà ».

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti: « ARTICOLO 57-bis. – (*Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche*). L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter. – (*Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche*). – 1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

In deroga al comma I, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater. – (Violazione di altri obblighi informativi). – La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro ».

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato:

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c) le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d), le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*bis*, 57-*ter*, 57-*quater* e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-*ter* è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-*bis*, 57-*quater* e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-*bis*. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-*ter* provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle

informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ».

4. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 4-*bis*.

(*Dichiarazioni tardive del contribuente*).

1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività dete-

nute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà ».

1. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 57.

(Violazioni del titolo II, capi I e II).

La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.

L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'ar-

ticolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

ART. 57-bis.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.

I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo

previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-ter.

(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), e) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

ART. 57-quater.

(Violazione di altri obblighi informativi).

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

2. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.

4. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.

5. La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

6. Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, de-

finiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: « 1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1 lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione »;

c) all'articolo 47, comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo » sono sostituite dalle seguenti: « mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante »;

2) alla lettera d) le parole: « e corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « ed eventualmente corredate da »;

d) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3 »;

2) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: « 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*quater* e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge »;

f) i commi 1, 2 e 2-*bis* dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: « 1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-*bis*, 57-*ter*; 57-*quater* e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-*ter* è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-*bis*, 57-*quater* e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

2-*bis*. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-*ter* provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione ».

1. 05. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« 648-bis. (Riciclaggio). È punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 2.000 a euro 25.000 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria.

La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. »

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per il contrasto all'autoriciclaggio nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

1. 010. Causi, Civati, Colaninno, Verini, Fregolent, Bargerò, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Di Stefano, Fragomeli, Ginato, Gutgeld, Lodolini, Mattiello, Moretto, Pastorino, Pelillo, Petrini, Riabaudò.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio di denaro,

beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo).

1. All'articolo 648-bis del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: « Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro. »

b) Al comma 2 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: « ovvero di attività bancaria o finanziaria ».

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: « La pena è diminuita fino a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l'attività delittuosa di cui ai commi precedenti sia portata a conseguenze ulteriori ».

1. 06. Paglia, Lavagno.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « ART. 4-bis. – *(Dichiarazioni tardive del contribuente)*. – 1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del

presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n.74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'ar-

ticolo 16, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà ».

1. 07. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, all'ultimo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 20.000 euro. ».

1. 08. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge del 4 agosto 1990, n. 227, ultimo periodo, le parole: « depositi e conti correnti bancari » sono sostituite dalle seguenti: « investimenti ed attività ».

1. 09. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del professor Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sulle problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento)	131
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-02191 Battelli: Su taluni titoli di film destinatari di finanziamenti statali	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-02367 Mongiello: Sulla salvaguardia del ponte romano sito nell'agro di Sant'Agata di Puglia .	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	137
5-01984 Malpezzi: Sul programma Futuro in ricerca di base (FIRB)	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	138
5-02829 Palmieri: Sugli obblighi e adempimenti volti a prevenire la corruzione nelle istituzioni scolastiche	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	140
5-02485 Binetti: Sul rimborso delle somme dovute ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione post-laurea	132
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	142
5-02595: Ghizzoni: Sul diritto dei ricercatori universitari di discipline cliniche a tempo determinato a prestare l'attività assistenziale necessaria per le proprie attività didattiche e di ricerca	132
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	144

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 giugno 2014.

Seguito dell'audizione del professor Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sulle problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 10.15.

5-02191 Battelli: Su taluni titoli di film destinatari di finanziamenti statali.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco D'UVA (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che chiarisce gran parte delle problematiche illustrate. Ribadisce, tuttavia, il timore che i finanziamenti statali destinati a taluni film possano configurare un indebito guadagno a favore dei soggetti beneficiari.

5-02367 Mongiello: Sulla salvaguardia del ponte romano sito nell'agro di Sant'Agata di Puglia.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sottoscrive l'interrogazione in titolo, sostituendo la presentatrice.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

5-01984 Malpezzi: Sul programma Futuro in ricerca di base (FIRB).

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simona Flavia MALPEZZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario, auspicando che il Governo si adoperi affinché siano accelerate le tempistiche relative all'erogazione dei fondi in questione.

5-02829 Palmieri: Sugli obblighi e adempimenti volti a prevenire la corruzione nelle istituzioni scolastiche.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce, quindi, la necessità che siano individuate misure di adattamento della normativa anticorruzione, introdotta dal decreto legislativo n. 33 del 2013, al complesso mondo della scuola. Auspica, infine, che il Governo si adoperi nella realizzazione di un coordinamento informatico all'interno degli istituti scolastici, mettendo a disposizione supporti centralizzati che consentano agli stessi di alleggerire gli oneri burocratici e amministrativi.

5-02485 Binetti: Sul rimborso delle somme dovute ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione post-laurea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'interrogazione in titolo, sostituendo la presentatrice.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

5-02595: Ghizzoni: Sul diritto dei ricercatori universitari di discipline cliniche a tempo determinato a prestare l'attività assistenziale necessaria per le proprie attività didattiche e di ricerca.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dell'articolata rispo-

sta resa dal rappresentante del Governo. Preso atto che la questione illustrata è disciplinata da norme vigenti, ritiene che il problema risieda nell'applicazione delle stesse. Auspica quindi che il Governo, ferma restando l'autonomia degli atenei, si faccia parte diligente nel monitoraggio dell'attuazione uniforme della normativa, a tutela del processo di formazione con-

tinua del personale universitario che opera nel settore delle discipline cliniche.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO 1

5-02191 Battelli: Su taluni titoli di film destinatari di finanziamenti statali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Battelli, riferendosi ad un articolo di stampa su film beneficiari di finanziamenti statali (diretti od indiretti) che non vengono realizzati o distribuiti in sala chiede notizie in merito ai finanziamenti dedicati al cinema.

Vorrei riferire, a tale proposito, che i contributi diretti alla produzione, in fase progettuale, sono assegnati alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale o spettacolare ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, cosiddetta Legge cinema, dalla Commissione per la cinematografia – sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2004.

Nel 2013 la Commissione per la cinematografia – sezione consultiva per i film (ora in fase di imminente rinnovo) ha deliberato per la produzione di opere filmiche contributi diretti complessivi per euro 22.050.000 (euro 13.800.000 per progetti di film di Lungometraggi ossia di registi già affermati, euro 6.900.000 per progetti di opere prime e seconde, euro 900.000 per cortometraggi, euro 450.000 contributi per lo sviluppo di sceneggiatura).

Il sostegno diretto alla produzione non è un contributo a fondo perduto ma un prestito agevolato erogato all'impresa di produzione a stati di avanzamento nella realizzazione del film.

Tale somma viene poi restituita dall'impresa una volta coperti i costi di produzione, tramite una percentuale sugli incassi del film.

La qualifica di interesse culturale ad un progetto filmico, attribuita dalla Commissione per la Cinematografia, deriva da una procedura altamente selettiva e di tipo concorsuale, con un'attività valutativa di alto profilo.

Oltre che dalla legge cinema la procedura è regolata da due decreti ministeriali dell'8 febbraio 2013 recanti « Composizione ed attività della Commissione per la cinematografia e valutazione dell'interesse culturale » e « Modalità tecniche di sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica ».

Tale procedura è cadenzata in tre sessioni annuali che prevedono: una delibera, la graduatoria dei progetti e l'assegnazione di relative risorse ai progetti partecipanti a ciascuna sessione che risultino aver conseguito il punteggio più alto.

Ogni fase della procedura è gestita in via telematica ed è divulgata sul sito web della Direzione generale per il cinema.

La legge indica i criteri discrezionali di valutazione del progetto filmico (qualità artistica intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura; qualità tecnica intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche; coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come completezza e realizzabilità del progetto produttivo ed anche come piano di distribuzione) o i criteri legati ad automatismi, almeno in parte, come nel caso di valutazione di opere di registi non esordienti.

La Commissione Cinema – sezione consultiva per i film, oltre a non comportare onere alcuno per lo Stato sarà com-

posta da otto esperti di comprovata esperienza nel settore della cinematografia (sei nominati dal Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo e due di nomina regionale).

Peraltro, con decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, sono state previste modalità di valutazione e votazione idonee ad assicurare efficienza, tempestività, imparzialità e trasparenza dell'attività consultiva della Commissione.

In particolare si dispone esplicitamente che il Presidente di diritto, ossia il Direttore generale del cinema, « non esprime voto in ordine alla qualità artistica delle domande esaminate ».

Quanto ai contributi indiretti ovvero agli sgravi fiscali, vorrei rammentare che il tax credit interno, introdotto con decreto attuativo del 7 maggio 2009 « Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007 » è a favore di tutta la cinematografia nazionale.

Il tax credit interno è riconosciuto alle imprese del settore cinematografico che producano film nel rispetto dei canoni di « eleggibilità culturale », secondo dei parametri indicati nel suindicato decreto.

Trattasi di una forma di automatismo agile ed elastica, per accedere al tax credit non occorre che il film sia stato riconosciuto di interesse culturale.

I benefici fiscali, sono accordati previa istruttoria tecnica della Direzione generale per il cinema che verifica, senza alcuna discrezionalità, se le domande presentate rispettano i parametri richiesti dal decreto attuativo del 7 maggio 2009.

Le altre agevolazioni fiscali per la cinematografia in tema di produzione e distribuzione di opere filmiche introdotte dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e del decreto ministeriale del 7 maggio 2009 sono:

il credito d'imposta per le produzioni esecutive in Italia di film stranieri (cosiddetto tax credit estero);

il credito d'imposta per investimenti da parte di soggetti diversi dai produttori cinematografici (tax credit esterno);

il credito d'imposta per investimenti nella distribuzione di film di nazionalità italiana, (tax credit distribuzione) ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto ministeriale del 21 gennaio 2010.

Anche queste agevolazioni, al pari del tax credit interno, sono misure automatiche immediate, particolarmente vantaggiose sia sul piano del consolidamento dell'industria cinematografica sia per l'effetto volano sulle entrate fiscali derivato dalle maggiori risorse investite.

Nel 2013 l'ammontare globale del credito d'imposta concesso per le varie tipologie di tax credit è stato pari a circa 58 milioni di euro.

Si rappresenta che lo sgravio fiscale è accordato man mano che il film stesso viene realizzato/distribuito e si traduce in uno sgravio fiscale che va dal 10 per cento al 25 per cento al 40 per cento dell'investimento effettuato nella produzione/distribuzione dell'opera cinematografica, a seconda della tipologia di tax credit utilizzato.

Alla luce di ciò il rischio della mancata realizzazione e distribuzione del film a fronte degli sgravi fiscali concessi, appare infondata.

Infine, relativamente al decreto dell'8 febbraio 2013, relativo a « Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche » si rappresenta che ai sensi di tale decreto per ogni lungometraggio di nazionalità italiana realizzato, le imprese di produzione possono chiedere un contributo, calcolato in percentuale secondo una tabella a scaglioni sugli incassi realizzati in sala cinematografica entro dodici mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Previo istruttoria tecnica, che si avvale anche della collaborazione della SIAE, la Direzione generale, in considerazione dei fondi disponibili, emana i provvedimenti

di assegnazione e liquidazione dei contributi (20 milioni complessivi nel 2013).

Appare evidente che se si tratta di contributi non per un progetto di film ma legati al box office di un film già arrivato in sala, il rischio che tale incentivo sia

relativo ad un film non realizzato/distribuito è da escludersi *in re ipsa*.

Si tratta di un sostegno che serve, per la quasi totalità, ad aiutare l'impresa a ridurre gli oneri del prestito e/o i costi sostenuti nella produzione del film stesso.

ALLEGATO 2

**5-02367 Mongiello: Sulla salvaguardia del ponte romano
sito nell'agro di Sant'Agata di Puglia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Mongiello chiede notizie in merito al Ponte romano di Sant'Agata di Puglia.

Vorrei riferire, a tale proposito, che, il Ponte sito in località Palino, in territorio di Sant'Agata di Puglia, lungo la strada che collega quest'ultima a Candela è di proprietà comunale.

La struttura, realizzata in pietra con foderi in laterizio, è databile alla prima età imperiale romana ma ha subito consistenti rifacimenti in epoca medievale, periodo al quale va sostanzialmente ascritto l'attuale assetto del monumento.

Eventi franosi, verificatisi a seguito di intense precipitazioni nella primavera del 2005, hanno determinato i primi ingenti danni alla struttura con il crollo di una parte del rivestimento in laterizio e lo smottamento di materiali del riempimento interno.

In quell'occasione, il comune di S. Agata di Puglia realizzò opere di puntellamento in legno a sostegno di una delle arcate. Intervento, tuttavia, di scarsa rilevanza in relazione all'effettivo stato di degrado dell'intera struttura.

Al fine di realizzare interventi di restauro funzionali alla conservazione e alla valorizzazione del manufatto, la Soprintendenza per i beni archeologici, quella per i beni architettonici e paesaggistici di Bari a cui a pari titolo compete la tutela del monumento per le componenti medioevali del Ponte e il comune di San-

t'Agata hanno richiesto, con esito purtroppo negativo, l'ammissione del progetto di recupero del ponte ad un finanziamento pari ad euro 619.748,27 nell'ambito del POR Puglia 2000/2006.

Successivamente, a più riprese, negli anni 2009-2011, gli organi periferici del Ministero, presenti sul territorio pugliese, hanno tentato congiuntamente di reperire, nell'ambito delle note, scarse disponibilità di bilancio le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di un progetto di verifica statica e diagnostica del degrado e ripristino delle cortine laterizie e delle parti crollate del nucleo lapideo.

Va sottolineato che, in considerazione dell'effettivo precario stato di conservazione del monumento, è comunque ferma intenzione della Direzione regionale e delle Soprintendenze di settore sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto di recupero e valorizzazione del Ponte da realizzarsi attraverso i fondi disponibili nell'ambito dell'agenda europea 2014-2020, di cui si sta avviando la programmazione, ed ai quali, tuttavia, data la condizione giuridica del bene, potrà attingere esclusivamente l'amministrazione comunale.

A tal proposito vorrei evidenziare, come già accaduto in passato, la piena disponibilità degli uffici del Ministero a condividere con il comune di Sant'Agata le attività di progettazione necessarie alla salvaguardia del Ponte.

ALLEGATO 3

5-01984 Malpezzi: Sul programma Futuro in ricerca di base (FIRB).**TESTO DELLA RISPOSTA**

I progetti del programma « Futuro in ricerca 2010 », gravanti sui fondi FIRB e ritenuti ammissibili al finanziamento ministeriale, sono stati approvati con decreto direttoriale n. 928 del 9 novembre 2011. Tale decreto ha previsto, all'articolo 9, il pagamento di un anticipo pari al 30 per cento del contributo spettante, da corrispondersi entro 90 giorni dalla data del decreto, nonché l'emanazione di un atto successivo che avrebbe determinato le modalità di pagamento delle ulteriori erogazioni.

Il finanziamento complessivo per il bando 2010, pari a 50 milioni di euro, gravava su disponibilità di provenienza degli esercizi 2008 e 2009 e, pertanto, con la chiusura dell'esercizio 2011 è andato perento, ai sensi della legge n. 111 del 2011 che ha ridotto da tre a due anni il mantenimento in bilancio delle risorse stanziare. Nel mese di novembre 2011, entro il termine di perenzione, il Ministero ha corrisposto alle iniziative progettuali approvate l'anticipo del 30 per cento del contributo totale a gravare sul bando 2010.

Con successivo decreto direttoriale del 9 giugno 2012, n. 355, è stato previsto, in coerenza con il regolamento FIRB, che le ulteriori quote del contributo venissero erogate per stati di avanzamento, previa presentazione di rendicontazioni di spesa annuali, e che le erogazioni aggiuntive venissero determinate in misura proporzionale ai livelli di spesa rendicontati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori.

Entro il primo trimestre del 2013 sono state chiuse le rendicontazioni ricadenti nella prima annualità e, all'esito della valutazione, il Ministero ha accertato l'importo del contributo erogabile, commisurandolo alle spese pertinenti ed ammissibili effettivamente certificate entro la scadenza annuale. Al fine di procedere alla liquidazione, in data 27 settembre 2013 è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di riscrivere in bilancio l'importo complessivo di euro 20.046.439,00, di cui 15.590.102,00 per fare fronte al pagamento della prima annualità di « Futuro in ricerca 2010 ».

Quindi per rispondere alla richiesta dell'onorevole interrogante circa lo stato di avanzamento delle erogazioni a favore dei progetti approvati sul bando 2010, si assicura che non appena il Ministero dell'economia e delle finanze procederà alla riassegnazione in bilancio dell'importo richiesto, nel rispetto dei tempi tecnici necessari, sarà dato seguito all'erogazione del contributo spettante relativamente alla prima annualità, che si sommerà all'anticipo del 30 per cento già erogato nel novembre 2011. Il pagamento avverrà, presumibilmente, entro il mese di luglio 2014.

D'altra parte, e per rispondere al primo quesito posto dall'interrogante, ai sensi della normativa vigente in tema di contabilità di Stato e di perenzione amministrativa, non è legittimo procedere al pagamento di somme di competenza degli anni precedenti con somme stanziare negli anni successivi e, in questo caso, destinare al bando « Futuro in ricerca 2010 » le

risorse relative al bando del 2013. Per tale motivo non può che darsi corso separatamente alle erogazioni relative ai due diversi bandi, utilizzando le rispettive disponibilità di cassa.

Per completezza di informazione, aggiungo che per il bando Futuro in ricerca

2013, nel rispetto delle disposizioni non più del Regolamento FIRB ma di quelle del Regolamento - FIRST (decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013), nel mese di novembre 2013 è stata corrisposta a ciascuna unità di progetto l'anticipazione del 100 per cento del contributo.

ALLEGATO 4

5-02829 Palmieri: Sugli obblighi e adempimenti volti a prevenire la corruzione nelle istituzioni scolastiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto fatto presente dall'onorevole interrogante, informo che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in considerazione della specificità del settore scuola, si è da tempo attivato al fine di adattare la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza alla realtà delle istituzioni scolastiche. Infatti, già in data 1° marzo 2013, la questione è stata sottoposta al Dipartimento della funzione pubblica con una richiesta di parere.

Del resto, le difficoltà di applicazione alle istituzioni scolastiche delle norme di cui alla legge n. 190 del 2012 e al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono state confermate dagli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, che, con nota del 13 novembre 2013 a firma del Ministro *pro-tempore* D'Alia, hanno previsto la definizione di un atto aggiuntivo al Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013, nel quale contemplare le specifiche modalità di attuazione, da parte delle scuole, degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Tale soluzione è stata condivisa anche dall'A.N.A.C., che ha avviato una serie di riunioni tecniche cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero, del Dipartimento per la funzione pubblica e della stessa A.N.A.C., attraverso le quali è stato definito il contenuto del suddetto atto aggiuntivo e sono state individuate le modalità operative per far fronte alle esigenze ed alle peculiarità delle istituzioni scola-

stiche, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Conclusa la fase istruttoria, questo Ministero è in attesa che l'atto aggiuntivo al PNA sia predisposto, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 190, dal Dipartimento della Funzione pubblica e sia successivamente approvato dall'A.N.A.C. Sarà ovviamente cura di questa Amministrazione, non appena completato l'*iter* di approvazione dell'atto aggiuntivo, fornire tempestivamente agli Uffici scolastici regionali ed alle istituzioni scolastiche tutte le informazioni e l'assistenza necessarie all'applicazione delle norme in esame.

Ciò premesso, si ritiene condivisibile la necessità di intervenire, anche in ambito normativo, sugli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione a carico delle istituzioni scolastiche, al fine di semplificarli e renderli meglio compatibili con le dimensioni e le modalità di funzionamento delle stesse scuole.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di utilizzare i sistemi informatici a livello centrale per l'inserimento delle informazioni obbligatorie, si fa presente che le disposizioni del decreto-legge n. 33 del 2013 si applicano a tutte le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le quali sono ricomprese anche le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado. Pertanto, l'assolvimento degli obblighi di pubblicità *online* previsti in materia di trasparenza, immediatamente precettivi per ciascuna Amministrazione, ricadono su ogni singola

istituzione scolastica autonoma, quale soggetto responsabile e detentore di dati, informazioni e documenti di propria diretta competenza. Nulla vieta, comunque, che le scuole acquisiscano e gestiscano gli

applicativi informatici attraverso le reti di scuole di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche).

ALLEGATO 5

5-02485 Binetti: Sul rimborso delle somme dovute ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione post-laurea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il contenzioso a cui fa riferimento l'onorevole interrogante afferisce alla questione della remunerazione degli anni di frequenza alle scuole di specializzazione medica in considerazione della tardiva applicazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia.

Al fine di dare un quadro preciso della situazione, occorre preliminarmente distinguere, in base all'evoluzione della normativa, tre principali filoni di contenzioso.

1. Il primo di essi concerne la richiesta di risarcimento danni, da parte dei medici specializzati negli anni tra il 1983 e il 1991, per la tardiva attuazione della direttiva comunitaria n. 82/76/CE.

2. Il secondo ambito è rappresentato dalle richieste dei medici specializzati negli anni dal 1993 al 2006 di pagamento delle differenze retributive, pari a circa 13.000 euro annui, tra l'importo previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che ha definito il costo del contratto di formazione specialistica previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999, e l'importo della borsa di studio previsto dal decreto legislativo n. 257 del 1991.

3. Infine, il terzo rilevante filone di contenzioso, inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione sezione lavoro del 29 ottobre 2012, ha riguardato il mancato aggiornamento economico della borsa di studio prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991, il cui importo deve essere annualmente incrementato del tasso programmato di inflazione e rideterminato ogni triennio in funzione del miglioramento tabellare mi-

nimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento al primo filone di contenzioso, si ritiene opportuno precisare che il Ministero, insieme alle Amministrazioni interessate, ha provveduto a promuovere diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di concordare un intervento normativo che interpretasse in maniera autentica il concetto di « illecito comunitario », sostenendo la tesi della durata quinquennale della prescrizione a partire dal 1991 e non dalla legge n. 370 del 1999. Ne è derivata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 che non ha, tuttavia, sortito effetto deflattivo sperato, in quanto non è stata ritenuta applicabile retroattivamente.

Per quanto riguarda, poi, i giudizi del secondo filone, relativi alle richieste delle differenze retributive, informo che, nella maggioranza dei casi, tale contenzioso si è risolto positivamente per l'Amministrazione. Infatti, la direttiva n. 93/16/CE è stata ritenuta non immediatamente applicabile in ambito nazionale, in quanto non *self executing* e non sufficientemente precisa ed incondizionata per l'assenza di quantificazione della « remunerazione adeguata » invocata dai ricorrenti.

Inoltre, la normativa nazionale (in particolare il decreto legislativo n. 368 del 1999) non contempla il diritto al pagamento di ulteriori somme di denaro rispetto a quelle già percepite ai sensi del decreto legislativo n. 257 del 1991, poiché l'incremento disposto dal decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2007 decorrerebbe dall'anno accademico 2006/2007 e non sarebbe idoneo a riconoscere diritti agli specializzati in anni precedenti, per il principio di irretroattività.

Relativamente, infine, al terzo filone di contenzioso, informo che, allo stato attuale, si è prodotto un esiguo numero di soccombenze per l'Amministrazione.

Venendo alle richieste dell'onorevole interrogante, rilevo che il numero di soccombenze più rilevante per le Amministrazioni dello Stato ha riguardato il primo, e più risalente negli anni, filone di contenzioso, ormai esaurito. Per gli altri

filoni di contenzioso, informo che la maggior parte dei giudizi si sono conclusi positivamente per l'Amministrazione, come avvenuto per il secondo, o sono in numero esiguo, come per il terzo.

Conclusivamente, la questione resta, comunque, all'attenzione dei competenti Uffici per i necessari approfondimenti tecnici, e ricordo, a tale riguardo, che il Governo si è impegnato ad aumentare fino a 5.000 le borse di studio che retribuiscono gli studenti dei corsi di specializzazione medica a partire dalla prossima tornata relativa all'anno accademico 2014/2015.

ALLEGATO 6

5-02595: Ghizzoni: Sul diritto dei ricercatori universitari di discipline cliniche a tempo determinato a prestare l'attività assistenziale necessaria per le proprie attività didattiche e di ricerca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, data la complessità delle relazioni intercorrenti tra l'assistenza sanitaria e le università, occorre preliminarmente riassumere il quadro normativo di riferimento.

Il collegamento fra le università e le attività di assistenza ospedaliera è stato inizialmente previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 che ha introdotto lo strumento della convenzione tra università ed enti ospedalieri, stabilendo che l'ordinamento interno delle cliniche e degli istituti universitari deve essere adeguato all'ordinamento interno degli ospedali ed avere un'analogia organizzazione. Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 conferma lo strumento convenzionale ed individua le materie oggetto del relativo accordo, rimandando, per le convenzioni, ad uno schema-tipo emanato con decreto ministeriale 24 giugno 1971. Il decreto ministeriale del 1971 definisce le relazioni intercorrenti fra le due istituzioni attraverso la creazione di strutture universitario-ospedaliere: l'ente ospedaliero assume la gestione dell'assistenza, connessa con i fini istituzionali dell'università, ed utilizza l'assistenza fornita dalle cliniche e istituti universitari di ricovero e cura; da parte loro, le Università utilizzano il potenziale didattico e di ricerca dell'ente ospedaliero, sempre in base a precisi accordi.

Attualmente la collaborazione e il coordinamento tra il Servizio sanitario nazionale e le Università trova la propria disciplina di riferimento nel decreto legisla-

tivo 21 dicembre 1999, n. 517. L'articolo 5, nell'ambito della definizione delle norme sul personale, prevede che « i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2, sono individuati con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale ».

Il successivo articolo 6 disciplina i rapporti tra le università e il Servizio sanitario nazionale, stabilendo che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli d'intesa per disciplinare le modalità di reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione di tali intese sono regolati con appositi accordi tra università e Aziende ospedaliere, unità sanitarie locali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

La figura del ricercatore a tempo determinato è stata introdotta dall'articolo 24 della legge 240 del 2010 che, al comma 1, ha previsto che « ... le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle

attività di ricerca ». Al successivo comma 3 vengono specificate le tipologie contrattuali: un contratto (iniziale) di durata triennale e prorogabile per soli due anni (cosiddetto contratto di cui alla lettera *a*). Poi, un ulteriore contratto triennale, non rinnovabile e riservato a candidati che hanno usufruito dei contratti precedenti o di assegni di ricerca o di borse post-dottorato o di analoghe posizioni in atenei stranieri (cosiddetto contratto di cui alla lettera *b*). Per il ricercatore a tempo determinato che abbia usufruito della seconda tipologia di contratto (quella appunto della cosiddetta lettera *b*) e abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore. Con la legge n. 240 è stata, quindi, superata la figura del ricercatore a tempo indeterminato, in quanto ottenuto un contratto, rinnovato, e in presenza del requisito dell'abilitazione scientifica nazionale e delle adeguate condizioni economico finanziarie, il ricercatore a tempo determinato può accedere al ruolo dei professori universitari.

Ciò premesso, si viene ai quesiti in esame.

L'articolo 24 della legge 240 del 2010, citato in premessa, nulla dice in ordine alla possibilità per i ricercatori di svolgere attività assistenziale. È di ausilio, tuttavia, quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 2, che, nel disciplinare gli organi e l'articolazione interna delle università, ha previsto che queste ultime modificassero i propri statuti in tema di articolazione interna, con le modalità e la tempistica ivi indicate e osservando determinati vincoli e criteri direttivi tra i quali, alla lettera *c*), figura l'inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca per i docenti delle materie cliniche.

Dal principio dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali e di insegnamento per il corpo docente delle facoltà mediche, in relazione alle funzioni attribuite ai ricercatori dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32, comma 1, non abrogato dalla legge di

riforma (i ricercatori a tempo indeterminato assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali), dal superamento della figura del ricercatore a tempo indeterminato, voluta dal legislatore della legge 240, e in base a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999 consegue che il ricercatore a tempo determinato svolge le stesse funzioni previste dalla legge per il ricercatore a tempo indeterminato e, quindi, anche funzioni assistenziali. Pertanto, per rispondere al quesito dell'onorevole interrogante, alla luce dell'interpretazione del quadro normativo vigente, una norma che preveda espressamente che i ricercatori universitari a tempo determinato (unica categoria di ricercatori, a questo punto, previsti dalla legge) svolgano funzioni assistenziali appare non necessaria.

Per quanto riguarda la situazione delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 13, della medesima legge n. 240, oggetto di altra domanda, informo che è in corso la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute, con cui viene approvato lo schema-tipo di convenzione al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Tale schema, che è stato sottoposto al parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, è attualmente all'esame del Ministero della salute. Il testo predisposto prevede che « I docenti universitari, compresi i ricercatori ... per i quali l'attività assistenziale sia essenziale alle esigenze della didattica, della ricerca e delle attività di supporto alle stesse, assolvono gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente ».

Per quanto riguarda, infine, la situazione nelle Università italiane dell'attività assistenziale prestata dai ricercatori a tempo determinato delle discipline cliniche, informo che il Ministero, con nota del 18 giugno 2014, ha chiesto a tutte le università di fornire i dati utili per un apposito monitoraggio.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	149

SEDE REFERENTE:

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	148
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (atto n. 94), di rappresentanti di Assoporti (Associazione Porti Italiani), e di rappresentanti della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico	148
AVVERTENZA	148

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 9.10.

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono stati presentati circa trenta emendamenti (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Claudia MANNINO (M5S), a nome del suo gruppo, si rammarica del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati dai deputati del Movimento 5 Stelle. Al riguardo, precisa che tali emendamenti sono tutti diretti a introdurre misure che, in linea con le posizioni da ultimo espresse dal Presidente dell'Autorità anticorruzione, consentono il superamento delle fallimentari gestioni commissariali, le quali non hanno portato né alla diminuzione dei costi delle opere pubbliche né all'accelerazione dei tempi della loro realizzazione.

Conclude, quindi, chiedendo al relatore e al Governo di chiarire le ragioni che

sono alla base del parere contrario espresso sui citati emendamenti, a partire dall'emendamento Sibia 1.3 che, pur chiedendo la chiusura della gestione commissariale in questione, si preoccupa di individuare una soluzione tecnico-organizzativa capace di garantire in tempi prefissati il completamento dell'opera pubblica in questione.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatore*, in risposta alla collega Mannino, ribadisce quanto già detto nella seduta di ieri in ordine al fatto che, pur riconoscendo che le gestioni commissariali sono sintomo del cattivo funzionamento del sistema e devono essere considerate come situazioni del tutto eccezionali, nel caso specifico si è di fronte a casi per i quali la revoca dei poteri dei commissari straordinari rischia di tradursi nel blocco totale di opere pubbliche ormai in corso di realizzazione pratica e nella perdita di ingenti finanziamenti, nazionali, regionali ed europei.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO, nell'associarsi a quanto appena detto dal relatore, ritiene doveroso sottolineare che le gestioni commissariali oggetto del decreto-legge in esame sono espressione di personalità di indiscutibile levatura tecnica e morale che in passato hanno ricoperto con merito posizioni di altissimo rilievo nell'amministrazione dello Stato. Nel ripercorrere, inoltre, le ragioni che hanno condotto all'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, delle proroghe in questione, sottolinea il fatto che tali gestioni commissariali, pur rappresentando un'anomalia e una condizione di eccezionalità, costituiscono lo strumento più efficace per garantire in tempi rapidi il conseguimento dell'obiettivo prioritario di opere pubbliche fondamentali e strategiche per le comunità e i territori interessati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Sibia 1.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 1.2; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Sibia 1.3.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 1.4; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Mannino 1.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Grimoldi 1.6 e 1.7; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 1.8, 1.9 e 1.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 1.11; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Sibia 2.12.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grimoldi 2.13; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Sibia 2.14.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Grimoldi 2.15 e 2.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Mannino 2.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Grimoldi 2.3 e 2.4; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 2.5 e 2.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Grimoldi 2.7, 3.1, 3.2 e 3.3; s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mannino 3.4, 3.5 e 3-bis.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini del prescritto parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche.

C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti, oltre il parere del Comitato per la legislazione, il parere favorevole della I Commissione (Affari costituzionali), della V Commissione (Bilancio), della IX Commissione (Trasporti), della XIV Commissione (Politiche Europee) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è pervenuta la comunicazione dell'onorevole Paolo Grimoldi con la quale è manifestata la sua intenzione di svolgere le funzioni di relatore di minoranza. Si riserva, infine, la nomina del Comitato dei Nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 giugno 2014.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (atto n. 94), di rappresentanti di Assoport (Associazione Porti Italiani), e di rappresentanti della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.30 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

ALLEGATO

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Sibia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Galleria Pavoncelli).

1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla messa in sicurezza sismica della Galleria Pavoncelli, nelle competenze del Commissario di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino all'ultimazione dei relativi lavori, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015. Trascorso detto termine la struttura è sciolta.

2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La struttura temporanea si avvale del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

5. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Coordinatore riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato.

1. 3. Sibia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dal 1° aprile 2014, la Regione Puglia provvede alla conclusione dei lavori di completamento della Galleria Pavoncelli, in qualità di stazione appaltante, anche a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

1. 4. Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2014.

1. 5. Sibilia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2015.

1. 6. Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.

1. 7. Grimoldi.

Al comma 1-bis dopo le parole: lavori, servizi e forniture aggiungere le seguenti: e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

1. 8. Sibilia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1-bis sostituire le parole: e sull'entità dei lavori ancora da eseguire con le seguenti: un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi attività e lavori.

1. 9. Sibilia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare le attività e le iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, è disciplinato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile emanata con le modalità e la tempistica stabilite nell'articolo 1 commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 5 maggio 2012, n. 59 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, restando fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992».

1. 10. Sibilia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

1-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 cessano a decorrere dal 1° gennaio 2015, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente sulla relazione di cui al comma 1-bis.

1. 11. Grimoldi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 12.** Sibilia, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sopprimerlo.

*** 2. 13.** Grimoldi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

*(Completamento della viabilità
Lioni-Grottaminarda).*

1. Al fine di consentire il completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, nelle competenze del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, subentra il Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino all'ultimazione dei relativi lavori, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre 2015. Trascorso detto termine la struttura è sciolta.

2. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Gli oneri della struttura temporanea, che si avvale del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero di altro personale appartenente alla pubblica amministrazione ed in posizione di comando presso la struttura, eventualmente proveniente dalla stessa struttura commissariale, sono determinati nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse della contabilità speciale 3250, già intestata al Commissario di cui al comma 1, anche provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Coordinatore di cui al comma 1 subentra nella titolarità delle predette contabilità speciali, per lo svolgimento delle competenze assegnate.

4. Il Coordinatore della struttura temporanea di cui al comma 1 invia al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-

niture e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariate, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto. Il Coordinatore riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato.

2. 14. Sibilìa, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Sostituirlo con il seguente:

1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS provvede al completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, in qualità di stazione appaltante, a valere sulle risorse residue della contabilità speciale 3250, già intestata al Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dalla medesima data cessa l'attività della struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le medesime attività.

2. 15. Grimoldi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 1. Grimoldi.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, al medesimo articolo, lettera b), sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2014.

2. 2. Sibilìa, Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: al 2016, con le seguenti: al 2015.

2. 3. Grimoldi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2. 4. Grimoldi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: lavori, servizi e forniture aggiungere le seguenti: , alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

2. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e sull'entità dei lavori ancora da eseguire con le seguenti: un'anagrafe degli interventi, delle attività e dei lavori in corso di esecuzione ovvero da eseguire con l'indicazione dello stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario e un cronoprogramma degli stessi interventi, attività e lavori.

2. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allo scopo di permettere alle stesse Commissioni parlamentari, attraverso apposito atto di indirizzo, di esprimersi in merito all'opportunità della cessazione dell'incarico del Commissario e la prosecuzione dei lavori secondo le procedure di carattere ordinario.

2. 7. Grimoldi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 30 novembre 2014 con le seguenti: fino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Decorso il termine del 30 novembre 2014 con le seguenti: Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 2. Grimoldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre 2014 ovunque ricorrono, con le seguenti: 31 agosto 2014.

3. 3. Grimoldi.

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: « Il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare le attività e le iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania » successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, è disciplinato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile emanata con le modalità e la tempistica stabilite nell'articolo 1 commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 5 maggio 2012, n. 59 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, restando fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, di cui all'articolo 1 comma 4-ter del decreto-legge 59/2012, prevede adeguate forme di controllo di adeguatezza, efficienza ed effica-

cia dell'azione condotta dall'amministrazione ordinaria individuata per il subentro alla struttura commissariale, visti i pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute derivanti dal mancato superamento della stessa situazione di criticità negli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma nel territorio della regione Campania.

3. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: lavori, servizi e forniture aggiungere le seguenti: alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

3. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2014, aggiungere le seguenti: Il Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012 invia al Parlamento, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte, sulle misure e le prescrizioni relative al controllo e al monitoraggio degli impatti ambientali, anche ai fini del computo del danno ambientale, e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

3-bis. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	154
5-02513 Anzaldi: Avvio del progetto Open Expo	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	160
5-00938 Peluffo: Chiusura dello stabilimento di Pero della società Hydronic Lift	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	162
5-01357 De Micheli: Accordo tra Venice Holding Srl e il gruppo inglese Dixons per la costituzione di una <i>newco</i> nel settore del commercio al dettaglio di prodotti elettronici .	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	164

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03028 Bombassei: Agevolazioni per piccole e medie imprese nel quadro del <i>Transatlantic Trade and Investment Partnership</i>	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	166
5-03029 Da Villa: Analisi degli impatti sul sistema economico, produttivo e imprenditoriale dell'accordo <i>Transatlantic Trade and Investment Partnership</i>	156
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	167
5-03030 Polidori: Piano di riorganizzazione e di internazionalizzazione delle imprese	157
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	168
5-03031 Benamati: Stato di attuazione del Piano Export Sud	158
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	169

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione del Parlamento britannico	158
<i>ERRATA CORRIGE</i>	158

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la deputata Maria Chiara

Carrozza (PD) ha cessato di far parte della Commissione e che è entrata farne parte la deputata Marietta Tidei (PD).

5-02513 Anzaldi: Avvio del progetto Open Expo.

Il ministro Maurizio MARTINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita

dal Ministro che ringrazia per la concretezza degli impegni assunti in questa sede sul progetto Open Expo. In particolare, esprime apprezzamento per il fatto entro dieci giorni sarà siglato il protocollo d'intesa con Wikitalia che curerà, insieme agli uffici Expo 2015 Spa, la gestione e il rilascio dei dati.

5-00938 Peluffo: Chiusura dello stabilimento di Pero della società Hydronic Lift.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01357 De Micheli: Accordo tra Venice Holding Srl e il gruppo inglese Dixons per la costituzione di una newco nel settore del commercio al dettaglio di prodotti elettronici.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola DE MICHELI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta delle risposte fornite dal rappresentante del Governo. Segnala al riguardo che l'interrogazione a sua firma è molto risalente nel tempo e che permangono aspetti da chiarire circa determinate operazioni societarie i cui contorni andrebbero meglio definiti. Ribadisce, inoltre, la necessità di conoscere al più presto quali siano le reali prospettive industriali del sito di Piacenza – che ad oggi non risultano affatto chiare – al fine di poter dare certezze ai lavoratori coinvolti.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 9.15.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03028 Bombassei: Agevolazioni per piccole e medie imprese nel quadro del Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Adriana GALGANO (SCpI), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Carlo CALENDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aggiunge che la negoziazione sta attualmente attraversando una fase complessa. Il Governo ritiene che, se non si raggiunge un accordo entro la prima metà del 2015, nel prossimo mese di ottobre si potrebbe modificare la strategia negoziale accelerando su un pacchetto più limitato rispetto a quello attuale che peraltro contiene una serie di punti controversi su cui è difficile raggiungere un accordo. Il Governo ha portato tutte le associazioni di settore negli Stati Uniti verificare i complessi meccanismi della distribuzione statunitense. Sono stati inoltre effettuati circa venti incontri formazione per le piccole e medie imprese, con esperti della distribuzione e legali americani. È in preparazione un piano sulla penetrazione commerciale articolata su due fronti: il primo con la grande distribuzione statunitense con un meccanismo che consenta al Governo di investire risorse per l'inserimento di pro-

dotti e di aziende piccole e medie all'interno delle catene distributive; il secondo con la penetrazione in aree a grandissima crescita, come il Texas.

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta e sollecita il Governo a proseguire in questa attività per la crescita delle aziende e dell'economia italiana.

5-03029 Da Villa: Analisi degli impatti sul sistema economico, produttivo e imprenditoriale dell'accordo *Transatlantic Trade and Investment Partnership*.

Marco DA VILLA (M5S), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la preoccupazione per scelte dell'Unione europea che possono rivelarsi dannose per le sue imprese e i suoi cittadini.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Assicura che l'analisi di impatto è stata svolta con uno studio elaborato da Prometeia nel giugno 2013 sulla *Stima degli impatti sull'economia italiana derivanti dall'accordo di libero scambio USA-UE* che lascia agli atti della Commissione. Osserva che le barriere tariffarie e non tariffarie negli Stati Uniti colpiscono soprattutto le specializzazioni italiane e, in particolare, quelle delle PMI: il tessile, la pelle e la gioielleria. Di tutti i Paesi europei, l'Italia sarebbe il primo beneficiario dell'accordo, anche nella formulazione di un accordo ristretto che riguardi solo le tariffe. Sottolinea la necessità di armonizzare alcune regolamentazioni. Ciò non si riferisce alle liberalizzazioni, ma alla necessità di standard convergenti nella produzione, ad esempio, di un'automobile. Aggiunge che l'accordo con gli Stati Uniti rappresenta anche un fortissimo antidoto alle delocalizzazioni: se non vi sono dazi e si produce con medesimi standard la produzione può rimanere in Italia.

Con riferimento alla questione delle liberalizzazioni, sottolinea che gli Stati membri hanno conferito alla Commissione

europea un mandato che include le cosiddette *red lines*, che la Commissione non può negoziare. Non è pensabile – a suo avviso – rendere pubbliche tutte le fasi della negoziazione perché ciò creerebbe un problema per i negoziatori stessi. Ritiene che dovrebbe essere invece reso pubblico il mandato che segna il perimetro all'interno del quale deve muoversi la Commissione. Se il mandato fosse reso pubblico, si chiarirebbero molti punti della negoziazione che non prevede una liberalizzazione dei servizi finanziari e svanirebbero rapidamente molte preoccupazioni che sussistono sull'accordo.

Per quanto riguarda il *made in Italy*, sottolinea che presso la Commissione è stata in discussione (prima nell'area commercio e ora nell'area consumatori) non tanto la disciplina del *made in Italy*, ma del *made in* che richiede l'obbligo di etichettatura che dimostri la provenienza del prodotto che entra in Europa. Si tratta di un dossier che il Governo italiano ritiene molto importante, non per la ragione di tutelare il *made in Italy*, bensì i consumatori che hanno il diritto di conoscere la provenienza dei prodotti. Ricorda che il Parlamento europeo ha deliberato a favore dell'indicazione del *made in*, ma in Consiglio la maggioranza dei Paesi, in particolare la Germania, è contraria.

Carlo SIBILIA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione, replicando sottolinea che nessuno degli accordi di libero scambio ha favorito i lavoratori, a partire dal North American Free Trade Agreement (NAFTA), che ha provocato la perdita di 5 milioni di posti di lavoro e di terre che sono state acquistate dalle grandi multinazionali. Alcuni studi, richiamati nel testo dell'interrogazione, ipotizzano che l'accordo aumenterà di 120 miliardi di euro ogni anno l'interscambio commerciale con l'Unione europea, con un aumento dell'0,38 di PIL e un aumento di posti di lavoro dello 0,2 per cento. Ritiene che i vantaggi economici per la grande industria vadano a scapito degli interessi dei cittadini europei. Assicura che continuerà a seguire con grande attenzione i negoziati relativi ad un ac-

cordo cui il Movimento 5 Stelle è fortemente contrario e che incide sui diritti dei cittadini europei. Sottolinea, infine, che le sue posizioni sono suffragate da studi quali il *Fields of Free Trade: Mexico's Small Farmers in a Global Economy* (Timothy Wise, 2003), *Prosperity Undermined during Era of Fast Tracked NAFTA and WTO Model Trade Agreements* (Public Citizen, 2013) e *Beyond GDP: New Measures for a New Economy* (Demos, 2011)

Il Viceministro Carlo CALENDÀ precisa che i numeri citati sul NAFTA non trovano riscontro in nessuna analisi internazionale. Gli Stati Uniti ritengono di aver dato un forte sviluppo alle produzioni in Messico perché hanno spostato le aziende su quel territorio. In secondo luogo, ritiene che un aumento dello 0,38 di PIL, o dello 0,50 per l'Italia, in base alle stime ministeriali, sia più che straordinario. L'accordo va inoltre a beneficio più che della grande industria, soprattutto delle PMI per la ragione che le multinazionali in Europa e Stati Uniti operano in mercati già integrati. Ritiene che la negoziazione debba essere affrontata in maniera seria e ponderata abbandonando ogni prospettiva ideologica. Conclude ricordando che il mandato per la conclusione dell'accordo dovrà essere approvato da tutti gli Stati membri e poi dal Parlamento. È un processo pienamente democratico in cui si deve lavorare molto, soprattutto in termini di trasparenza del mandato. Invita quindi nuovamente il Parlamento ad abbandonare prospettive ideologiche e a puntare sugli straordinari benefici che possono arrivare all'Italia e all'Europa da questo tipo di accordi.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che il tema è di notevole importanza. Il Viceministro ha informato la Commissione che entro il prossimo mese di ottobre sarà verificata la strategia negoziale dell'accordo, riterrebbe pertanto opportuno promuovere un'iniziativa presso la Commissione proprio per approfondire l'evoluzione dei negoziati.

Osserva infine che la maggiore integrazione dei mercati europeo e statunitense apre immediatamente le questioni dell'integrazione monetaria.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ dichiara di essere a disposizione della Commissione per riferire sull'andamento delle fasi negoziali dell'accordo.

5-03030 Polidori: Piano di riorganizzazione e di internazionalizzazione delle imprese.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sottolinea altresì la disponibilità a svolgere un'audizione innanzi alla X Commissione finalizzata a fare un primo bilancio dell'attività svolta dal Ministero dello sviluppo economico nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Cita al riguardo alcuni dati che mostrano come l'*export* italiano sia cresciuto, negli ultimi quattro anni, più di quello tedesco e francese, e come il grado di integrazione delle imprese sul piano internazionale sia soddisfacente. Su circa 209 mila imprese esportatrici – di cui in base a stime diverse 20-40 mila sono pienamente integrate nei mercati internazionali – circa 70 mila che esportano saltuariamente. Obiettivo del Governo è consentire a queste 70 mila imprese di diventare esportatori stabili, e a circa 20 mila di esportare stabilmente entro la fine del 2014.

Sottolinea l'importanza di interventi di natura strutturale in tutti i settori dell'internazionalizzazione e rinnova la personale disponibilità a condividere nel dettaglio con il Parlamento le prossime iniziative che il Ministero intende intraprendere, ivi comprese le operazioni di *incoming* volte a far venire in Italia – che ancora mantiene una forte struttura manifatturiera, a differenza di altri Paesi europei quali la Francia – *buyers* internazionali. Sottolinea infine l'importanza di un

grande piano di formazione di *temporary export manager* da inserire direttamente nelle imprese.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando l'opportunità di iniziative volte anche ad individuare una cabina di regia, un soggetto unitario che aiuti le aziende che si affacciano nel panorama internazionale ad orientarsi fra i numerosi soggetti istituzionali che operano nel settore dell'internazionalizzazione.

5-03031 Benamati: Stato di attuazione del Piano Export Sud.

Luigi TARANTO (PD), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Carlo CALENDIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

In particolare, sottolinea come il Piano Export per il Sud rappresenti il cuore delle iniziative di rilancio del Mezzogiorno e si pone l'obiettivo generale di incrementare il volume di esportazione delle quattro regioni coinvolte. Sono stanziati 50 milioni di euro per tre annualità e sono state pianificate circa 80 iniziative. Si sono già svolti quattro eventi inaugurali, nelle quattro regioni della Campania, Calabria, Puglia e Sicilia che hanno attirato grande interesse. Gli interventi riguarderanno i settori considerati prioritari e cioè quello agroalimentare, l'alta tecnologia, l'energia, la moda e l'arredo. Sono previste una serie di iniziative a sostegno delle imprese quali ad esempio i cosiddetti « Export Lab » con la funzione di costruire professionalità e capacità di analisi per le piccole e medie imprese. L'attuazione del Piano Export per il Sud rappresenta un vero test anche per il Governo: sottolinea al riguardo come non sia infatti pensabile soddisfare la domanda internazionale, se non si compiono una serie di passi in avanti nelle attività di promozione sul piano interno,

anche prevedendo la figura dell'*export manager* all'interno delle PMI. Sottolinea quindi la necessità di migliorare le professionalità interne alle aziende: il potenziale di crescita all'estero è notevole e offre opportunità straordinarie. Il lavoro da realizzare in Italia nell'internazionalizzazione è prioritario e riguarda la capacità di presentare alle imprese tutti i servizi di cui possono usufruire, la capacità di fare analisi geopolitiche, la presenza in azienda di un *export manager*.

Luigi TARANTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspica che la lettura quantitativa e qualitativa delle esperienze in corso possa essere resa il più rapidamente possibile, essendo condizione fondamentale per politiche di lunga durata volte al recupero del divario di crescita presente nelle varie aree del nostro Paese.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Giovedì 19 giugno 2014.

**Incontro con una delegazione
del Parlamento britannico.**

L'incontro informale si è svolto dalle 15.45 alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 255 del 18 giugno

2014, a pagina 213, prima colonna, quarantunesima riga,

sostituire le parole « 10) sia modificato, all'articolo 9, comma 6, lettera a), il disposto del numero 2) prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento di morosità » con le seguenti « 10) all'articolo 9, comma 3, alinea, dopo le parole: « predispone le specifiche », sia inserita la seguente: « abilitanti »;

a pagina 219, prima colonna, quarantunesima riga,

sostituire le parole « 10) sia modificato, all'articolo 9, comma 6, lettera a), il disposto del numero 2) prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento di morosità » con le seguenti « 10) all'articolo 9, comma 3, alinea, dopo le parole: « predispone le specifiche », sia inserita la seguente: « abilitanti ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02513 Anzaldi: Avvio del progetto Open Expo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta in Commissione 5-02513, presentata nella seduta n. 202, del 1 aprile 2014, dall'On. Anzaldi, inerente la mancata attuazione del progetto « Open Expo », si forniscono i seguenti elementi, anche sulla base dei dati forniti dalla Società Expo 2015 S.p.A, e dai competenti Uffici del Commissario Unico.

Il progetto « Open Expo » annunciato nel 2012 aveva la funzione di attivare una piattaforma per la trasparenza delle attività svolte da Expo 2015 S.p.A. e tale da rendere pubblici, consultabili ed in formato processabile, tutti i dati sui contratti e sugli investimenti.

Il progetto si collocava in una fase antecedente all'attuazione di una profonda riforma legislativa in tema di pubblicità e trasparenza anche nell'ottica della prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione e dunque rappresentava uno strumento, del tutto innovativo e speciale, connesso ad un evento eccezionale per il Paese, quale quello dell'Esposizione Universale di Milano 2015.

L'introduzione di una nuova normativa a partire proprio dal 2012, di evidente forza innovativa in materia di trasparenza e di corruzione, ha reso necessaria, in termini generali, un adeguamento alla luce dei nuovi adempimenti previsti e, più in generale, del nuovo approccio nel settore da parte di tutti gli operatori della pubblica amministrazione.

L'incontestabile portata innovativa della legge n. 190 del 2012 recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione » e del decreto

legislativo n. 33 del 2013 recante « Rioridino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni », ha determinato, di fatto, nell'azione di tutte le forze istituzionali, la necessità di ottemperare al dettato della trasparenza in via esaustiva e generale.

Ed infatti, i commi dal 15 al 33 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012, ulteriormente specificati nel decreto legislativo n. 33 del 2013, hanno imposto, a carico degli enti pubblici vigilati, e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché delle società di diritto privato partecipate, la pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, delle informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o di concessione, di scelta del contraente per gli affidamenti, le erogazioni di sovvenzioni e di contributi, di concorsi e prove selettive con specifico riferimento alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Tali obblighi sono stati adempiuti da Expo 2015 S.p.A. tramite la pubblicazione all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » del sito *web* istituzionale.

Nonostante ciò il governo ha ritenuto utile il rilancio del Progetto Open Expo a rafforzamento di una piena e totale trasparenza.

In particolare, secondo quanto dichiarato dal Commissario, entro l'estate, saranno pubblicati tutti i dati relativi agli affidamenti, i nomi dei componenti di

tutte le commissioni di gara ed ogni singolo atto che riguardi bandi, appalti, assegnazioni.

Da elementi acquisiti direttamente dagli uffici del Commissario Sala, risulta che il progetto verrà ulteriormente irrobustito entro e non oltre il 31 luglio 2014, per giungere nei tempi più rapidi a uno standard di assoluta rilevanza internazionale, capace di rappresentare una *Legacy* di prim'ordine dell'Esposizione Universale. È stato inoltre rappresentato che entro dieci giorni da oggi sarà siglato il protocollo d'intesa con Wikitalia (www.wikitalia.it) che curerà, insieme agli uffici di Expo 2015 S.p.A., la gestione e il rilascio dei dati. In tal senso verrà anche consegnato il progetto italiano « Open Expo » al BIE e al Comitato Organizzatore di Expo Dubai 2020.

È noto quanto la trasparenza sia questione fondamentale per l'attuale Governo e *in primis* per il Presidente del Consiglio, che ha più volte ribadito la volontà di

attuare il c.d. *open government* nel senso di « mettere *on line* ogni centesimo di spesa pubblica di sindacati, partiti e pubblica amministrazione » e come sia proprio di questi giorni il manifestarsi di un impegno a favore di una – quanto mai – severa prevenzione del fenomeno della corruzione. Su tale tema è, d'altra parte, l'attenzione di tutti gli operatori di Expo 2015 incoraggiati e sostenuti dall'ingresso del capo della *task force* dr. Raffaele Cantone, al fine di rilanciare l'evento così atteso dal Paese in un contesto di reale cambiamento di rotta e credibilità internazionale.

Le recenti scelte legislative contenute nel provvedimento d'urgenza in materia di misure per la semplificazione e per la crescita del Paese – con particolare riguardo proprio all'evento Expo, alla luce delle speciali esigenze di immediata trasparenza e di tutela della legalità – testimoniano il forte impegno del Governo per la riuscita dell'evento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00938 Peluffo: Chiusura dello stabilimento di Pero della società Hydronic Lift.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Hydronic Lift, in data 9 agosto 2013, comunicava al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle R.S.U aziendali la necessità di dover ricorrere all'intervento della CIGS a causa della cessazione dell'attività di produzione dello stabilimento sito in Pero (MI). Contestualmente comunicava il trasferimento della sede operativa a destinazione esclusivamente commerciale/amministrativa in Gallarate (VA).

I motivi della chiusura dello stabilimento di Pero sono sintetizzabili nella diminuzione del volume d'affari e nel peggioramento dei risultati operativi. In conseguenza della chiusura si richiedeva la sospensione dal lavoro per 24 mesi di tutti i 19 operai addetti allo stabilimento di Pero.

In data 26 settembre 2013, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato sottoscritto l'accordo di esperita procedura per l'avvio della CIGS con programma biennale. Alla stipula dell'accordo era presente anche la regione Lombardia, per assicurare la realizzabilità di una concreta azione di politiche attive del lavoro nell'ambito della normativa regionale e in attuazione delle politiche occupazionali.

In preparazione dell'accordo del 26 settembre 2013, presso gli uffici di Saronno dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese (UNIVA), in data 24 settembre 2013, la Società, la Fiom di Milano e la RSU avevano sottoscritto un accordo per la definizione di un piano di ricollocazione, di incentivazione all'esodo e di accompagnamento alla pensione va-

riamente articolato e finalizzato a ridurre l'impatto sociale della chiusura dello stabilimento di Pero.

In data 7 aprile 2014 il Ministero del lavoro, con decreto n. 80309 ha approvato il programma di CIGS, finalizzato alla cessazione dell'attività relativamente al periodo dal 02/09/13 al 01/09/14 per un massimo di 19 unità lavorative.

Il piano di gestione degli esuberi prevede che, nel corso dell'intervento di CIGS per cessazione di attività, l'azienda adotti misure finalizzate ad agevolare la ricollocazione del personale eccedente attraverso mobilità e incentivi all'esodo presso aziende terze, clienti e/o fornitrici, interessate ai profili professionali dei lavoratori sospesi in CIGS.

Dall'avvio della CIGS le parti si sono incontrate numerose volte in sede sindacale presso l'UNIVA, per valutare l'andamento del piano di gestione degli esuberi e per attuare una procedura di mobilità finalizzata a favorire la ricollocazione del personale.

L'8 gennaio 2014 l'Agenzia Regionale per l'Istruzione la Formazione e il Lavoro (ARIFL) ha convocato le Parti Sociali, l'azienda, i rappresentanti del comune di Pero e della provincia di Milano, per dare corso agli incontri attuativi delle intese sottoscritte con il Ministero il 26 settembre 2013. In seguito la stessa Agenzia Regionale ha convocato tutti i 19 dipendenti ed ha avviato presso la sede di Bollate, un'attività di formazione all'outplacement a cui partecipano 14 persone.

Le attività individuate dalla regione Lombardia e dalla provincia di Milano si

inserirlo nel progetto regionale di utilizzo della così detta « Dote unica Lavoro ».

Da parte aziendale si è provveduto a segnalare a numerose società di somministrazione del lavoro i nominativi e le caratteristiche professionali dei lavoratori in esubero, oltre a ricercare possibili opportunità di impiego nell'ambito del proprio indotto.

Le attività poste in atto congiuntamente hanno consentito, pur in una situazione congiunturale non favorevole, di ottenere impegni occupazionali concreti per 3 persone che hanno già lasciato la Società e di accompagnare alla pensione altre 2 persone. Così che al momento il numero di operai della cessata unità di Pero, per i quali non sono ancora state individuate possibili soluzioni, è sceso a 14 unità.

Si deve inoltre segnalare che un lavoratore ha chiesto la sospensione dalla CIGS sino al 16/06/2014 per prestare attività lavorativa a termine presso altro datore di lavoro.

Per quanto attiene alla situazione in cui attualmente si trova la Società, dalle in-

formazioni fornite dalla DTL Varese, risulta che nella lettera di avvio della procedura per la CIGS era stato evidenziato come il fatturato fosse sceso negli anni da quasi 10 milioni di euro nel 2008 a 6,5 milioni di euro nel 2012. Una previsione per il 2013 (30/06/13) lo collocava a circa 6 milioni.

La realtà della crisi del mercato immobiliare nel mondo porterà ad un fatturato al 30/06/2014 ridotto a 5,5 milioni di euro (al 30/04/14 era di 4,4 milioni di euro). Il risultato effettivo dell'esercizio giugno 2013/giugno 2014 sarà negativo o vicino al pareggio per effetto dei costi imputabili all'esercizio per la gestione degli esuberanti, in conseguenza degli oneri che l'azienda ha sostenuto e dovrà sostenere per l'applicazione dell'accordo sindacale del 24 settembre 2013 e per l'intero progetto di riorganizzazione. Si riscontra, invece, un miglioramento del risultato della gestione caratteristica aziendale che, in base a quanto riferito dal rappresentante aziendale, sarebbe dovuto ai progetti di riorganizzazione in atto.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01357 De Micheli: Accordo tra Venice Holding Srl e il gruppo inglese Dixons per la costituzione di una *newco* nel settore del commercio al dettaglio di prodotti elettronici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. De Micheli inerente alla situazione occupazionale dell'impresa UNIEURO SRL, con sede legale ed unità produttiva in Monticello d'Alba (CN), ed altra unità produttiva in Piacenza, operante nel settore della commercio al dettaglio di prodotti elettronici. Faccio presente, in proposito, che allo stato il Ministero dello sviluppo economico – pur interpellato sulla vicenda – non ha fornito elementi di risposta.

Preliminarmente è opportuno ricordare che il 10 ottobre 2013 la UNIEURO SRL ha annunciato la sottoscrizione di un accordo che prevedeva la costituzione di una holding – Newco Italian Electronics s.r.l. nella quale avrebbero dovuto essere conferito – oltre che l'intero capitale della UNIEURO SRL – anche quello dell'impresa SGM Distribuzione srl.

La predetta operazione societaria si concludeva positivamente il 29 novembre 2013 a seguito del rilascio (in data 5 novembre) della prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Parallelamente, la UNIEURO srl comunicava alle Organizzazioni sindacali l'intenzione di avviare un piano di ristrutturazione volto al risanamento della società medesima, che prevedeva, tra l'altro, la chiusura delle sedi di Monticello d'Alba e di Piacenza.

A seguito dell'annuncio, le Organizzazioni sindacali hanno chiesto con urgenza alle competenti Istituzioni l'apertura di un confronto finalizzato ad ottenere informa-

zioni in merito all'annunciato piano di ristrutturazione ed alle relative ricadute occupazionali.

Ne sono conseguiti una serie di incontri, all'esito dei quali – in data 18 dicembre 2013, presso la sede della provincia di Piacenza – le parti hanno raggiunto un'intesa che ha previsto una serie di misure finalizzate alla gestione degli esuberanti (allora pari a 169 unità lavorative) conseguenti alla chiusura delle due sedi.

Tali misure, in particolare, hanno riguardato:

il mantenimento – fino al 30 aprile 2014 – dei contratti di solidarietà, e dei relativi trattamenti di integrazione salariale, in precedenza stipulati per le sedi di Piacenza e di Monticello d'Alba, le cui attività proseguiranno sino alla predetta data;

il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività a zero ore, per un periodo di 24 mesi, a decorrere dal 1° maggio 2014, ad eccezione delle risorse dedicate alla gestione delle attività residuali, che saranno sospese gradualmente;

l'avvio – al termine del periodo di CIGS – di una procedura di mobilità, con possibilità per i lavoratori di accedere a forme di incentivazione.

Nel periodo successivo alla stipula del Protocollo, inoltre, la società UNIEURO srl ha provveduto a gestire positivamente le posizioni di 23 unità lavorative, riconoscendo loro incentivi all'esodo, sulla base

del criterio della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

Tuttavia, il perdurare del periodo di crisi economico – finanziaria ha costretto la società ad avanzare richiesta di esame congiunto finalizzata all’attivazione della CIGS, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 218/2000.

Conseguentemente, lo scorso 22 aprile, presso i competenti Uffici del Ministero che rappresento, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i vertici aziendali hanno sottoscritto un verbale di accordo in forza del quale:

la UNIEURO SRL si impegna a presentare istanza di concessione – per complessivi 24 mesi, a decorrere dal 1° maggio c.a. – del trattamento di CIGS per cessazione parziale di attività delle sedi di Monticello D’Alba e di Piacenza, nei confronti di un numero massimo di 145 lavoratori, pari all’intero organico aziendale in forza presso le citate unità operative. In particolare, compatibilmente con le esigenze organizzative, tecniche e produttive, la società si impegna, nell’arco dei primi 12 mesi di CIGS, alla gestione positiva di almeno il 30 per cento del personale in esubero quale requisito indispensabile per l’accesso al secondo anno di intervento della CIGS;

nel corso del periodo di CIGS e sino alla fine dello stesso, la società avvierà una

procedura di licenziamento collettivo quale misura di gestione degli esuberi che sarà attuata esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento stesso da parte del lavoratore, sulla base della sottoscrizione di un verbale di conciliazione, ai sensi dell’articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile;

la società adotterà strumenti formativi volti a favorire la ricollocazione dei lavoratori i quali – nel caso di rifiuto di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo – decadranno dal diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito;

la società si impegna ad attuare un piano di mobilità interna che consenta una ricollocazione, sia presso la costituenda sede di Forlì che presso altre società controllate.

Nell’ambito del medesimo accordo, infine, le Parti hanno convenuto di incontrarsi periodicamente al fine di verificare l’attuazione e l’efficacia del piano di gestione degli esuberi, fatto salvo un incontro di verifica finale da effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza del complessivo periodo di CIGS concordato.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03028 Bombassei: Agevolazioni per piccole e medie imprese nel quadro del *Transatlantic Trade and Investment Partnership*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto esposto dagli interroganti nell'atto, riferisco quanto segue.

Per quanto riguarda la tempistica del negoziato, è intenzione delle due Parti di finalizzare l'accordo entro il 2015. Un passaggio essenziale per verificare la praticabilità di tale ipotesi sarà il « *political stocktaking* » tra lo USTR Froman e il Commissario europeo al commercio De Gucht, che dovrebbe aver luogo nel prossimo mese di ottobre, durante la nostra Presidenza, a ridosso della riunione informale dei Ministri del Commercio dell'Unione europea in programma a Roma.

Ricordo che un accordo commerciale per la liberalizzazione tariffaria, per una significativa riduzione delle barriere non tariffarie ed ad un'ampia convergenza regolamentare, potrebbe incidere in maniera apprezzabile sulla futura crescita italiana fino a sfiorare il mezzo punto percentuale per la nostra economia come di seguito specificherò in risposta anche all'atto presentato dall'onorevole Da Villa.

Quanto alle misure previste per agevolare le piccole e medie imprese, si evidenzia come, nell'ambito delle cosiddette « *rules* » che costituiscono uno dei tre pilastri del negoziato, le due Parti si sarebbero prefissate la costituzione di appositi *help desk* che forniscano informazioni sulle normative per le attività di esportazione, aiutando così le PMI a cogliere appieno i vantaggi del TTIP.

Infine, sempre nell'ambito delle *rules*, è prevista una trattazione specifica delle questioni doganali e delle misure di facilitazione degli scambi, mirata a favorire una semplificazione delle procedure, come richiesto a gran voce dalle realtà imprenditoriali di entrambe le parti.

A tal riguardo si rammenta che l'aspetto regolamentare resta uno dei profili più complessi ed importanti del negoziato ed ha come obiettivo finale l'armonizzazione o il mutuo riconoscimento degli *standard*: risultato che andrebbe a tutto vantaggio delle nostre imprese ed in particolare delle PMI.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03029 Da Villa: Analisi degli impatti sul sistema economico, produttivo e imprenditoriale dell'accordo Transatlantic Trade and Investment Partnership.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha fatto ricorso ad una valutazione economica d'impatto sul nostro paese a seguito dell'eventuale accordo commerciale con gli USA. Lo studio commissionato a Prometeia Spa ha confermato i benefici economici per la UE e per l'Italia. Secondo tale studio, l'Italia sarebbe tra i paesi UE che maggiormente guadagnerebbero, in termini industriali, con effetti molto positivi per l'industria dei mezzi di trasporto (in particolare auto motive), ma soprattutto per i principali settori di specializzazione del nostro Paese: meccanica, sistema moda, agroalimentare e bevande.

Secondo lo scenario più ottimistico sull'esito del negoziato, riferibile sia alla liberalizzazione tariffaria che alla riduzione delle barriere non tariffarie ed ad un'ampia convergenza regolamentare, la futura crescita italiana potrebbe sfiorare fino a mezzo punto percentuale e, in tal caso a tre anni dall'applicazione, il PIL aumenterebbe, al netto dell'inflazione, di 5,6 miliardi di euro con un aumento stimato di posti di lavoro di circa 30 mila unità.

Tali indicazioni in merito ai possibili effetti vanno lette tenendo ben presente che l'orientamento e le aspettative dell'intero sistema produttivo italiano, nel suo complesso – eccezion fatta per il settore audiovisivo – guarda con grande interesse a questo negoziato. Numerose riunioni di

coordinamento sono state fatte, nel corso degli ultimi due anni, dalle amministrazioni competenti con tutti i soggetti interessati: l'azione del governo verso la scelta negoziale del TTIP è stata ampiamente sostenuta, in ogni occasione, dal nostro sistema produttivo.

Ricordo che l'armonizzazione regolamentare resta uno dei profili più complessi del negoziato, che andrebbe a tutto vantaggio delle nostre imprese ed in particolare delle PMI, attualmente penalizzate dalla divergenza regolamentare dei sistemi esistenti sulle due sponde dell'Atlantico.

Infine l'ipotesi di una clausola per un'eventuale uscita dal trattato non è un'opzione praticabile. Infatti ai sensi dell'articolo 207 del TF UE il negoziato per il TTIP rientra nell'ambito della politica commerciale che è una competenza esclusiva dell'UE (dal 1968) e pertanto non è pensabile che uno stato membro dell'UE possa sganciarsi da questo accordo senza anche abbandonare allo stesso tempo l'Unione.

In conclusione l'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti è un accordo fondamentale per la piccola e media impresa. È un accordo disegnato per costruire una relazione ancora più profonda tra due aree che tra loro sono già piuttosto integrate, che si basi sulla semplificazione radicale dei meccanismi di trasferimento di beni e di investimenti.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-03030 Polidori: Piano di riorganizzazione e di internazionalizzazione delle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Voglio ricordare che l'*export* ha un peso significativo per il nostro Paese, nel 2013 è stato pari a circa il 30,4 per cento del PIL, perciò sono stati attivati numerosi interventi ed iniziative con tutti gli attori dell'internazionalizzazione e tutti i settori rappresentativi del *Made in Italy*.

Tra le iniziative in corso di realizzazione, vorrei segnalare:

1) i *Roadshow*, anche richiamati dall'atto, per l'informazione sul complesso degli strumenti pubblici per l'internazionalizzazione sui territori, occasioni di primo contatto personalizzato ad ogni singola azienda partecipante. Nelle prime cinque tappe già attuate hanno partecipato circa 2000 aziende.

2) l'istituzione di 4 «*Desk* anticontraffazione e assistenza per gli ostacoli al commercio» presso le sedi dell'ICE-Agenzia di Istanbul, Mosca, Pechino e New York. A questi è previsto inoltre il *desk* presso ICE Tokyo con *focus* solo nel settore agroalimentare.

3) per EXPO 2015, le Missioni di *incoming* di operatori e *buyers* internazionali.

4) i seminari settoriali su tutto il territorio nazionale per preparare le aziende italiane, in particolare le PMI,

sugli aspetti ed i vantaggi che occorre cogliere con il prossimo Accordo UE-USA (TTIP).

5) è stato costituito il Comitato Nazionale sulla Facilitazione del Commercio Internazionale per rilevare le criticità che frenano le attività di *import-export* e di internazionalizzazione, facilitare i flussi finanziari e implementare l'interconnessione tra i sistemi informatici del comparto commercio estero.

Nei prossimi mesi, la strategia di accompagnamento delle imprese verso l'internazionalizzazione proseguirà soprattutto mettendo in campo specifici ed ulteriori anche con un elevato impegno della finanza pubblica, tra cui un grande piano di formazione di *temporary export manager* da inserire nelle PMI ed accordi con la grande distribuzione mondiale e le reti specializzate nei diversi Paesi per facilitare l'accesso ai mercati e favorire la presenza di prodotti del *Made in Italy*.

In conclusione esiste ora una reale possibilità di moltiplicare il numero delle aziende del nostro Paese, soprattutto piccole e medie, coinvolte in processi di internazionalizzazione attraverso la facilitazione delle procedure messe in campo dal Governo.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-03031 Benamati: Stato di attuazione del Piano Export Sud.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al Q.T. presentato dall'Onorevole Taranto rappresento quanto segue.

Le imprese italiane, complice uno scenario internazionale complesso, le hanno manifestato crescenti difficoltà nella difesa delle quote *export*. Fortemente colpite dalla crisi, le regioni Convergenza (Calabria, Puglia, Sicilia e Campania) hanno mostrato maggiori problematiche rispetto al resto d'Italia nel recuperare nelle esportazioni. La scarsa diversificazione dell'orientamento geografico delle esportazioni, concentrate in pochi Paesi (per lo più europei) ha senz'altro limitato i processi di internazionalizzazione di queste Regioni e le ha esposte, più di altre, alle turbolenze del ciclo economico.

In questo quadro il Ministero ha messo in atto un Piano Promozionale realizzato dall'ICE Agenzia rivolto a sostenere e a promuovere l'immagine del prodotto italiano del Mezzogiorno, utilizzando le misure previste dal Piano Azione e Coesione europeo.

Il Piano Export Sud si svolge nell'arco temporale di 3 annualità, ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro e l'obiettivo generale di incrementare il volume di esportazione delle quattro regioni, tenendo presente i settori di specializzazione e di eccellenza esistenti e intervenendo sui fattori di debolezza. L'approccio operativo individuato rispecchia le peculiarità e la proiezione internazionale dei territori *target*: capacità esportativa,

livello di produttività, settori ad elevato potenziale, ma anche le criticità e bisogni rilevati.

Le 80 iniziative della prima annualità del Programma Operativo, con un *budget* pari a 15 milioni di euro, sono già in corso di realizzazione e tengono anche conto delle istanze presentate da parte delle regioni coinvolte e dagli altri soggetti territoriali.

Il *Focus* degli interventi è posto sui settori considerati prioritari ed emersi dall'attività di analisi sulla specializzazione merceologica regionale: filiera dell'agroalimentare, filiera dell'alta tecnologia, filiera della moda-persona, filiera dell'arredo e delle costruzioni, filiera dell'energia, filiera della mobilità.

Gran parte delle iniziative è stata già avviata nelle scorse settimane con lusinghieri risultati in termini sia qualitativi che quantitativi: i 4 eventi inaugurali (Napoli, Lamezia Terme, Palermo e Bari) hanno attirato forte interesse e partecipazione di imprese, media e istituzioni locali.

Con la pubblicizzazione degli «*Export Lab*» (che prevedono: formazione in aula, affiancamento consulenziale, incubazione all'estero presso la rete degli Uffici ICE) sono state raccolte complessivamente 271 domande di partecipazione su un totale di 100 posti disponibili.

Sulla base di queste prime positive esperienze, anche nel prossimo biennio tutti i destinatari delle linee di sostegno, (oltre alle PMI *start-up*, parchi universitari e tecnologici, consorzi e reti di impresa presenti nelle quattro regioni della Con-

vergenza) potranno beneficiare di una serie di servizi a carattere formativo sempre più mirati, prevalentemente a titolo gratuito, e di un programma di iniziative promozionali.

Per la prosecuzione di questo importante strumento a favore delle imprese esportatrici meridionali, il Ministero dello sviluppo economico programmerà l'uti-

lizzo dei prossimi fondi europei 2014-2020 per proseguire insieme all'ICE gli interventi di accompagnamento e formazione sui mercati esteri, prevedendo non solo delle iniziative di *follow-up* ma anche nuove azioni di internazionalizzazione.

Infine si informa che i prossimi bandi per *Export Lab* saranno pubblicati a settembre/ottobre.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione di rappresentanti di Federtelservizi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.10.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Federtelservizi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione, rappresentando che gli auditi hanno consegnato un documento, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Marco BIONDI, *responsabile comparto *call center* di Federtelservizi*, svolge una

relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luisella ALBANELLA (PD) e Davide TRIPIEDI (M5S), nonché Cesare DAMIANO, *presidente*.

Marco BIONDI, *responsabile comparto *call center* di Federtelservizi*, e Guido LAZZARELLI, *responsabile lavoro di Confcommercio – Imprese per l'Italia*, rendono precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo aver svolto talune considerazioni conclusive, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO (<i>Emendamento 11.100 e relativi subemendamenti</i>)	176
AVVERTENZA	175

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 9.45.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno e di passare subito ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che sul testo unificato trasmesso in data 30 ottobre 2013 alle Commissioni per l'espressione dei rispettivi pareri è pervenuto, a tutt'oggi, il parere favorevole della I Commissione, mentre la IV Commissione non ha espresso il parere di competenza e la V Commissione, il 5 novembre scorso, ha richiesto la relazione tecnica al Governo che non è ancora pervenuta.

Propone, pertanto, che la Commissione prosegua i propri lavori in Comitato ristretto, per valutare eventuali modifiche da apportare al testo, in particolare per quanto riguarda la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari.

La Commissione concorda.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta di ieri, la relatrice, on. Binetti, ha ritirato gli emendamenti 11.50 e 11.51, ed ha presentato il nuovo emendamento 11.100 a cui sono stati presentati due subemendamenti (*vedi allegato*).

Da, quindi la parola alla relatrice e al Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, ribadisce innanzitutto che il suo emendamento raccoglie molte delle proposte avanzate dai colleghi ed auspica che il provvedimento in esame tragga forza da questa condivisione.

Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 11.100, esprime parere contrario sul subemendamento Mantero 0.11.100.1, in quanto ritiene che si debba valorizzare lo spirito di iniziativa dei singoli comuni e lasciare loro margini di autonomia. Invita al ritiro del subemendamento Baroni 0.11.100.2, formulando altrimenti parere contrario, in ragione del fatto che a suo avviso l'attuale formulazione già include le sale Bingo. Si riserva in ogni caso di approfondire la questione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.100 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti.

Matteo MANTERO (M5S) invita a riconsiderare il parere sul suo subemendamento 0.11.100.1, anche con un differente termine temporale, in quanto occorre a suo avviso stabilire tempi certi per l'adeguamento alla normativa che si intende introdurre, posto che le sale già esistenti costituiranno in ogni caso la grandissima maggioranza dei casi a cui applicare le disposizioni del provvedimento in esame.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che senza indicare una data certa per l'adeguamento alla normativa esso potrebbe costituire una semplice facoltà e non un obbligo.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, in ragione delle considerazioni avanzate dai colleghi esprime parere favorevole sul subemendamento Mantero 0.11.100.1 a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere un termine di 18 mesi per l'adeguamento.

Matteo MANTERO (M5S) riformula il suo subemendamento nel senso indicato dal relatore.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sul subemendamento Mantero 0.11.100.1, come riformulato.

La Commissione approva il subemendamento Mantero 0.11.100.1, come riformulato (*vedi allegato*).

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira il suo subemendamento 0.11.100.2.

La Commissione approva l'emendamento 11.100 del relatore, come modificato dal subemendamento Mantero 0.11.100.1 (*vedi allegato*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 11.100 del relatore le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11, ovvero gli emendamenti 11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11, 11.8 e 11.24 non verranno posti in votazione risultando preclusi.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Rondini 11.01: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione procede, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) sottoscrive il subemendamento Buttiglione 0.12.50.1.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Cecconi 12.1, Baroni 12.2, Tagliatela 12.5, Cecconi 12.6, Nicchi 12.7 e 12.8, Gigli 12.9 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Beni 12.4. Esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al suo emendamento 12.50, tranne che sul subemendamento Buttiglione 0.12.50.1 su cui il parere è favorevole. Esprime poi parere contrario sugli identici emendamenti Tagliatela 12.10 e Gigli 12.11, sugli emendamenti Baroni 12.12, Di Vita 12.15, Dal'Osso 12.14, Tagliatela 12.13 e 12.16, Basso 12.17, Miotto 12.18, Baroni 12.19 e Beni 12.3.

Infine invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Scuvera 12.01 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Iori 12.02.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Matteo MANTERO (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Cecconi 12.1, osserva che la Commissione ha svolto sinora un buon lavoro, ricevendo le migliori proposte provenienti dalle diverse forze politiche e che, pertanto, occorre ora prevedere anche una adeguata copertura finanziaria come proposto con gli emendamenti all'articolo 12 presentati dal suo gruppo. Richiama in proposito diversi studi che stimano la cifra

delle persone affette da ludopatia nell'ordine di centinaia di migliaia.

Ritiene inoltre preferibile utilizzare non solo le risorse destinate agli operatori del settore ma anche le vincite e la quota destinata allo Stato, sia per ragioni simboliche che sostanziali. Sottolinea inoltre l'importanza di non creare fondi *ad hoc* per specifiche patologie ma di garantire a tutti, inclusi i ludopatici, i livelli essenziali di assistenza. Auspica, inoltre, l'estensione del prelievo aggiuntivo anche ai giochi *on-line* che rappresentano a suo avviso un fenomeno in forte espansione e di grande pericolosità.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritiene che con l'esame dell'articolo 12 la Commissione possa effettuare una svolta paradigmatica, che sia di stimolo anche alla VI Commissione per una diversa tassazione del gioco d'azzardo, che attualmente appare difficilmente decifrabile. Ritiene fondamentale, per il contrasto alla ludopatia, l'utilizzo di una congrua quota della raccolta dei proventi delle giocate, venendo così incontro alle richieste dei cittadini che il suo gruppo intende rappresentare, e non a quelle degli operatori del settore.

Ricorda che in tal senso si sono pronunciate le numerose associazioni che hanno aderito alla campagna « mettiamoci in gioco » che elenca in maniera esaustiva. Ribadisce che la dotazione finanziaria prevista nell'emendamento 12.50 del relatore appare insufficiente e che la Commissione deve essere di stimolo per il resto del Parlamento, osservando che non è utile occuparsi soltanto dei soggetti che si trovano nella fase più acuta, avendo perso il sostegno anche delle loro famiglie. Richiamando alcune proposte di legge presentate anche dalla relatrice che prevedono un prelievo molto più consistente sul gioco di azzardo, si interroga sulle ragioni della estrema timidezza delle scelte che si intendono operare con il testo proposto alla Commissione.

Donata LENZI (PD), ricordando che tutti i parlamentari sono i rappresentanti

degli elettori, osserva che molte delle associazioni citate dal collega Baroni appoggiano anche la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari rispetto al quale il Movimento 5 Stelle ha optato per l'astensione.

Entrando nel merito del provvedimento sottolinea che le proposte del Movimento 5 Stelle presentano un carattere tipicamente fiscale che non rientra strettamente nelle competenze della Commissione. Nell'evidenziare che il relatore correttamente ha interloquito con le diverse strutture rappresentanti del Governo ai fini della predisposizione del suo emendamento sulla copertura finanziaria anche per gli evidenti profili tecnici di una norma di tal genere, chiede in ogni caso di non procedere ulteriormente nell'esame degli emendamenti ma di sospendere la seduta, al fine di potere meglio individuare le soluzioni più opportune per la formulazione della norma di copertura finanziaria. Si dichiara in ogni caso contraria alla proliferazione dei fondi che aumenta il rischio di non poter utilizzare i residui, ove ve ne fossero.

Sottolinea che l'impostazione decisa in sede di Comitato ristretto, e ancora condivisa dal suo gruppo, prevede specifici interventi e non l'afflusso generico di risorse per i livelli essenziali di assistenza.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, evidenziando che il suo emendamento 12.50 è stato presentato già da alcuni giorni ed è frutto di un lavoro di sintesi, ricorda che il provvedimento in esame prevede l'istituzione di due fondi uno per l'assistenza alle persone affette da ludopatia e l'altro per il sostegno alle famiglie che sono vittime di tali comportamenti.

Nell'osservare che ogni intervento legislativo deve individuare un punto di mediazione tra i bisogni essenziali e le risorse disponibili, specifica che con il provvedimento in esame si intende intervenire sui casi contraddistinti da una maggiore fragilità dei soggetti, con un approccio realistico e concreto che risulti più efficace delle misure adottate con il cosiddetto decreto Balduzzi, peraltro non ancora attuate.

Gian Luigi GIGLI (PI), premettendo di non avere una opinione precisa sui rischi paventati dalla collega Lenzi circa la frammentazione delle risorse su più fondi, sottolinea che risulta in ogni caso fortemente inadeguato lo stanziamento di un milione di euro in rapporto alla vastità delle iniziative di educazione ed informazione previste dall'articolo 6 del provvedimento in esame.

Paolo BENI (PD) ritiene preferibile la concentrazione delle risorse in un solo fondo prospettata dalla collega Lenzi ed appoggia la sua richiesta di un approfondimento sul tema delle risorse, per meglio comprendere l'entità delle somme che sarebbero disponibili.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sospende brevemente la seduta per poter effettuare una valutazione su come procedere nell'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle 11.10.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la Commissione verrà riconvocata per il seguito dell'esame degli emendamenti, una volta conclusa la fase di approfondimento proposta dal deputato Lenzi per quanto riguarda gli stanziamenti e le relative coperture finanziarie.

La seduta termina alle 11.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.

RISOLUZIONI

7-00375 Lenzi: Iniziative volte a fronteggiare la peste suina africana e la malattia vescicolare suina.

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTO 11.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 11.100 del relatore, al comma 1, dopo le parole: « stabilisce altresì i termini » aggiungere le seguenti: « in ogni caso non superiori a dodici mesi dalla data della sua adozione ».

0. 11. 100. 1 Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

All'emendamento 11.100 del relatore, al comma 1, dopo le parole: « stabilisce altresì i termini » aggiungere le seguenti: « in ogni caso non superiori a diciotto mesi dalla data della sua adozione ».

0. 11. 100. 1 Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice *(nuova formulazione)*.

(Approvato)

All'emendamento 11.100 del relatore, al comma 2, dopo le parole: « o non sportivi » aggiungere le seguenti: « comprese le sale bingo ».

Conseguentemente:

al comma 3-bis dopo le parole: « o non sportivi » aggiungere le seguenti: « comprese le sale bingo »;

al comma 3-ter dopo le parole: « o non sportivi » aggiungere le seguenti: « comprese le sale bingo ».

0. 11. 100. 2 Baroni, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri in materia di ubicazione, di orari di apertura, di caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro, nel rispetto dei criteri fissati ai successivi commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5. Il regolamento comunale stabilisce altresì i termini entro i quali i locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai suddetti requisiti.

2. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali.

Conseguentemente:

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche.

3-ter. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque prevedere un orario giornaliero di apertura superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1 i comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra.

11.100 Il relatore.

(Approvato)

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali (*Svolgimento e conclusione*) 178

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta (*Svolgimento e conclusione*) 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 179

AUDIZIONI

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

La seduta comincia alle 8.20.

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali.

(Svolgimento e conclusione).

Il presidente Renato BALDUZZI propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Quindi, dopo aver ricordato che l'audizione in titolo è stata avviata nella seduta del 28 maggio scorso, con la relazione del ministro e alcuni interventi dei commissari, che hanno posto quesiti e formulato osservazioni, dà la parola al ministro per la replica.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA risponde ai quesiti posti nella seduta del 28 maggio 2014 e rende ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

La seduta comincia alle 8.35.**Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.**

Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta.

(Svolgimento e conclusione).

Il presidente Renato BALDUZZI propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Quindi, dopo aver ricordato che l'audizione in titolo è stata avviata nella seduta del 28 maggio scorso, con la rela-

zione del ministro e alcuni interventi dei commissari, che hanno posto quesiti e formulato osservazioni, dà la parola al ministro per la replica.

Il ministro Maria Carmela LANZETTA risponde ai quesiti posti nella seduta del 28 maggio 2014 e rende ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 giugno 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.15 alle 8.20.

AUDIZIONI

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92). (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Silvia SCOZZESE, *Assessore al bilancio del comune di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i senatori Federico FORNARO (PD) e Magda Angela ZANONI (PD).

Silvia SCOZZESE, *Assessore al bilancio del comune di Roma*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (*Svolgimento e rinvio*) 181

Giovedì 19 giugno 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

(Svolgimento e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

Il ministro Andrea ORLANDO svolge una relazione sul tema della politica del Governo in materia di misure di contrasto

alla criminalità organizzata e alla corruzione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Fabiana DADONE (M5S), Andrea VECCHIO (SCpI) e Davide MATTIELLO (PD) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI (Per le Autonomie-PSI-MAIE), Lucrezia RICCHIUTI (PD) e Giuseppe LUMIA (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il ministro Andrea Orlando per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	182
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione di rappresentanti del Progetto « Non più soli » – Associazione DarVoce (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	182

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Audizione di rappresentanti del Progetto « Non più soli » – Associazione DarVoce.

(Svolgimento e conclusione).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Lucia PIACENTINI, *direttore dell'associazione DarVoce*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Anna CANAPINI, *coordinatrice del progetto « Non più soli »* e Erica BRINDISI, *consulente legale dell'associazione DarVoce*, forniscono ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Rosetta Enza BLUNDO, *vicepresidente*, il deputato Giorgio ZANIN (PD), le deputate Vanna IORI (PD), Silvia GIORDANO (M5S) e Chiara SCUVERA (PD).

Lucia PIACENTINI, *direttore dell'associazione DarVoce*, Anna CANAPINI, *coordinatrice del progetto « Non più soli »* e Erica BRINDISI, *consulente legale dell'associazione DarVoce*, replicano ai quesiti posti, a più riprese, fornendo ulteriori precisazioni.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità dei deputati	3
Sui lavori della Giunta	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro informale con una delegazione parlamentare britannica	17

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo. Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano	18
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	18
Audizione di esperti nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	19
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

II Giustizia

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2044 Carfagna</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	28

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (<i>Deliberazione</i>)	26
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge. C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	26

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della giustizia sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	27
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 73/14: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata)</i>	39
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)</i>	42
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Atto n. 97 (Rilievi alle Commissioni VI e XI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	35
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Nota della Ragioneria generale dello Stato)</i>	44
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Appunto dell'Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze)</i>	46
--	----

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Atto n. 98 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	37
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
---	----

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2273 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria. C. 2278 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
--	----

<i>ALLEGATO (Emendamenti e subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1 del Relatore)</i>	60
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione del professor Stefano Fantoni, presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sulle problematiche concernenti l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari e il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento)	131
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-02191 Battelli: Su taluni titoli di film destinatari di finanziamenti statali	132
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-02367 Mongiello: Sulla salvaguardia del ponte romano sito nell'agro di Sant'Agata di Puglia .	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	137
5-01984 Malpezzi: Sul programma Futuro in ricerca di base (FIRB)	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	138
5-02829 Palmieri: Sugli obblighi e adempimenti volti a prevenire la corruzione nelle istituzioni scolastiche	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	140
5-02485 Binetti: Sul rimborso delle somme dovute ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione post-laurea	132
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	142
5-02595: Ghizzoni: Sul diritto dei ricercatori universitari di discipline cliniche a tempo determinato a prestare l'attività assistenziale necessaria per le proprie attività didattiche e di ricerca	132
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	144

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	149

SEDE REFERENTE:

D.L. 73/2014: Misure urgenti di proroga di commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	148
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede di Atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (atto n. 94), di rappresentanti di Assoport (Associazione Porti Italiani), e di rappresentanti della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche presso il Ministero dello sviluppo economico	148
AVVERTENZA	148

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	154
5-02513 Anzaldi: Avvio del progetto Open Expo	154
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	160
5-00938 Peluffo: Chiusura dello stabilimento di Pero della società Hydronic Lift	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	162

5-01357 De Micheli: Accordo tra Venice Holding Srl e il gruppo inglese Dixons per la costituzione di una <i>newco</i> nel settore del commercio al dettaglio di prodotti elettronici .	155
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	164
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03028 Bombassei: Agevolazioni per piccole e medie imprese nel quadro del <i>Transatlantic Trade and Investment Partnership</i>	155
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	166
5-03029 Da Villa: Analisi degli impatti sul sistema economico, produttivo e imprenditoriale dell'accordo <i>Transatlantic Trade and Investment Partnership</i>	156
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	167
5-03030 Polidori: Piano di riorganizzazione e di internazionalizzazione delle imprese	157
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	168
5-03031 Benamati: Stato di attuazione del Piano Export Sud	158
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	169
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione del Parlamento britannico	158
ERRATA CORRIGE	158
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione di rappresentanti di Federtelservizi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
XII Affari sociali	
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	172
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	173
ALLEGATO (Emendamento 11.100 e relativi subemendamenti)	176
AVVERTENZA	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
AUDIZIONI:	
Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta, sulle linee programmatiche dell'azione del Governo in materia di autonomie territoriali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	178
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata.	
Seguito dell'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Maria Carmela Lanzetta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 180

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 180

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIEREAudizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (*Svolgimento e rinvio*) 181**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 182

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Audizione di rappresentanti del Progetto « Non più soli » – Associazione DarVoce (*Svolgimento e conclusione*) 182

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 10,20



17SMC0002560